

253.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROGNONI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI SCALFARO E BUCALOSSI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	14141	TERRAROLI	14171
Disegni di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)	14173	TESINI ARISTIDE	14173
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		VILLA	14165
Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, concernente provvedimenti in materia previdenziale (1980)	14141	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	14141, 14159, 14160, 14162, 14165, 14166, 14168, 14169, 14170, 14171, 14172, 14173	Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, concernente interventi a favore di imprese in difficoltà, per consentire la continuazione della loro attività produttiva (1985)	14175
ANSELMI TINA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale	14153, 14162, 14169, 14173	PRESIDENTE	14175, 14202, 14203, 14204, 14207, 14208, 14209
BAMBI	14144, 14168, 14172	ALICI	14209
BIASINI	14172	CAPPELLI	14203
BOFFARDI INES	14163, 14169, 14170	DI VAGNO	14209
BOLLATI	14141	DONAT-CATTIN, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato	14177, 14196, 14205, 14207, 14209
IANNIELLO	14147, 14166	GALASSO	14187
MANCINI VINCENZO, Relatore	14150, 14162, 14168, 14172	GAMBOLATO	14191
NOBERASCO	14170	GUNNELLA	14205
PICCOLI FLAMINIO	14172	MANFREDI MANFREDO, Relatore	14175, 14195, 14207, 14208
PISICCHIO	14167	SERVADEI	14177, 14203, 14207
QUIETI	14172	SERVELLO	14181, 14206
RIZ	14150, 14171	VALENSISE	14188
ROBALDO	14166	VIZZINI	14184

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1978

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione):		Votazione segreta dei disegni di legge:	
Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, concer- nente provvedimenti urgenti per la finanza locale (1984)	14229	Conversione in legge, con modificazio- ni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, concernente provvedi- menti in materia previdenziale (1980);	
PRESIDENTE	14229	Conversione in legge, con modificazio- ni, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, concernente interventi a favore di imprese in difficoltà, per consentire la continuazione del- la loro attività produttiva (1985);	
CITTERIO, <i>Relatore</i>	14229	Conversione in legge, con modificazio- ni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, concernente misure fi- scali urgenti (1977);	
CIAMPAGLIA	14233	Conversione in legge, con modificazio- ni, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 945, concernente finanzia- mento degli interventi per la coo- perazione tecnica con i paesi in via di sviluppo (1983);	
DARIDA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	14233	Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 943, relativo alla durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato inter- ministeriale prezzi (1981)	14209
DE CINQUE	14236		
GALASSO	14239	Ordine del giorno della prossima seduta	14241
Proposte di legge:			
(Annunzio)	14141, 14174		
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	14173		
Interrogazioni e interpellanza (Annunzio)	14241		
Corte costituzionale (Annunzio di sen- tenza)	14174		
Documenti ministeriali (Trasmissione) . .	14229		
Inversione dell'ordine del giorno:			
PRESIDENTE	14175		
GAMBOLATO	14175		
Risoluzione (Annunzio)	14241		

La seduta comincia alle 11.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, Segretario, legge il processo verbale della seduta del 26 gennaio 1978.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cristofori, Fioret e Grannelli sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

CIRINO POMICINO ed altri: « Norme integrative e modificative alla legge 8 agosto 1977, n. 513, concernente provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica » (2046).

Sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, concernente provvedimenti in materia previdenziale (1980).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-

legge 23 dicembre 1977, n. 942, concernente provvedimenti in materia previdenziale.

È iscritto a parlare l'onorevole Bollati. Ne ha facoltà.

BOLLATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, per il quale si propone attraverso il disegno di legge in esame la conversione in legge, avrebbe, secondo quel che è detto nella relazione, due intenti: quello del contenimento della spesa pubblica e l'altro della perequazione delle scale mobili per tutte le pensioni, per una dichiarata esigenza di giustizia. Ebbene, noi diciamo che, se questi sono gli intendimenti che ne hanno motivato l'adozione, non si doveva ricorrere alla decretazione di urgenza. Innanzitutto, perché noi non vediamo l'esistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione di urgenza e inoltre perché si tratta di una serie di provvedimenti, a volte fra loro slegati, che hanno dato materia ad un'ampio dibattito in Commissione e in Assemblea e che continuano a costituire materia di discussione, ancora adesso, nel Comitato dei nove che si è riunito questa mattina.

Soprattutto nel momento in cui ci troviamo distratti dalla crisi di Governo, il ricorso al decreto-legge e la discussione del disegno di legge per la conversione in legge è un sistema che non può essere condiviso, specie allorché si tratta di contenuti della portata di quelli recati da questo provvedimento.

In linea astratta, gli intendimenti espressi, quelli del contenimento della spesa pubblica e della perequazione della scala mobile, potrebbero essere anche condivisi. Si tratta però di vedere se questo provvedimento risponde alle esigenze

che sono state conclamate nella relazione. E a questo proposito dobbiamo fare una prima considerazione: la considerazione — cioè — che la politica di contenimento della spesa pubblica è diretta ormai, costantemente e prevalentemente, all'appiattimento del reddito dei lavoratori. Dobbiamo qui ricordare i provvedimenti precedenti che sono stati approvati in quest'aula, relativi al blocco della contingenza, all'aumento dell'IVA sui generi di largo consumo, all'abolizione delle cosiddette scale mobili anomale sulle retribuzioni, cui si aggiunge ora l'abolizione delle cosiddette scale mobili anomale sulle pensioni.

Sono tutti provvedimenti, questi, che a nostro parere contrastano con l'esigenza, che pure è stata riaffermata in quest'aula da più parti politiche nel momento in cui si è discusso il famoso accordo a sei del luglio scorso, di difendere il salario reale dei lavoratori. Con questi provvedimenti, invece, si viene ad intaccare proprio il potere d'acquisto delle retribuzioni e quindi non si difende il salario reale.

Si dice che il decreto-legge in esame si inserisce, o si dovrebbe inserire, nella soluzione di un più organico problema, quello cioè della unificazione del sistema pensionistico. Se ne è parlato molto in Commissione e se ne è parlato in Assemblea; noi riteniamo però che occorre procedere con molta attenzione su questa strada dell'unificazione del sistema pensionistico, perché su questa strada purtroppo si potrebbe finire per punire tutte quelle gestioni sane e ben amministrate, con criteri di oculata economia, che non hanno mai gravato sulle finanze dello Stato. E a questo si arriverebbe poi sotto la copertura della conclamata necessità del contenimento della spesa pubblica ma in realtà nel tentativo di coprire o quanto meno di contenere l'enorme *deficit* dell'INPS che, alla fine del 1978, secondo le previsioni dello stesso ministro del lavoro, dovrebbe salire a 2.800 miliardi.

E allora, noi diciamo che non ci troviamo di fronte e dei provvedimenti di

natura previdenziale, così come dice il titolo del decreto: sono provvedimenti di natura previdenziale per il Governo, non certamente per i lavoratori! Cioè, sono provvedimenti intesi alla riduzione della spesa o all'aumento delle entrate e, quindi, sostanzialmente di natura fiscale, anche se poi il mancato varo degli articoli 7 e 8 del decreto-legge potrebbe rappresentare una minore entrata, per il 1978, di ben 45 miliardi.

È stato detto che ci troviamo di fronte a norme frammentarie; norme frammentarie che poi vanno a pregiudicare un vero e proprio disegno organico e completo sulla materia previdenziale. Queste osservazioni sono state fatte in Commissione non certamente dalla nostra parte politica ma dagli stessi socialisti. In sostanza, si vorrebbe eliminare la cosiddetta giungla pensionistica, attraverso dei provvedimenti inorganici che vanno poi a creare od aumentare quella giungla legislativa in materia previdenziale, ed in modo particolare in materia pensionistica, che invece dovrebbe essere eliminata mediante strumenti legislativi di carattere organico.

In sostanza, poi, cosa ci si propone, attraverso questo decreto-legge? Ci si propone una perequazione delle scale mobili anomale, ma sostanzialmente abbassandole a livelli minori. L'onorevole Martè Ferrari, nel suo intervento di ieri, ha messo in evidenza questo aspetto negativo del livellamento in basso delle pensioni o dell'adeguamento delle pensioni all'aumento del costo della vita, a fronte del quale rimangono invece impregiudicate le evasioni fiscali e i benefici di cui determinate categorie privilegiate usufruiscono.

Noi condividiamo le critiche che sono state mosse in ordine alla mancanza di organicità di questo provvedimento: è stata una delle motivazioni che sono state adottate dai comunisti per dichiarare il loro voto di astensione. Riteniamo, infatti, che sia effettivamente necessario, in una materia di questo genere, che si affronti ormai il problema dal punto di vista com-

plessivo, dal punto di vista organico; perché altrimenti, attraverso questi decreti-legge di carattere settoriale e frammentario, noi andremmo a creare una giungla ancor più intricata, non solamente legislativa, ma anche di carattere sostanziale, in materia pensionistica.

Noi riteniamo che gli articoli che maggiormente interessano in questo provvedimento sono l'articolo 1, l'articolo 2 e l'articolo 6, tutte norme cioè che, in sostanza, tendono ad abbassare l'adeguamento al costo della vita delle pensioni per una vasta fascia di categorie. Con l'articolo 1 si sancisce l'abolizione delle cosiddette scale mobili anomale sui trattamenti pensionistici. Quando abbiamo discusso sulla abolizione delle cosiddette scale mobili anomale in materia di retribuzioni, in quest'aula; abbiamo sollevato delle obiezioni di carattere costituzionale e relative alla violazione dei diritti quesiti. Riteniamo che quelle argomentazioni che noi abbiamo portato in Commissione ed in Assemblea siano valide anche in materia pensionistica, e direi specialmente in materia pensionistica.

In sostanza, qui si viene a colpire una grossa fascia, una grossa categoria, che è quella del settore elettrico. È vero che con questo provvedimento c'è un adeguamento in alto delle pensioni o delle scale mobili delle pensioni per determinati altri settori. Però dalla stessa relazione che accompagna il decreto-legge noi rileviamo che, mentre vi è un maggior onere a carico dei fondi pensioni, pari a 12,7 miliardi, per il complesso di determinate categorie, risulta invece un minor onere di 33,3 miliardi, che va quasi interamente imputato al fondo di previdenza dei dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private; ne consegue che l'economia complessiva derivante da questo decreto è pari a 20,6 miliardi di lire. Ecco, noi osiamo dire che se questo provvedimento avesse avuto come conseguenza non un risparmio ma un maggior onere per la finanza pubblica, non sarebbe stato adottato dal Governo; allora non si tratta di un provvedimento che tende alla perequazione, alla giustizia ed all'eguaglianza di

trattamento dei lavoratori, ma semplicemente — lo ripetiamo — di un provvedimento di carattere fiscale che tende esclusivamente all'economia in materia di finanza pubblica!

L'articolo 2 non ha neanche quella giustificazione di perequazione di alcuni settori verso l'alto, che invece potrebbe emergere all'articolo 1. Siamo infatti di fronte all'adeguamento delle maggiorazioni pensionistiche per i carichi familiari al livello degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori del settore industriale; cioè siamo di fronte esclusivamente ad un livellamento verso il basso, così come è avvenuto proprio per le scale mobili anomale.

L'articolo 6 tende all'abrogazione delle norme che prevedono la possibilità della maggiorazione dell'1 per cento delle pensioni per ogni anno di contribuzione oltre i 35 maturati prima del compimento dell'età prevista per il pensionamento. È un altro provvedimento, questo, che incide sul settore dei dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private.

Ed allora noi dobbiamo concludere, come abbiamo già detto, che il provvedimento in esame non ha natura perequativa, che non può essere considerato rispondente alle esigenze di giustizia dei lavoratori; si tratta invece di un provvedimento che, nel suo insieme e nelle sue norme qualificanti, va contro gli interessi di una grossa fascia di lavoratori italiani, cioè i dipendenti delle aziende elettriche, al solo scopo di diminuire la spesa pubblica.

Noi riteniamo che il contenimento della spesa pubblica non si possa e non si debba raggiungere colpendo solo ed esclusivamente i lavoratori, così come è stato fatto da molti mesi a questa parte dal Governo attraverso i suoi decreti-legge, convertiti poi in legge dal Parlamento. Siamo dell'avviso che siano necessari provvedimenti anche di natura fiscale, tendenti però a colpire non certamente i lavoratori, bensì quei settori che fino a questo momento hanno vissuto sulle grosse speculazioni: quei settori, cioè, dai quali si deve pretendere una prestazione del dovere tributario che purtroppo fino ad ora

non è stata pretesa o, se lo è stata, non ha dato risultati perché non sono stati posti in essere gli strumenti necessari per compiere gli accertamenti dovuti.

Questi sono i motivi di fondo per i quali il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale è contrario a questo provvedimento. Questo giudizio contrario si rifà a tutte quelle argomentazioni che noi abbiamo già esposto in quest'aula a difesa dei lavoratori, i quali vedono decurtato sempre di più il loro salario reale attraverso la diminuzione o il blocco della scala mobile, attraverso gli aumenti delle imposte che incidono soprattutto sui beni di largo consumo, mediante cioè tutta quella serie di norme che sono state varate dal Parlamento negli ultimi mesi e che non sono certamente dirette alla salvaguardia del valore reale del reddito da lavoro (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bambi. Ne ha facoltà.

BAMBI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il mio intervento si limiterà a svolgere alcune considerazioni e osservazioni sugli articoli 7, 8 e 9 del decreto-legge della cui conversione oggi si discute.

Nel settembre 1975, quando l'assessorato al lavoro della regione siciliana, valendosi degli stessi poteri del ministro, accolse in secondo grado i ricorsi proposti dai produttori agricoli interessati contro l'accertamento dei contributi agricoli unificati, dovuti nei territori montani in forza dell'applicazione dell'articolo 12 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le organizzazioni sindacali dei produttori agricoli (Confagricoltura, Confederazione nazionale dei coltivatori diretti e Alleanza nazionale contadini) chiesero al ministro del lavoro di revocare la propria nota dell'aprile 1973 diretta al servizio dei contributi agricoli unificati, che interpretava la predetta norma legislativa nel senso di escludere dalle agevolazioni i contributi agricoli unificati.

In quel momento, l'onere dei contributi agricoli unificati da sgravare non superava i trenta miliardi. Il ministro insistette nell'affermare che solamente in base ad una decisione definitiva dell'autorità giudiziaria poteva essere modificato l'orientamento amministrativo. Eravamo ancora nel primo semestre 1973.

Si giunse poi alla nota, motivatissima sentenza pronunciata in grado d'appello dal tribunale di Salerno l'11 maggio 1976, (n. 760), che riconosceva il diritto all'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati esteso all'intero territorio montano, definito come tale dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Dopo la predetta sentenza, venne chiesto ancora al ministro del lavoro di adeguarsi e, a tale scopo, il 26 ottobre 1976 fu tenuta una riunione a livello ministeriale, con la partecipazione dei dicasteri dell'agricoltura e del tesoro. La risposta fu questa: il servizio dei contributi agricoli unificati avrebbe proposto ricorso avanti la Corte di cassazione contro la sentenza del tribunale e, se esso fosse stato respinto, il Ministero avrebbe potuto revocare l'orientamento amministrativo.

Il 1° luglio 1977 la sezione del lavoro della Corte di cassazione discute il ricorso del servizio dei contributi agricoli unificati e, su conforme richiesta del pubblico ministero, lo respinge con una motivatissima sentenza, che toglie ogni dubbio in ordine all'applicazione della norma esonerativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, riguardante il complesso dei provvedimenti in favore dei territori montani.

In forza della predetta sentenza (n. 4909) della suprema Corte di cassazione, il servizio dei contributi agricoli unificati per prudenza non ha inviato gli avvisi di pagamento relativi all'anno 1977 ai contribuenti situati nei territori montani, ad evitare, ovviamente, inutili litigi e un aggravio di contenzioso. Pertanto, oltre sessantamila ditte, tutte situate in zone montane, svantaggiate e difficili, nel 1977 non hanno versato le imposte relative. Si tratta di un importo di circa trentasei miliardi.

La sentenza della Corte di cassazione n. 4909 venne depositata il 12 novembre 1977 e, frattanto, alle diverse interrogazioni parlamentari l'onorevole ministro del lavoro rispose che gli uffici si sarebbero uniformati al giudizio della cassazione, appena avuta conoscenza della sentenza stessa. Ecco come si è concretamente uniformato il Ministero del lavoro al principio della suprema corte: si è uniformato disponendo per decreto-legge una norma interpretativa invertitrice della volontà del legislatore (vedi l'articolo 7 del decreto-legge n. 942) che suona, tra l'altro, offesa all'intelligenza dei parlamentari e innesta un criterio di grave ingiustizia, pieno di contraddizioni di ordine politico e sociale.

Concordo con le organizzazioni sindacali quando queste richiedono un controllo serio sulla formazione degli elenchi anagrafici, specialmente in certe province dove è necessario evitare abusi, dispersioni, duplicazioni dei ruoli. Ritengo necessario, pertanto, che l'articolo 9 dia poteri reali alle commissioni comunali per la formazione degli elenchi, perché in sede di accertamento si proceda con il massimo impegno e rigore. Non sono però d'accordo con le organizzazioni sindacali circa il parere da esse espresso, diretto a ripristinare gli articoli 7 e 8 del decreto-legge, cioè a non concedere l'esenzione dai contributi agricoli unificati nelle zone montane. Mi sembra di rilevare una sorta di ingiustizia grave e una palese discriminazione in materia di riduzione di oneri per le aziende produttive nel momento in cui si procede allo sgravio degli oneri sociali nei settori extragricoli, caricando gli oneri stessi sul bilancio dello Stato. È di questi giorni la proroga dei termini per la fiscalizzazione degli oneri sociali e di una quantità di contributi diretti alle aziende dei settori industriali; altrettanto non avviene per il settore agricolo.

Abbastanza pesante diviene, a mio avviso, il giudizio delle organizzazioni sindacali, quando il provvedimento va a colpire le zone più svantaggiate ed i settori più deboli, in cui l'economia agricola è più difficile ed emarginata, perché in que-

sto modo il principio della solidarietà si applica alla rovescia. Sono i più deboli che vengono chiamati a sopportare le maggiori difficoltà, annullando così ogni sforzo per l'affermazione dei criteri di giustizia sociale, largamente enunciati ogni giorno e sanciti a suo tempo anche dal piano quinquennale di sviluppo 1966-70.

Mi permetto di sottolineare all'attenzione del ministro e degli onorevoli colleghi come dalla relazione del servizio contributi agricoli unificati alla commissione centrale risulti che le aziende interessate sono circa 60 mila e sono situate in larga parte nelle zone del meridione d'Italia. Esse sono in 62 province per circa 500 ditte, in 11 province per 1.000 ditte, in 2 province (in modo particolare Cosenza e Salerno) per circa 6 mila ditte e in una provincia, che è quella di Nuoro, per oltre 12 mila ditte. Appare di elementare evidenza giuridica che la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, che estende le agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, all'intero territorio montano, è dettata allo scopo di evitare l'assurda e anacronistica discriminazione, per cui il beneficio dell'esenzione spettava solamente ai territori posti ad un livello superiore ai 700 metri. Tale discriminazione, tra l'altro, mette in evidenza un'illegittimità di carattere costituzionale, se ci richiamiamo all'articolo 44 della Costituzione. Semmai, se si ravvisasse l'opportunità di una norma interpretativa che tolga ogni residuo dubbio al riguardo, l'articolo 7 del decreto-legge dovrebbe essere sostituito con la norma già discussa ed approvata dal Comitato ristretto della Commissione agricoltura nella seduta del 20 giugno 1977, ossia prima della sentenza della Corte di cassazione. Da qui l'origine degli emendamenti che sono stati presentati.

Per il vero, però, la dizione letterale della norma dell'articolo 12 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dopo la sentenza della Corte suprema non lascia più dubbi in proposito, dubbi che restano storicamente fugati, del resto, anche dall'andamento della presente vicenda parlamentare, che ha registrato la soppressione del-

l'articolo 7 da parte della Commissione lavoro, su conforme parere della Commissione agricoltura, espresso all'unanimità, e su parere della Commissione affari costituzionali.

Sebbene la Corte di cassazione abbia già fatto giustizia della inconsistente tesi secondo cui, essendo l'articolo 12 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, rubricato con l'indicazione: « agevolazioni fiscali », esso non riguarda i contributi unificati previdenziali, è tuttavia opportuno ribadire in questa sede che l'aggettivo « fiscale » non può non riferirsi a qualsiasi prestazione patrimoniale imposta coattivamente dalla legge, sia essa di natura tributaria che contributiva.

È da considerare che la norma dell'articolo 12 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sarebbe stata sostanzialmente priva di reale efficacia innovativa ove non avesse ricompreso i contributi agricoli unificati, poiché l'estensione all'intero territorio montano dell'esenzione per i tributi erariali sui terreni (reddito dominicale ed agrario) risultava già disposta con il testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Da ciò si deduce chiaramente che il contenzioso è stato causato artificiosamente per l'ostinata posizione assunta dal Ministero contro la *ratio* della legge e quindi contro la volontà espressa dal legislatore. E che sussista ancora tale ostinato atteggiamento, lo si ricava dal fatto che è stata varata una norma (articolo 7) che si pone palesemente contro il dettato legislativo, come risulta dalla motivatissima, logica e chiara interpretazione fatta propria dalla Corte di cassazione.

È indiscusso che lo spirito e la volontà espressi con la norma dell'articolo 12 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è di togliere innanzi tutto la discriminazione posta dall'articolo 8 della legge 26 luglio 1952, n. 991, sui provvedimenti a favore dei territori montani, che concedeva la esenzione per i terreni posti ad una altitudine superiore ai 700 metri, allo scopo anche di eliminare ogni eventuale, ov-

via, eccezione di incostituzionalità della norma stessa.

D'altra parte, una volta definiti i territori montani — in base alla evidenza, alla considerazione delle tipiche condizioni geografiche ed economico-sociali — ed estese ad essi le provvidenze dirette ad incrementare lo sviluppo, mediante anche l'esenzione dagli oneri afferenti alle assicurazioni sociali dovute dai datori di lavoro (che è quanto dire, tra l'altro, l'instaurazione di una sorta di fiscalizzazione anche in agricoltura) dopo che già erano state estese le agevolazioni tributarie con il testo unico n. 645 del 1958, appare naturale che non possa più sussistere un sistema agevolativo per i contributi agricoli unificati basato sulla altimetria dei terreni, che metterebbe in evidenza una insostenibile discriminazione, fonte di una altrettanto fondata censura di illegittimità costituzionale.

Adesso, nonostante le illustrate obiettive ragioni e l'autorevole interpretazione che è stata affermata dalla sentenza della Corte di cassazione, si vorrebbe ostacolare il corso della giustizia tirando in ballo gli oneri che ne deriverebbero. A questo riguardo è doveroso affermare che i riflessi finanziari, quali che siano, non possono e non devono determinare alcuna influenza di fronte alla certezza del diritto, se si vuole dare credito alla serietà e validità delle istituzioni e non inquinare la fiducia dei cittadini verso lo Stato ed il suo ordinamento costituzionale.

Nello Stato democratico — non bisogna dimenticarlo — sussistono principi fondamentali di etica e di correttezza che non possono essere feriti disinvoltamente dal legislatore per mere ragioni di convenienza. L'etica dello Stato di diritto — se ancora c'è un'etica — ripudia il ricorso ad espedienti di siffatta natura. Per queste ragioni ha fatto bene la Commissione lavoro, in sede referente, a sopprimere gli articoli 7 e 8 del decreto-legge in conformità con il parere della Commissione agricoltura e della Commissione affari costituzionali.

Poiché tutte le provvidenze disposte a favore della gente di montagna, in base

al precetto dell'articolo 44 della Costituzione, si inquadrano nella generale politica di alleggerimento degli oneri tributari e sociali, sarebbe veramente mostruoso — anche sotto il profilo politico — negare ad esse i benefici già riconosciuti della esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati, nel momento in cui si assumono a carico dello Stato altri e più pesanti oneri per la fiscalizzazione a favore di molte attività industriali (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ianniello. Ne ha facoltà.

IANNIELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, cercherò di essere estremamente breve, soffermandomi essenzialmente su tre punti del provvedimento al nostro esame. Questo non mi esime dal dovere di sottolineare con compiacimento l'apprezzamento per lo sforzo compiuto dal Governo e dalla Commissione e per le modifiche apportate, trattandosi di una materia estremamente complicata e vasta. Sono stati presi altresì alcuni provvedimenti-tampone per far fronte ad alcune emergenze: non si è trattato, certamente, di un compito facile.

Che nei provvedimenti adottati vi siano implicazioni di natura fiscale non si contesta; oltretutto, mi pare che essi siano in linea con alcuni obiettivi di carattere generale che vogliamo perseguire nel paese per cercare di risolvere la situazione di generale disagio che attraversiamo. Non mi pare, però, che sia il caso di definire questo provvedimento — come ha fatto poco fa il collega Bollati — come una legge esclusivamente di natura fiscale. Si è fatto un gran parlare sulle conclusioni della Commissione di inchiesta sulla giungla retributiva e previdenziale; nel momento in cui non si riescono ad eliminare alcuni di quegli aspetti della questione che sono stati definiti scandalosi da tutta l'opinione pubblica, compresa quella che rappresenta l'onorevole Bollati, si grida allo scandalo, si parla di « fiscalismi » e di privazione di diritti acquisiti dai lavoratori.

Desidero confermare a titolo personale (ma credo che l'opinione dell'intera Assemblea non possa essere difforme) che questo provvedimento, nella sua globalità, va apprezzato, soprattutto per il notevole sforzo che è stato compiuto per giungere ad una positiva soluzione del problema.

Fatta questa doverosa premessa, intendo ora soffermarmi brevemente su tre punti del provvedimento in esame. Il primo riguarda l'articolo 1, là dove il Governo, con gli aggiustamenti apportati anche dalla Commissione, intende perseguire l'obiettivo di una uniformità del meccanismo di perequazione delle pensioni, per evitare le fughe in avanti e le rivendicazioni corporative che, anche nel passato, si sono verificate. In questo senso suscita una certa preoccupazione il testo adottato dalla Commissione, quando si stabilisce che il meccanismo opera automaticamente anche per determinati fondi speciali, per i quali sono già intervenuti (proprio in base alle normative esistenti all'interno degli statuti e dei regolamenti) determinati miglioramenti, per cui essi finirebbero per creare ulteriori sperequazioni rispetto agli altri trattamenti pensionistici.

È in modo particolare nel settore del credito che si può verificare una distorsione in tal senso. Infatti, il decreto-legge in esame intende estendere a tutti i fondi sostitutivi-integrativi, obbligatori per legge, gli aumenti, secondo la dinamica del decreto ministeriale del 20 ottobre dello scorso anno. Dunque, dal 1° ottobre di quest'anno tutte le pensioni dovrebbero aumentare di 36 mila lire. In diversi fondi non esiste però il massimale annuale di 12 milioni e 600 mila lire, previsto dalla legge n. 153 del 1969, per cui le pensioni, specie dei dirigenti, raggiungono cifre ragguardevoli, di 2, 3 o 4 milioni mensili. Inoltre, le pensioni sono spesso collegate al trattamento del pari grado in servizio, per cui ogni aumento di scala mobile (che per contratto ha immediatamente riflesso sulle pensioni) determina, con l'aumento che ora intendiamo apportare, uno scavalco anche dei corrispondenti trattamenti esistenti per il per-

sonale in servizio. Di conseguenza, il personale in pensione percepirebbe più di quanto non percepisca il personale di pari grado ancora in servizio.

L'estensione del decreto-legge a questi fondi provocherebbe aumenti assolutamente ingiustificati e l'onere che ne deriverebbe sarebbe notevole e così grave da recare pregiudizio all'equilibrio dei fondi medesimi.

Per tale motivo, avevo predisposto un emendamento, che per altro non ho fatto in tempo a presentare. L'emendamento era il seguente: « L'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi non potrà comunque determinare incrementi complessivi annui superiori a quanto determinato, anche con periodicità diversa, in forza delle norme in vigore degli statuti o regolamenti delle singole gestioni obbligatorie, sostitutive, integrative o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria ».

Si tratta di evitare grosse ingiustizie nell'ambito degli stessi settori (non determinando posizioni di privilegio per i pensionati a danno di coloro che sono ancora in servizio) e nell'ambito dei fondi stessi. La dizione adottata dalla Commissione non sembra aver recepito interamente questo concetto, che per altro desidero sottoporre all'attenzione della Commissione.

Una seconda considerazione è collegata alla normativa di cui all'articolo 7, là dove si è portata a termine una apprezzabile operazione, tendente a moralizzare in parte in questo settore gli eccessi e le smodatezze, che si erano verificate in passato. Occorre tuttavia fare attenzione, per evitare di commettere errori, anche involontari, sul piano costituzionale. Con l'abrogazione del settimo comma dell'articolo 7 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, vengono aboliti gli incrementi pensionistici per coloro che abbiano oltre 35 anni di servizio. Dobbiamo però renderci conto che, mentre vengono concessi sei mesi di tempo a tutti gli interessati perché eventualmente possano godere ancora di questi benefici, questi stessi sei mesi non

vengono riconosciuti ai destinatari della legge n. 336 il cui collocamento a riposo non dipende da una scelta volontaria, ma è obbligatoriamente stabilito dalla legge, la quale ha previsto i famosi dieci scaglioni di pensionamento.

È evidente che l'estensore del decreto-legge non ha considerato le conseguenze negative nei confronti di alcuni mutilati di guerra ed ex combattenti beneficiari dell'articolo 3 della legge n. 336, i quali, a norma dell'articolo 14 della legge 14 agosto 1974, n. 355, sono stati obbligati a presentare domanda irrevocabile di collocamento a riposo e, conseguentemente, inclusi in uno dei dieci contingenti previsti dalla citata legge n. 355.

È logico che, fra le considerazioni che hanno indotto gli ex combattenti a presentare domanda irrevocabile di collocamento a riposo, una fra le più valide è stata certamente quella di poter beneficiare di quei punti di maggiorazione della pensione che il decreto-legge ora intende invece - a mio avviso giustamente - abrogare.

È palese l'ingiustizia che si verrebbe quindi a creare nei riguardi degli ex combattenti che, inclusi negli ultimi quattro contingenti, saranno collocati a riposo al 1° luglio 1979 o al 1° gennaio 1980. Infatti, coloro che sono stati inclusi nei primi sette contingenti, ivi compreso il contingente del 1° luglio prossimo (perché rientrerebbe nel semestre previsto dal decreto), hanno potuto godere di tutti i benefici della legge n. 336, compresi i punti di maggiorazione previsti dalla legge numero 1079, gli altri, invece, a causa della irrevocabilità delle domande, verrebbero ad essere irrimediabilmente esclusi da questi benefici. D'altro canto, non possono oggi, a loro scelta e per loro determinazione, anticipare il collocamento a riposo in quanto la prescrizione della legge, che ha assegnato a ciascuno una determinata scadenza, è rigida.

Ho proposto al riguardo un emendamento, analogo a quello presentato dall'onorevole Villa. Ritengo, tuttavia, che la dizione del mio emendamento sia più com-

pleta. Ciò non toglie che anche l'emendamento del collega sia formulato in maniera chiara e precisa. Comunque mi rimetto in proposito al giudizio dell'Assemblea, che prenderà in considerazione questi due emendamenti, la cui approvazione raccomandando vivamente, anche perché, come ho detto, si tratta di evitare una grave discriminazione, oltre tutto inconstituzionale, nei confronti di una parte di ex combattenti e mutilati di guerra.

L'ultimo punto sul quale intendo soffermarmi brevemente è l'articolo 9. Con questo articolo il Governo ha ritenuto di prorogare le prestazioni mutuo-previdenziali al settore dei lavoratori agricoli dipendenti; per questo, ho espresso pregiudizialmente il mio apprezzamento per l'intero provvedimento, il quale vuole appunto venire incontro a questo delicato settore, a questa categoria.

Il provvedimento, così come è stato adottato, potrebbe - a mio avviso - anche andare bene, così come può andar bene la modificazione introdotta dalla Commissione nel perseguire lo stesso fine, quello cioè di assicurare comunque le prestazioni mutuo-previdenziali ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi a validità prorogata. Ma questo provvedimento, che è un provvedimento-tampone, che ancora per due anni consente a questa categoria di non essere privata delle prestazioni elementari e fondamentali dell'assistenza malattia e del trattamento pensionistico, deve essere ricordato ed armonizzato in un processo più ampio di normalizzazione dell'intera materia, sia dal punto di vista del collocamento sia da quello dell'assistenza e delle prestazioni previdenziali.

Certo, anche in questo settore la materia si presenta estremamente complessa, per la situazione di arretratezza in cui versa la nostra agricoltura e per l'insufficienza degli attuali meccanismi accertativi, a cominciare da quelli esistenti sul piano dell'avviamento al lavoro. Pertanto, bisogna porsi dei traguardi che richiedono dei tempi, se non lunghi, almeno medi, tempi ragionevolmente necessari per avviare una radicale trasformazione dell'attuale disciplina, sia in ordine al settore

del collocamento sia in ordine a quello della previdenza.

La normalizzazione della materia, nel settore specifico del lavoro dipendente in agricoltura deve perseguire determinati obiettivi (che enuncio solamente), i quali hanno formato anche oggetto di una lunga e laboriosa trattativa delle organizzazioni sindacali con il Governo. Il primo obiettivo riguarda la necessità di attuare un congegno di avviamento al lavoro nel settore bracciantile, che assicuri diritti certi e definiti a tutti i lavoratori della terra. È evidente che questo discorso si potrà realizzare in sede di riforma generale del collocamento secondo le iniziative già presentate dal Governo, e che il Parlamento stesso potrà sollecitare.

Onorevole ministro, un aspetto mi tocca da vicino: nell'assicurare la proroga per altri due anni delle prestazioni mutuo previdenziali a questi lavoratori, poniamo la condizione di un accertamento più o meno fiscale, il che è giusto dal punto di vista dell'effettivo diritto a godere di quelle prestazioni. Concordo su questo aspetto, nei limiti in cui lo stesso accertamento che si fa per coloro che sono iscritti negli elenchi a validità prorogata si compia anche per coloro che fanno parte dei cosiddetti elenchi di rilevamento. Se errori possono essere stati compiuti nel settore degli elenchi a validità prorogata, è chiaro che si tratta di rimediare là dove si sono verificati (in quel settore sono accaduti solo una volta), ma gli errori negli elenchi di rilevamento si verificano tutti i giorni. Ciò deve essere attuato anche per cancellare una brutta fama creatasi a danno dei lavoratori agricoli dipendenti delle 29 province dell'Italia centro-meridionale, quasi fossero degli imbrogliatori che vogliono per forza ottenere determinate prestazioni pur non avendone il diritto. Ed allora, se dobbiamo operare una verifica di certezza del diritto per questi lavoratori, facciamola sia per coloro che sono negli elenchi a validità prorogata sia per coloro che fanno parte degli elenchi di rilevamento.

In ordine alla specifica normativa che è stata predisposta, questo era l'aspetto

più importante su cui desideravo richiamare l'attenzione del ministro.

Per quanto riguarda poi il meccanismo attraverso il quale sarà effettuata questa verifica (per il momento si tratta purtroppo solo dei lavoratori iscritti negli elenchi a validità prorogata), ritengo che, rispettando la soluzione adottata dalla Commissione, sarebbe stato più dignitoso per i lavoratori affidare ad una loro dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e quindi dichiarazione di responsabilità, l'accertamento della veridicità delle condizioni in cui essi si trovano. In questo modo avremmo compiuto un atto di fiducia nei confronti dei lavoratori interessati ed avremmo responsabilizzato i singoli lavoratori senza ricorrere a sotterfugi e, in certo senso, avremmo anche contribuito ad una moralizzazione laddove vi fossero eccessi: infatti, questi sarebbero stati pagati da chi li avesse eventualmente commessi. A mio modo di vedere, i lavoratori delle zone in questione possono avere qualche giustificazione per eventuali eccessi compiuti, data la situazione altamente drammatica in cui si trovano: pertanto, se possono essere condannati sul piano giuridico, non possono esserlo sul piano morale. La disoccupazione e la miseria sono tali che non esistono altri modi per sopravvivere.

Questa è un'opinione personale, che sottopongo alla Camera e soprattutto alla Commissione, invitandola a riconsiderare la materia. Comunque, non sono nettamente contrario all'affidamento delle verifiche a commissioni appositamente costituite, anche se mi pare che esse potrebbero essere considerate una sconfessione del precedente operato. Le verifiche consentiranno comunque di avere un quadro preciso della situazione e di accertare le posizioni individuali.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Riz. Ne ha facoltà.

RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poche parole per spiegare il punto di vista della *Volkspartei* sull'argomento che stiamo trattando. Anzitutto esprimo

il pieno assenso al fatto che la Commissione abbia stralciato dal testo originario del decreto-legge gli articoli 7 ed 8, dando così attuazione alla sentenza 12 novembre 1977, n. 43, della Corte di cassazione nonché alla direttiva n. 268 del 1975 della CEE sulla montagna.

Per quanto riguarda i tempi e le modalità di applicazione della legge, chiediamo che il Governo e la Commissione propongano all'Assemblea che la legge abbia attuazione solo a partire dal 1° gennaio 1978 e che le rate decorse dal 1971 al 1977 non siano richieste.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

MANCINI VINCENZO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio anzitutto i colleghi che sono intervenuti nel dibattito. Circa le considerazioni mosse sui singoli aspetti del provvedimento, sarà agevole completare, in sede di esame degli emendamenti, le indicazioni che la Commissione lavoro ha già dato e che ieri, in sede di relazione orale, ho avuto modo di esplicitare.

Non tratterò, quindi, aspetti particolari; mi preme soltanto far osservare a quei colleghi che, pur apprezzando singoli contenuti del provvedimento, lo hanno giudicato come una corsa ai ripari, come un provvedimento disarmonico rispetto alla complessità della materia, che ogniqualvolta ci occupiamo di problemi previdenziali siamo sempre tentati di ampliare il campo di interventi.

È giusto che da parte di taluni si sia fatto richiamo alla necessità di risolvere il problema della riscossione unificata dei contributi e della ricongiunzione dei periodi assicurativi, così come il problema davvero gravoso del risanamento delle gestioni, oltre che quello relativo ad una nuova disciplina dell'invalidità pensionabile. In ordine a tale argomento non è davvero mio compito precisare cosa ha fatto o cosa fa il Governo: lo dirà, se lo

ritiene, l'onorevole ministro del lavoro. Quanto, però, all'impegno della Commissione, per una qualche meditazione e riflessione dei colleghi che hanno parlato di provvedimento dell'ultima ora, dirò che la Commissione stessa aveva diligentemente avviato un lavoro costruttivo ed organico, che avrebbe potuto far ritenere anche il provvedimento in esame, a sé stante o settorialmente, inquadrato in un ambito più vasto.

Avevamo terminato l'insieme delle indagini conoscitive e, se non fosse intervenuta la crisi di governo, avremmo potuto iniziare (e oggi saremmo già a buon punto) l'esame dell'articolato delle varie proposte di legge che rispondono, appunto, a quella specificità e complessità dei problemi che concernono la riforma del sistema previdenziale, nella sua globalità. Tali proposte concernono il regime della riscossione unificata dei contributi, danno indicazioni circa la ristrutturazione dell'INPS, prospettano una nuova possibile disciplina dell'invalidità pensionabile, indicano soluzioni per gli altri problemi che sono stati sollevati. Ma la crisi — come dicevo — ha bloccato questo lavoro. Speriamo che la stessa abbia presto a risolversi.

Non tocca a me in questo momento — così come ha ritenuto, invece, all'indomani dell'apertura della crisi, qualche collega, anche autorevole, il quale si è preoccupato di determinare paternità e maternità di chi aveva provocato la stessa (non credo per curiosità di carattere genealogico o anagrafico, ma in vista della ricerca di precise responsabilità politiche) — non tocca a me, dicevo, riprendere ora il discorso in questione. Mi è sufficiente registrare che il lavoro è stato interrotto in relazione all'apertura della crisi ed il mio augurio è che possa presto essere ripreso.

Anche il provvedimento in esame, dunque, si colloca, ed in misura rilevante, nell'ottica di progressivo approccio — che ieri sera ho cercato di evidenziare — all'obiettivo della omogeneizzazione ed uniformità delle norme relative ai trattamenti retributivi e previdenziali, correggendo sperequazioni che ho definito intollerabili

e che ho detto e ripeto essere causa ed occasione di tensioni sociali, di aperte ribellioni e di ricorrenti spinte di vari settori per miglioramenti, via via crescenti, dei trattamenti previdenziali.

Su un altro aspetto, signor Presidente, mi preme per altro tentare di fare chiarezza. Non perché chi parla abbia l'autorità di giungere a definitivi chiarimenti sull'argomento, ma solo per offrire un contributo in tal senso. Devo riprendere il discorso in merito alla proposta di emendamento aggiuntivo (già votato in sede di Commissione) all'articolo 1 del decreto-legge. Non essendo stato presentato alcun emendamento modificativo al riguardo, debbo presumere (sentirò dalle dichiarazioni successive cosa si riterrà di fare in materia) che la Camera si appresta a riconoscere come idonea e valida la indicazione fornita dalla Commissione stessa.

Dopo la esplicitazione da me fornita ieri sera, alcuni giornali hanno riportato in termini corretti la sostanza del provvedimento. Per altro, vi è ancora chi si attarda a parlare di colpo di mano della democrazia cristiana (vedi *l'Umanità*) cui non dovrò fornire una risposta particolare. Mi chiedo soltanto se ieri sera l'onorevole Scovacicchi abbia o meno parlato a titolo personale. Non mi pare lo abbia fatto. Dunque egli ha annunciato il voto favorevole del gruppo socialdemocratico ed ha tra l'altro detto, nel suo intervento (ho controllato sul resoconto stenografico, nel dubbio di non aver ben compreso), che condivideva in pieno la portata del provvedimento, nella forma e nella sostanza del testo modificato dalla Commissione lavoro. Quindi, *l'Umanità* dovrebbe pubblicare domani l'intervento del collega Scovacicchi ed in ciò trovare la risposta a questo grido di dolore, di cui si rende interprete nella pagina odierna, parlando di colpo di mano democratico-cristiano.

Ma ieri sera già ho detto che non si è trattato di colpo di mano, né di questa né di altra parte politica, e questo deve essere chiarito anche in relazione a quan-

to pubblicato da *Il Sole-24 ore*, che fa parte evidentemente di quanti cercano di scorgere, in ogni momento, linee striscianti di accordi, di compromessi particolari, insinuando che la modifica introdotta è frutto dell'intesa del gruppo democristiano con quello del partito comunista. Ma neppure questo è esatto.

Una risposta doverosa va data infine anche al segretario confederale della UIL Giorgio Benvenuto il quale, con un semplicismo ed una disinvoltura che non saprei come definire, ha rilasciato ieri una dichiarazione secondo la quale l'emendamento proposto dalla Commissione lavoro (ed approvato all'unanimità da questa Commissione) sarebbe frutto di un demagogico pressapochismo! Al dottor Benvenuto voglio dire che quando la Commissione lavoro ha ascoltato i rappresentanti delle organizzazioni sindacali (anche i rappresentanti della sua Confederazione), questi hanno sollecitato la Commissione stessa a recepire le loro indicazioni. Ho detto e ripeto che la Commissione lavoro non ha recepito le indicazioni dei sindacati in termini acritici e di obbedienza, cioè passivamente; essa ha condiviso quelle indicazioni e certamente il dottor Benvenuto non può attribuire pressapochismo demagogico ai suoi rappresentanti; e certamente non può attribuirlo alla Commissione lavoro ed al Parlamento che ha voluto concorrere, attraverso quel miglioramento, a correggere una sperequazione. Al dottor Benvenuto suggerirei di dedicarsi — se può — alla lettura di qualche testo di matematica anche elementare, per rendersi conto che non vi è nè un colpo di mano, né un taglio, né un abbattimento di scure particolare nei confronti dei pensionati. Vi è solo un tentativo ulteriore di correggere sperequazioni e squilibri, all'insegna dell'equità.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, spero che questo chiarimento sia definitivo: si tratta di quei pensionati che percepiscono un trattamento di 840 mila lire mensili, per 13 mensilità. Non annovererei costoro tra quelli che necessitano di particolari elargizioni; perché non sono certo

inseribili in liste di poveri che abbisognano di soccorsi caritatevoli. Essi hanno un trattamento di pensione (meritato, certamente, in rapporto alle contribuzioni versate) di 10 milioni e 920 mila lire annue. A tali pensionati si è detto: nei vostri confronti, dal 1° gennaio 1979, si concede l'aumento derivante dai punti di contingenza in quota fissa e, sulla parte relativa alla perequazione automatica in virtù dell'articolo 10 della legge n. 160, applichiamo l'aumento in percentuale prendendo a riferimento l'importo mensile già specificato di 840 mila lire mensili.

Per quanti avessero una pensione mensile di un milione, se la norma introdotta dalla Commissione lavoro (che l'Assemblea si appresta ad approvare, confermando la bontà della scelta compiuta), fosse stata già presente nel testo originario del decreto-legge dal 1° gennaio 1978, si sarebbe applicata una elevazione di 36 mila lire, quale importo dei punti di contingenza in quota fissa, con l'aggiunta del 9,2 per cento non calcolato sul milione, bensì sulle 840 mila lire: quindi, 76.280 lire. Con ciò si sarebbe determinato — e non è poca cosa — un accrescimento, in favore di titolari di pensioni d'importo certo non esiguo, di lire 112.280 mensili. E mi pare davvero, senza con questo voler cadere nella demagogia, per non dare indirettamente ragione al dottor Giorgio Benvenuto, che il fatto di assicurare ai titolari di pensioni di importo annuo superiore ai 10 milioni di lire un aumento mensile di oltre 112 mila lire non possa essere ritenuto un colpo di mano o un drastico taglio ai livelli pensionistici per il quale, in questa patria del diritto, possa legittimarsi la protesta dei difensori di diritti quesiti particolari, quando la generalità dei pensionati, nel nostro paese, percepisce importi dell'ordine di 102 mila lire al mese.

I titolari delle pensioni più alte verrebbero, cioè, a percepire mensilmente un aumento la cui entità è persino superiore all'importo stesso delle pensioni minime. Credo che ciò debba far riflettere il dottor Giorgio Benvenuto e quanti hanno ritenuto di farsi portavoce di coloro

che ad ogni occasione invocano giustizia, equità e correzione di disparità particolari, che pure permangono nel nostro sistema previdenziale, ma poi, quando a quest'opera si pone mano, vistisi toccati nel portafoglio, gridano al rispetto delle leggi e ricordano che il nostro paese è il paese del diritto!

Con questa precisazione credo di poter concludere il mio intervento in sede di replica, esprimendo nuovamente un ringraziamento ai colleghi che hanno concorso, con il loro apporto costruttivo prima in Commissione e poi in Assemblea, a dare significato all'auspicio, con il quale ieri concludevo la mia relazione, di un voto favorevole della Camera sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ANSELMI TINA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero anzitutto ringraziare il relatore e tutti i componenti la Commissione lavoro che, non soltanto intervenendo nella discussione ma contribuendo anche al perfezionamento del decreto-legge presentato dal Governo, hanno concorso positivamente alla soluzione di una serie di problemi che il provvedimento presentato alla Camera si è proposto di affrontare. Il provvedimento in esame comprende certamente una molteplicità di norme, che hanno in comune però, oltre la materia, che è appunto quella previdenziale, anche l'esigenza di una nuova e non più differibile disciplina. È questa la ragione del loro inserimento in un unico strumento legislativo d'urgenza.

Sulle singole norme non sono mancate, in Commissione, proposte di emendamento, al fine di migliorarne o integrarne la formulazione e la portata. Si è tuttavia parlato della frammentarietà dell'iniziativa del Governo e del suo isolamento da un contesto organico più ampio. Debbo dire subito che all'esigenza di un provvedimento organico in questa materia il Governo

ha avuto modo più volte di riferirsi. Tale esigenza non poteva però realisticamente essere soddisfatta in questo momento perché, al di là della stessa crisi governativa, alcune materie che sono ricomprese nel provvedimento in discussione erano contrassegnate da scadenze che il Governo non poteva certamente ignorare. C'era, d'altra parte, l'esigenza di un intervento teso ad eliminare talune situazioni anomale in ordine alle quali le stesse organizzazioni sindacali interessate si sono trovate d'accordo. Questo spiega il carattere e i limiti dell'iniziativa che, nel momento in cui estende la disciplina operante nell'assicurazione generale obbligatoria ad altri settori, eliminando alcune disparità di trattamento che non appaiono, allo stato, giustificate, non può pregiudicare un discorso organico, anzi in un certo senso lo favorisce e lo prepara.

Non mi dilungherò sugli aspetti tecnici del provvedimento, che del resto sono stati chiaramente esposti dal relatore, sia nel suo intervento introduttivo sia nella replica agli oratori intervenuti nella discussione sulle linee generali, appena terminata. Desidero invece soffermarmi sugli articoli che assumono particolare rilievo nell'economia del provvedimento, e cioè su quello riguardante l'abolizione delle scale mobili anomale nei trattamenti pensionistici e su quello concernente la garanzia, per il 1978-1979, della continuità delle prestazioni relative alle assicurazioni sociali a favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi a validità prorogata.

Per quanto riguarda il primo punto — e cioè l'abolizione delle scale mobili anomale in materia pensionistica — debbo preliminarmente ricordare che l'intervento in questa materia è stato sollecitato non solo dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, ma anche dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla « giungla retributiva » che, nel rilevare l'esistenza in questo campo di congegni atipici di scala mobile che si discostano dal sistema previsto dalla legge n. 160 del 1975 per l'assicurazione generale obbligatoria, ha sottolineato la necessità di pervenire ad una progressiva unificazione dei trattamenti

pensionistici dei lavoratori, unificazione che deve riguardare, oltre alla perequazione automatica, anche l'età pensionabile ed i requisiti di contribuzione ed assicurazione prescritti per il diritto alla pensione.

La norma sull'abolizione delle scale mobili anomale riguarda sia gestioni previdenziali che erogano trattamenti sostitutivi di quello dell'assicurazione generale obbligatoria, come ad esempio le gestioni degli elettrici, dei telefoni, dei dirigenti di aziende industriali, degli addetti ai trasporti, dei giornalisti, del personale di volo, sia le gestioni pensionistiche per i lavoratori già dipendenti da aziende a suo tempo esonerate dall'assicurazione obbligatoria, nonché le gestioni che erogano trattamenti integrativi dell'assicurazione stessa.

Si tratta, in sostanza, di gestioni che prevedono attualmente una varietà di meccanismi per la perequazione automatica delle pensioni da cui derivano, in dipendenza della lievitazione del costo della vita, aumenti differenziati.

Questo processo di armonizzazione nel campo delle scale mobili anomale — come è già stato evidenziato nel corso del dibattito — consentirà di realizzare nell'ambito delle gestioni non comprese nell'INPS economie che, per il 1978, si possono calcolare intorno ai 33 miliardi di lire. In alcune gestioni, per altro, l'adozione del congegno di scala mobile operante nell'assicurazione generale obbligatoria — che viene appunto generalizzato — richiederà alcuni ritocchi migliorativi dei trattamenti pensionistici, con un maggiore onere di circa 13 miliardi. Dalla somma algebrica delle due situazioni (come evidenziato dalla tabella riportata nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione) si otterrà pertanto il prossimo anno un'economia di circa 20 miliardi di lire. Tale economia, a seguito degli emendamenti proposti dalla Commissione in materia di perequazione automatica delle pensioni, subirà una lievitazione: intendo riferirmi in particolare all'emendamento che estende alle altre gestioni pensionistiche interessate — ai soli fini del calcolo della scala mobile — il tetto massimo previsto

al riguardo nell'assicurazione generale obbligatoria.

Come ha ricordato poc'anzi il relatore, su questo punto non sono mancati anche sulla stampa richiami preoccupati ed inviti a rinviare l'allineamento alla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria. Il Governo, pur comprendendo la posizione degli interessati che hanno fruito fino ad oggi di una normativa più favorevole, non ritiene che la richiesta di rinvio possa essere accolta, e non solo per motivi di natura meramente ragionieristica. Si tratta, infatti, dell'adozione della disciplina già operante in un fondo speciale: quello dei telefonici. Un allineamento degli altri fondi sostitutivi a tale disciplina rientra pertanto nello spirito del provvedimento d'urgenza che oggi è all'esame della Camera. In sostanza, non si tratta di sterilizzare totalmente la scala mobile nei confronti delle alte pensioni — quelle, per intenderci, superiori alle 840 mila lire mensili per 13 mensilità — ma di applicare ai titolari di questi trattamenti un congegno che assicuri in ogni caso per scala mobile un miglioramento pari a quello spettante al titolare di una pensione di lire 840 mila mensili. Colui il quale percepirà, ad esempio, una pensione di un milione e mezzo di lire mensili, avrà per scala mobile lo stesso miglioramento che spetterà al pensionato con 840 mila lire mensili; avrà, cioè, un miglioramento fisso, pari all'aumento dei punti di contingenza scattati, identico per tutti i pensionati, ed un aumento in percentuale calcolato sulla fascia di lire 840 mila mensili.

Se il congegno proposto avesse operato nel 1978, il miglioramento sarebbe stato di lire 108 mila mensili, e cioè 72 mila lire per la parte in percentuale (nove per cento su 840 mila lire) e trentasei mila lire per i punti di contingenza. Non si tratta, come è evidente, di un aumento trascurabile, né si può quindi parlare di blocco della scala mobile.

Il Governo è, pertanto, pienamente favorevole all'emendamento approvato dalla Commissione in questa materia e non può che confermare quanto il relatore ha detto anche sulle motivazioni sociali, e non

meramente ragionieristiche, che sono alla base di questo emendamento.

Il miglioramento che dall'estensione del congegno di scala mobile deriverà a tali trattamenti pensionistici è stato oggetto di discussione, ritenendosi da alcuni che fosse possibile estendere il congegno operante nell'assicurazione generale obbligatoria solo in misura parziale e in modo da non consentire con la sua applicazione ulteriori miglioramenti economici a carico di quelle fasce di pensionati che trarrebbero appunto vantaggio dall'abbandono del sistema anomalo di perequazione automatica.

Il discorso è stato poi allargato all'esame del sistema di perequazione automatica delle pensioni, previsto dall'articolo 10 della legge n. 160 del 1975, proprio per gli effetti che esso determina nella fascia di pensioni compresa fra quelle di importo minimo e quelle di importo pari a 350 mila lire mensili.

Non so fino a che punto sia opportuno un approfondimento tecnico degli effetti di detto congegno, in quanto, ciò facendo, allargheremmo l'esame ad un tema di carattere generale, che forse non può essere affrontato nell'attuale momento. D'altra parte, il discorso sul sistema di scala mobile in materia di trattamenti pensionistici, modificato con la legge numero 160 del 1975, a seguito del collegamento delle pensioni alla dinamica salariale, non può essere dissociato dall'esame di tutti gli altri temi che in questo campo devono essere affrontati d'intesa con le parti sociali, nel quadro del risanamento delle gestioni, al fine di rivedere insieme quelle norme che, alla prova concreta dei fatti, dovessero rivelarsi incompatibili con una fisiologica funzionalità del sistema, di cui nell'interesse dei lavoratori deve essere garantita la sopravvivenza.

In questo contesto rientrano anche il problema della nuova disciplina dell'invalidità pensionabile, la cui soluzione avevamo concordato anche con le forze sociali ed il cui provvedimento non è stato sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri per la crisi ministeriale sopravvenuta,

e quello dei cumuli di più trattamenti pensionistici o dei trattamenti pensionistici con le retribuzioni, nonché tutti gli altri problemi sui quali è stata richiamata in questi ultimi mesi l'attenzione della pubblica opinione.

Voglio ricordare, a questo proposito, al collega Robaldo che il problema della ricongiunzione dei periodi contributivi era all'esame del Senato, ed era stata trovata una soluzione tra le varie iniziative legislative parlamentari e la posizione del Governo. Pertanto, se l'esame non fosse stato interrotto, probabilmente, dopo che il testo era stato approvato dalla Commissione competente del Senato, esso sarebbe stato portato in aula. Voglio dire che vi sono problemi per i quali già era in corso un esame in sede parlamentare, sia alla Camera sia al Senato, e sui quali il Governo, in accordo anche con le organizzazioni sindacali, si era dato una tabella di marcia che certamente non sarebbe stata disattesa.

Come dicevo, vi sono altri problemi sui quali è stata richiamata in questi ultimi mesi l'attenzione della pubblica opinione, e in ordine ai quali sia le conclusioni dell'inchiesta parlamentare sulla « giungla retributiva », sia il più generale dibattito della stampa hanno richiesto e richiedono un intervento non più differibile del legislatore. Come si vede, si tratta di problemi gravi che toccano direttamente gli interessi dei lavoratori. Non possono quindi essere risolti nel momento in cui viene adottato un provvedimento di urgenza, di portata limitata, rivolto soltanto ad eliminare nel settore pensionistico, così come è stato fatto lo scorso anno per le retribuzioni, i congegni anomali di scala mobile.

Desidero quindi ribadire che il provvedimento non esaurisce le esigenze di ulteriori interventi in materia pensionistica, interventi che dovranno essere effettuati dopo che sull'intera materia sia stato raggiunto, tra le forze politiche e le organizzazioni sindacali interessate, il necessario punto di incontro in ordine ai limiti dell'intervento ed ai tempi e ai modi per la sua realizzazione.

La proroga per il 1978 e il 1979 delle prestazioni delle assicurazioni sociali gestite dall'INPS e dall'INAM a favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi a validità prorogata costituisce un intervento che non poteva, allo stato, non essere effettuato. La Camera non ignora la situazione nel settore e il fatto che, allorquando, a suo tempo, la Commissione lavoro del Senato approvò la legge n. 37 del 16 febbraio 1977, contenente miglioramenti alle prestazioni previdenziali nel settore agricolo, venne accolto dal Governo un ordine del giorno, approvato all'unanimità, con il quale si impegnava quest'ultimo ad evitare il ricorso ad ulteriori proroghe degli elenchi ed a presentare al Parlamento un disegno di legge per il riordinamento del sistema di accertamento e di riscossione dei contributi agricoli unificati e di accertamento dei lavoratori che garantisce in particolare l'esatta corrispondenza tra giornate accertate agli effetti contributivi e diritto alle prestazioni. Con lo stesso ordine del giorno veniva anche espresso l'auspicio che l'iniziativa del Governo corrispondesse all'esigenza di qualificare la previdenza in agricoltura, realizzando un suo progressivo avvicinamento alle prestazioni vigenti nel settore produttivo extragricolo, e tenesse nel dovuto conto anche la necessità di ridurre progressivamente lo squilibrio esistente tra le entrate contributive e l'entità delle somme erogate per prestazioni assistenziali e previdenziali.

Tenendo conto di questo ordine del giorno, il Governo ha ritenuto di operare in una duplice direzione assicurando, da una parte, anche per il 1978 e il 1979, il godimento delle prestazioni ai lavoratori interessati e introducendo nuovi criteri volti a garantire le prestazioni solamente ai lavoratori che effettivamente prestino la loro opera nel settore agricolo. Era stata prevista quindi l'esclusione dalle prestazioni per l'anno 1979 dei lavoratori che godono del trattamento pensionistico che siano emigrati e compiano all'estero la maggioranza del lavoro annuo, o che siano comunque occupati in forma prevalente in altri settori. Dall'altra parte, il Go-

verno ha ritenuto di avviare attraverso un disegno di legge, che è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella stessa data del 30 dicembre 1977, e la cui presentazione dovrebbe essere imminente, la riforma della previdenza nel settore agricolo.

Per quanto riguarda il primo punto, cioè la proroga delle prestazioni per gli iscritti negli elenchi bloccati, la Commissione ha ritenuto di modificare la formulazione dell'articolo 9, subordinando la erogazione delle prestazioni ad un particolare accertamento da parte delle commissioni locali previste dalla legge n. 83 del 1970. So che oggi la Commissione vuole modificare il proprio atteggiamento con emendamenti che tendono a ripristinare il testo originario del Governo. Di fronte a questa modifica di un atteggiamento che in Commissione era stato concordato, anche con la mediazione del Governo, il Governo stesso si rimetterà al giudizio dell'Assemblea.

La scelta del Governo, di assicurare per altri due anni l'erogazione delle prestazioni a coloro i quali attualmente ne godono in quanto iscritti negli elenchi bloccati, è stata quindi necessitata dalla esigenza di avviare con gradualità il superamento degli elenchi a validità prorogata, nella certezza che la complessa normativa che regola la previdenza in agricoltura potrà essere definita con idonei strumenti legislativi. Dovranno poi essere introdotte le necessarie modifiche alle norme sul collocamento, in modo da assicurare che gli elenchi di rilevamento rappresentino l'effettiva realtà dell'occupazione nelle campagne.

Per quanto riguarda il secondo punto, cioè l'avviamento della riforma della previdenza nel settore agricolo, come ho poc'anzi ricordato, il disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri e ne è prossima la presentazione. Tale riforma dovrebbe tendere a conseguire una diversa modalità di accertamento in materia di prestazioni lavorative, nell'intento di evitare il perdurare del fenomeno, purtroppo esteso, della presenza di soggetti la cui attività di lavoro in agricol-

tura viene rilevata soprattutto ai fini delle assicurazioni sociali.

Si pone quindi l'esigenza sia di adottare, con opportuni adattamenti anche nel settore agricolo, quei mezzi di registrazione aziendale già esistenti nel settore industriale, sia di intensificare i necessari riscontri tra i dati concernenti gli avviamenti al lavoro e le comunicazioni ai fini previdenziali.

Il provvedimento prevede, quindi, meccanismi tali da determinare un avvicinamento delle prestazioni del settore agricolo a quelle degli altri settori produttivi, come ad esempio la determinazione dei contributi e delle prestazioni per alcune categorie di lavoratori agricoli, salariati fissi e categorie similari, sull'effettiva retribuzione anziché sui salari medi, come avviene per il settore non agricolo.

Quanto ho detto spiega l'esigenza di adottare contemporaneamente sia il provvedimento di urgenza contenente la proroga del godimento delle prestazioni a favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi bloccati, sia il disegno di legge di riforma cui ho accennato, al fine di creare le premesse per l'eliminazione delle distorsioni e degli abusi che hanno dato luogo alle situazioni anomale esistenti sia negli elenchi bloccati, sia — come diceva il collega Ianniello — negli elenchi di rilevamento. La proroga prevista dall'articolo 9 del decreto-legge non costituisce quindi — intendo nuovamente sottolinearlo — una scelta da interpretare come rinuncia o accantonamento di idonee soluzioni legislative, ma rappresenta invece una decisione necessaria in attesa di una nuova disciplina della materia. Ecco perché tale norma, anche se può sembrare per alcune situazioni eccessivamente rigorosa, è diretta ad evitare eventuali eccessive rigidità e deve essere vista nel contesto di tutto il provvedimento.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
SCALFARO

ANSELMINI TINA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri

nel dicembre scorso costituisce quindi un momento importante, anche se non risolutivo, di questo iter.

Rispetto al testo del decreto-legge, la Commissione ha proposto che l'erogazione delle prestazioni sia subordinata all'effettivo svolgimento di lavoro dipendente nel settore agricolo, accertato dalle commissioni locali previste dalla legge n. 83 dle 1970.

Ho già detto che lo spirito del provvedimento è quello di escludere dal godimento delle prestazioni quei soggetti che siano in qualche modo già protetti dal punto di vista delle assicurazioni sociali, perché pensionati o perché occupati in altre attività, oppure perché svolgenti prevalente attività lavorativa all'estero, ovviamente a carattere permanente e non transitorio. In questo caso, dobbiamo essere attenti: preferisco parlare di prevalente attività all'estero, perché è chiaro che non possiamo parlare di una emigrazione che per legge dobbiamo definire transitoria o permanente. Chi emigra spera sempre di poter tornare e quindi è, quando parte, un emigrato transitorio. Ma se noi volessimo introdurre questo elemento della emigrazione transitoria o permanente come caratterizzante e specifico per l'applicazione della normativa, introdurremmo un contenzioso che ricreerebbe tutte quelle situazioni di anomalia e di abuso che cerchiamo di correggere con la norma in esame.

Dato il carattere della normativa in esame, il Governo si rimette alle conclusioni cui l'Assemblea riterrà di pervenire, ribadendo il suo convincimento che l'esclusione dal godimento delle prestazioni dei soggetti ora ricordati rappresenterebbe l'inizio, sia pure graduale, di un processo non più rinviabile di revisione e di verifica in ordine al mantenimento, oltre ogni ragionevole limite, di un criterio esclusivamente assistenziale in questo campo, che non possiamo ignorare sia per quanto riguarda questa materia, sia per quella della invalidità pensionabile, specialmente per alcune particolari situazioni che debbono essere valutate in sede

assistenziale. Inoltre, non possiamo più continuare a sanare le gestioni previdenziali.

Per quanto concerne la proposta di interpretazione autentica della norma riguardante il pagamento dei contributi in materia di assegni familiari nel periodo in cui operava ancora il massimale giornaliero di retribuzione, il problema è già stato affrontato nella passata legislatura nel corso della discussione del disegno di legge concernente norme per la riscossione unificata dei contributi e per la ristrutturazione dell'INPS. In tale occasione la Commissione lavoro propose un proprio emendamento che non fu approvato dall'Assemblea, in quanto l'intero disegno di legge fu accantonato.

Il Governo si rimette, quindi, all'Assemblea su questo punto, nella considerazione che l'approvazione della norma porrà fine ad una situazione di incertezza interpretativa, che ha dato luogo ad un enorme contenzioso.

Vorrei ora soffermarmi, onorevoli colleghi, sui problemi sollevati relativamente agli articoli 7 e 8 del decreto-legge, di cui la Commissione ha proposto la soppressione: si tratta di problemi in ordine ai quali la discussione si è qui rinnovata. Mentre respingo l'interpretazione che in questa materia si è data al comportamento del Governo, ritenendo che le norme introdotte non siano né frutto di disinvoltura, né siano una mostruosità, voglio ricordare che l'articolo 7 era stato ritenuto opportuno dal Governo al fine di eliminare, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo, talune incertezze interpretative sorte circa la norma contenuta nell'articolo 12, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, che ha disposto l'estensione delle agevolazioni fiscali, di cui alla legge del 1952, anche ai territori al di sotto dei 700 metri, dichiarati montani.

Poiché la legge del 1952 prevedeva anche l'esenzione dai contributi assicurativi, è sorto il problema se la legge del 1971 debba intendersi estesa ai contributi previdenziali non menzionati dall'artico-

lo 12 della legge stessa. Pertanto, tale articolo ha dato luogo a numerose controversie amministrative e giurisdizionali, che hanno determinato difficoltà nella regolare riscossione dei contributi previdenziali del settore agricolo, che sono stati assimilati alle imposte da una sentenza della Corte di cassazione.

Poiché l'orientamento non può dirsi ancora consolidato nel senso di tale assimilazione, è parsa opportuna l'emana-zione di una norma (contenuta nell'articolo 7 del decreto-legge) allo scopo di chiarire che l'estensione delle agevolazioni fiscali, disposte dal citato articolo 12 della legge del 1971, riguarda soltanto le imposte e non i contributi previdenziali, relativamente ai territori al di sotto dei 700 metri, ferma restando la totale esenzione dei contributi medesimi per i territori situati ad altitudine superiore. Nel contempo, con l'articolo 8 è stata prevista una riduzione dei contributi agricoli per i territori montani al di sotto dei 700 metri.

Sulle conseguenze della soppressione degli articoli 7 ed 8 del provvedimento non si può non richiamare l'attenzione della Camera. Il Governo ritiene che gli articoli 7 ed 8 del provvedimento debbano essere ripristinati, nella convinzione che questa materia dovrà avere certamente una sua globale e puntuale precisazione nella legge che riguarda la montagna. Ricordo, d'altra parte, che ciò non è espressione di insensibilità da parte del Governo. Qui si è ricordato anche il recente provvedimento di fiscalizzazione degli oneri sociali all'industria: voglio ricordare agli onorevoli colleghi che ogni anno lo Stato copre un passivo di 2.400 miliardi per il settore dell'agricoltura e che in questi giorni, quando abbiamo discusso il modo per risanare il *deficit* dei lavoratori autonomi, mentre per gli artigiani e i commercianti si è trovata una soluzione che vedrà le categorie interessate, in un arco di tempo ragionevole, avviare un processo di normalizzazione, si è anche convenuto, d'accordo con le parti sociali, che i 13 mila miliardi di *deficit*, per la gestione dei coltivatori di-

retti, non possono che essere assunti dallo Stato.

Non si può quindi, in questo caso, far riferimento ad un provvedimento come quello della fiscalizzazione, quasi il Governo non si fosse fatto carico, giustamente, di tutta la realtà del mondo contadino. Il Governo è tuttavia disponibile a sentire e ad accogliere eventuali proposte, che non intacchino però la sostanza delle misure adottate nel decreto-legge riguardanti soprattutto la chiusura, l'eliminazione di ogni situazione di incertezza per quanto riguarda il passato.

Nel ringraziare ancora quanti sono intervenuti nella discussione e, in particolare, il relatore per il contributo dato all'approfondimento della materia, esprimo la fiducia che la Camera vorrà approvare il disegno di legge di conversione del decreto-legge, n. 942 con le modifiche già introdotte dalla Commissione e con le altre prospettate nel corso del presente dibattito. Tali modifiche, d'altra parte, sono coerenti con la linea, sulla quale tutte le forze politiche concordano, volta a pervenire al più presto ad un riordinamento dell'intera materia (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo della Commissione. Se ne dia lettura.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN,
Segretario, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, concernente provvedimenti in materia previdenziale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, le parole: di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, *sono sostituite dalle parole:* di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

All'articolo 1, primo comma, le parole: in esecuzione dell'articolo 10 della leg-

ge 3 giugno 1975, n. 160, *sono sostituite dalle parole:* in esecuzione degli articoli 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

All'articolo 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

A decorrere dal 1° gennaio 1979 dall'applicazione dell'aumento in percentuale di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, non può derivare per le pensioni di cui al presente articolo un incremento superiore a quello che si ottiene applicando l'aumento percentuale stesso all'importo determinato mediante l'applicazione della misura massima della percentuale di commisurazione prevista dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al limite massimo della retribuzione che può essere presa in considerazione per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, a norma degli articoli 26 e 27 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Dopo l'articolo 2 del decreto-legge è aggiunto il seguente:

ART. 2-bis.

Per i periodi di paga scaduti anteriormente a quello in corso alla data del 1° gennaio 1974, l'obbligo del versamento dei contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari e alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, per il personale la cui retribuzione sia calcolata in relazione alle ore di lavoro compiute, si considera assolto, in caso di orario di lavoro settimanale distribuito in numero di giornate inferiore a sei, quando i contributi stessi risultino versati, sulla base della retribuzione di fatto giornaliera ed entro il limite del relativo massimale, per il numero delle giornate effettivamente

lavorate, fermi restando i criteri di determinazione della retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'articolo 3 del decreto-legge è sostituito dal seguente:

I miglioramenti previdenziali di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, si applicano anche alle prestazioni poste in pagamento nell'anno 1977 sulla base delle risultanze degli elenchi nominativi dell'anno precedente.

I periodi di godimento del trattamento previsto dall'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste.

All'articolo 4 del decreto-legge, al primo comma, sono soppresse le parole: un massimo di.

All'articolo 4 del decreto-legge, al secondo comma, dopo la parola: malattie, è aggiunta la parola: e.

Gli articoli 7 e 8 del decreto-legge sono soppressi.

All'articolo 9 del decreto-legge, il secondo comma è sostituito dal seguente:

L'erogazione delle prestazioni di cui al precedente comma per l'anno 1979 è subordinata all'accertamento da parte della commissione comunale per la manodopera agricola di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, la quale, verificata l'effettiva attività svolta dal singolo lavoratore nel settore agricolo, con particolare riferimento a quanti risultassero emigrati in via permanente, titolari di trattamenti pensionistici ovvero occupati prevalentemente in altri settori produttivi, ne dia espressa conferma sulle domande degli interessati richiedenti.

Dopo l'articolo 9 del decreto-legge, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

L'assicurazione di malattia di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, è obbligatoria anche nei confronti degli agenti di assicurazione.

Per i soggetti di cui al comma precedente che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già iscritti negli elenchi nominativi di cui all'articolo 6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, l'iscrizione stessa si considera valida a tutti gli effetti dalla data in cui è avvenuta.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti che abbiano iniziato l'attività successivamente all'entrata in vigore della legge 3 giugno 1975, n. 160, possono chiedere la regolarizzazione della posizione contributiva per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, per i periodi per i quali non sia intervenuta la prescrizione di cui all'articolo 11 della legge medesima.

La regolarizzazione è effettuata, con onere a totale carico degli interessati, mediante il versamento dei contributi maggiorati degli interessi compensativi al tasso legale ».

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti presentati si riferiscono agli articoli del decreto-legge nel testo modificato dalla Commissione.

Si dia pertanto lettura degli articoli del decreto-legge cui sono stati presentati emendamenti.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN,
Segretario, legge:

ART. 1.

« A tutte le pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipen-

denti, o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, nonché alle pensioni erogate dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), è estesa, in sostituzione di quella vigente per ciascun trattamento, la normativa della perequazione automatica delle pensioni del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160; dal 1° gennaio 1978 alle dette pensioni, in esecuzione dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano, per la perequazione automatica, gli aumenti previsti dal decreto ministeriale 20 ottobre 1977.

In sede di prima applicazione:

gli aumenti spettano anche alle pensioni di cui al primo comma liquidate nel primo semestre del 1977, qualora tale effetto sia già previsto dalla disciplina in vigore nei rispettivi ordinamenti;

relativamente ai lavoratori iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale energia elettrica (ENEL) e dalle aziende elettriche private, l'aumento delle pensioni derivante dall'applicazione del presente articolo assorbe e sostituisce, fino a concorrenza, gli aumenti delle pensioni maturate con decorrenza 1° luglio 1977 in dipendenza dell'applicazione dell'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079.

Dalle disposizioni di cui ai commi precedenti sono esclusi i trattamenti di pensione ai quali si applica la disciplina contenuta nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, concernente il collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni, nonché i trattamenti di pensione previsti dall'articolo 14, secondo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Nulla è innovato per quanto concerne i limiti massimi previsti dalle discipline in vigore ai fini del calcolo degli aumenti per perequazione automatica delle pensioni ».

ART. 2.

« Le maggiorazioni comunque denominate per carichi familiari delle pensioni

erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero nonché dalle gestioni pensionistiche dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dalle gestioni pensionistiche obbligatorie dei liberi professionisti, liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1978, non possono superare le misure degli assegni familiari corrisposti per dodici mensilità ai lavoratori dell'industria.

I titolari di pensione a carico delle gestioni anzidette i quali fruiscano di quote di maggiorazione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1978, di importo più elevato, mantengono il maggior trattamento fino a totale assorbimento della parte eccedente la misura stabilita al comma precedente in occasione di aumenti a qualsiasi titolo delle pensioni o della misura delle quote di maggiorazione a cominciare dagli aumenti dovuti dal 1° gennaio 1978 ».

Art. 5.

« A decorrere dal primo giorno successivo al semestre posteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati le lettere f) e g) del primo comma dell'articolo 5, il settimo comma dell'articolo 7, gli articoli 12 e 15 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, recante modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale di energia elettrica e dalle aziende elettriche private.

A decorrere dalla data anzidetta il secondo comma dell'articolo 5 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, è sostituito dal seguente:

« Per il conseguimento del diritto a pensione e per il relativo computo, la frazione dell'ultimo anno non viene valutata se inferiore a 6 mesi, e valutata invece nella misura di un anno se pari o superiore a 6 mesi. ».

ART. 9.

« Ai braccianti agricoli e categorie assimilate iscritti al 31 dicembre 1977 negli elenchi nominativi di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, spettano — sulla base del numero di giornate ad essi attribuite nell'elenco — le prestazioni delle assicurazioni gestite dall'INPS e dall'assicurazione obbligatoria contro le malattie con riferimento agli anni 1978 e 1979.

L'erogazione delle prestazioni di cui al precedente comma per l'anno 1979 è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che il lavoratore non goda di trattamento pensionistico, non sia emigrato, ovvero occupato in altro settore produttivo in forma prevalente ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 1, sostituire le parole: A tutte le pensioni, con le seguenti: Alle pensioni.

1. 4.

Dopo il primo comma dell'articolo 1, inserire il seguente:

L'importo della perequazione automatica di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, non può superare, per i trattamenti minimi delle singole gestioni pensionistiche, quello calcolato in base all'articolo 10 della legge stessa.

1. 5.

Al quarto comma dell'articolo 1, sostituire le parole: Nulla è innovato per quanto concerne, con le seguenti: Per l'anno 1978 restano fermi.

1. 6.

Al sesto comma dell'articolo 1, sostituire le parole: e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, con le seguenti: dei lavoratori dipendenti.

1. 7.

Dopo il secondo comma dell'articolo 2, aggiungere il seguente:

A decorrere dal 1° gennaio 1978 le norme vigenti per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti in materia di maggiorazioni per carichi familiari si applicano a tutti i trattamenti pensionistici indicati nell'articolo 1, primo comma, del presente decreto-legge.

2. 1.

L'onorevole relatore intende svolgerli ?

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente articolo 6-bis:

Ripristinare gli articoli 7 e 8 del decreto-legge.

6. 01.

Onorevole ministro ?

ANSELMI TINA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ritengo di avere già illustrato questo emendamento in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento del Governo 6. 01, tendente a ripristinare gli articoli 7 e 8 del decreto-legge, sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Nei territori montani delimitati dalle regioni ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, i contributi unificati in agricoltura sono dovuti per il 20 per cento ad iniziare dal 1° gennaio 1978.

0. 6. 01. 1. PICCOLI FLAMINIO, PEZZATI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 1, dopo le parole: l'esclusione o l'esonero, aggiungere le seguenti: fatta eccezione delle gestioni del settore credito.

1. 1. BOFFARDI INES, PEZZATI.

Al terzo comma dell'articolo 1, aggiungere le parole:

A partire dalla stessa data del 1° gennaio 1978, l'importo annuo delle pensioni delle gestioni previdenziali di cui al comma precedente, sia dirette che indirette e di reversibilità, in nessun caso può essere inferiore alla misura del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.

1. 2. BOFFARDI INES, MAROLI.

All'articolo 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono aggiunte sei classi di contribuzioni in modo che alla 46ª classe corrisponda una retribuzione mensile pari al doppio della 40ª classe. Il limite massimo di ciascuna delle classi aggiunte è pari ad un sesto della differenza tra il limite massimo della 40ª classe e quello della 46ª.

In dipendenza delle disposizioni di cui al comma precedente, la tabella C, allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è integrata con ulteriori sei importi risultanti dal valore intermedio tra il minimo ed il massimo delle classi comprese tra la 40ª e la 46ª.

1. 3. BOFFARDI INES, FIORET, PISICCHIO,
MAROLI, BASSETTI, TESINI ARI-
STIDE.

L'onorevole Ines Boffardi ha facoltà di svolgerli.

BOFFARDI INES. Le considerazioni a giustificazione della proposta esclusione dei fondi di previdenza del settore credito dalla disciplina dell'articolo 1 del decreto-legge sono le seguenti: gli statuti, che disciplinano la vita dei fondi di previdenza esonerati del settore credito, prevedono meccanismi di adeguamento delle pensioni in relazione alla variazione della retribuzione del personale in servizio; tali retribuzioni variano dal 1° febbraio 1977 per effetto di scale mobili a punto fisso e non più in via percentuale, cui si aggiungono ovviamente le variazioni contrattuali. Dobbiamo tenere presente che queste ultime sono state ottenute nel settore del credito, sin dal 1964, sempre in cifra fissa, ed è da ritenere che ciò avverrà anche per il futuro. Al contrario, le variazioni delle retribuzioni minime dell'industria, prese a base del calcolo degli aumenti delle pensioni INPS, stanno subendo lievitazioni percentualmente assai elevate in ragione della base di partenza più bassa. Pertanto, le variazioni delle pensioni corrisposte dai suddetti fondi di previdenza, per effetto delle variazioni del costo della vita, sono già in cifra fissa, mentre con il meccanismo previsto dall'attuale decreto-legge si viene ad aggiungere al suddetto aumento in cifra fissa un ulteriore aumento percentuale determinato per il 1978 nel 9,2 per cento, che privilegia, in particolare, le pensioni più elevate: ed è proprio questo che mi ha spinto a presentare l'emendamento 1. 1.

Conseguenza diretta della normativa attuale sarebbe infatti il pagamento, entro pochi anni, di pensioni più elevate delle retribuzioni corrisposte al personale in servizio di pari grado. Infine, la gestione finanziaria dei fondi, rapportata da sempre alle variazioni retributive del settore del credito, verrebbe ad essere sconvolta erogando aumenti di pensioni che crescono con una dinamica superiore a quella degli stipendi, sui quali, a norma di statuto, sono commisurate le contribuzioni.

Faccio presente, inoltre, che l'emendamento che abbiamo introdotto in Commissione, aggiungendo un comma all'articolo 1 del decreto-legge, eliminerebbe solo

parzialmente gli effetti distorsivi del provvedimento, se questo venisse approvato nel testo attuale. In questa ipotesi si potrebbero inoltre avere aumenti erogati due volte per lo stesso motivo — scala mobile già corrisposta per il 1977 — e per lo stesso periodo, creando conseguentemente ingiustificati vantaggi.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 2, desidero ricordare che nel 1968, all'epoca in cui fu introdotto il sistema di calcolo della pensione sulla base dell'ultima retribuzione, veniva ampliato il numero delle classi di ritribuzione, previste in precedenza dalla legge n. 903, del 1965, portando il limite massimo delle classi di retribuzione da lire 600 mila a lire 1 milione mensili.

L'incremento venne giustificato dalla particolare incidenza che le classi di contribuzioni venivano ad avere, essendo divenute il punto di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile. Poiché i contributi vengono corrisposti — indipendentemente dalle classi di contribuzione che sono utili solo ai fini della retribuzione pensionabile — su tutta la retribuzione percepita dal lavoratore, si verifica che, mentre il lavoratore stesso, e per la sua parte il datore di lavoro, corrispondono contributi su tutta la retribuzione, solo una parte di essa viene considerata utile ai fini del calcolo della pensione.

Questo stato di cose, onorevoli colleghi, mentre nel 1968 aveva modesto rilievo, tenendo conto della situazione retributiva dell'epoca, è divenuto sempre più insostenibile con la svalutazione in atto negli ultimi anni, che ha solo apparentemente aumentato le retribuzioni, mentre è rimasto fermo il massimale pensionabile.

La illegittimità sotto il profilo costituzionale di quella norma (a parità di oneri contributivi tra lavoratori, non corrisponde parità di trattamento pensionistico) si è appalesata, in questa situazione, in tutta la sua evidenza. La sperequazione è confermata dal fatto (e richiamo particolarmente l'attenzione dei colleghi su questo problema che è inerente a ciò che discutiamo e che risolveremo quando potre-

mo) che coloro i quali sono stati collocati in pensione nel 1968 hanno fruito di tutti gli aumenti del trattamento pensionistico collegati all'applicazione delle norme sulla perequazione automatica, e si trovano quindi a fruire di un trattamento pensionistico superiore a quello di chi oggi liquida la pensione pur avendo una retribuzione più alta.

L'emendamento 1. 2, dunque, mira ad ottenere l'equiparazione del trattamento minimo pensionistico del fondo di previdenza ex imposte di consumo a quello vigente nella assicurazione generale obbligatoria.

Il problema, onorevoli colleghi, va visto e approfondito nel suo duplice aspetto, quello della piena rispondenza dell'emendamento alle finalità del decreto-legge n. 942, con il quale si compie un primo importante passo verso l'obiettivo di un sistema pensionistico socialmente più equo, e l'altro, non certo trascurabile, della irrilevanza dell'onere.

Quanto al primo aspetto, è opportuno ricordare che il decreto-legge prevede, tra l'altro, l'estensione del sistema di perequazione automatica delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria a quelle forme di previdenza — nell'ambito dell'INPS — sostitutive dell'obbligatoria, siano esse inferiori, uguali o superiori al minimo di quest'ultima, con l'applicazione degli articoli 9 e 10 della legge n. 160 del 1975; l'estensione della misura degli assegni familiari degli operai dell'industria alle maggiorazioni, comunque denominate, per carichi familiari delle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria.

Tali norme vengono emanate allo scopo di assicurare ai pensionati dei fondi speciali un trattamento conforme a quello dell'assicurazione obbligatoria sia per quanto riguarda le pensioni sia gli assegni familiari, nonché un miglior trattamento alle pensioni più basse ma d'importo superiore al minimo.

Per l'attuazione di questa operazione si accollano alle gestioni oneri non indifferenti, specie se si tiene conto delle si-

tuazioni finanziarie delle stesse come si ricava dallo stesso prospetto allegato alla relazione che accompagna il disegno di legge in esame.

Riguardo al secondo aspetto del problema, mi si consenta rilevare che per assicurare ai 664 pensionati delle ex imposte di consumo pensioni minime pari a quelle vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, occorrono poco più di trenta milioni, mentre per l'estensione della nuova scala mobile ai fondi sostitutivi di quest'ultima occorrono, ad eccezione degli elettrici e del personale di volo, ben 12 miliardi e 700 milioni.

Per l'abolizione delle scale mobili anormale c'è pieno ed incondizionato plauso, ma non vedo proprio come si possa respingere nel contempo un emendamento il cui significato si dovrebbe porre ancor prima di quello della scala mobile. Lo emendamento, per altro, lungi dall'alterare la sostanza e le linee del decreto-legge, lo completa e lo perfeziona eliminando una sperequazione esistente e destinata ad accentuarsi in prosieguo di tempo.

Desidero sottolineare, per una più attenta valutazione prettamente tecnico-assicurativa, che i trattamenti minimi del fondo in questione non si riferiscono mai a brevi periodi contributivi — cosa che si riscontra invece nell'assicurazione generale obbligatoria — ma a periodi di almeno venti anni di ininterrotta contribuzione effettiva, richiesta come requisito minimo per la pensionabilità da parte del fondo. Si tratta di vecchie pensioni liquidate per la prima volta in data anteriore al 1950, la cui misura, nonostante le rivalutazioni operate, non sono state sufficienti, specie per i trattamenti di reversibilità, a far raggiungere il livello della assicurazione generale obbligatoria.

Una nota di chiarimento mi sembra infine opportuna in relazione all'onere qui indicato in 30 milioni di lire, mentre in sede di Commissione lavoro avevamo previsto quello di 97 milioni.

La forte differenza in meno trova ragione nel diverso criterio con il quale, a seguito dell'emendamento all'articolo 1

del decreto-legge introdotto dalla Commissione, si dovrà, in ogni caso, effettuare la perequazione delle pensioni inferiori, alla data del 31 dicembre 1977, alle 79.650 lire per le quali si applicherà infatti lo articolo 9 della legge n. 160, l'aliquota cioè del 28,7 per cento pari all'aumento percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria.

In mancanza di detto emendamento si sarebbe dovuto invece applicare l'articolo 19 della legge n. 153 del 1969 e quindi l'aliquota del 19,5 per cento pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT. In quest'ultimo caso le pensioni minime erogate dal fondo sarebbero salite a 91.776 lire con una differenza in meno, rispetto all'assicurazione generale obbligatoria, di 10.724 lire.

Con l'applicazione dell'articolo 9, invece, la misura delle pensioni minime salirebbe a 98.841 lire, con una differenza in meno rispetto all'assicurazione obbligatoria di sole 3.659 lire mensili. È evidente che più di un fatto economico si tratta di una misura equitativa che cancella una differenza incomprensibile.

Do infine per svolto l'emendamento 1. 3.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma dell'articolo 6, aggiungere il seguente:

A parziale deroga di quanto disposto dal comma precedente, l'abrogazione del settimo comma dell'articolo 7 della legge 23 novembre 1971, n. 1079, è prorogata fino al secondo giorno successivo alla data di collocamento a riposo, nei confronti del personale che cesserà dal servizio fruendo dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

6. 1.

VILLA.

L'onorevole Villa ha facoltà di svolgerlo.

VILLA. Tratterò brevemente di questo emendamento di cui, per altro, ha già

parlato l'onorevole Ianniello nel suo intervento in sede di discussione sulle linee generali. Desidero solo ribadire che il settimo comma dell'articolo 7 della legge n. 1079 del 1971 prevede una particolare maggiorazione ai fini pensionistici per ogni anno di anzianità oltre il massimo influente corrispondente al 35° anno.

Con l'emendamento in questione si propone una parziale deroga all'abrogazione del settimo comma della suddetta legge n. 1079 del 1971, disposta dal primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge in esame. Desidero però in proposito rilevare che il personale incluso negli ultimi contingenti predisposti ai sensi del decreto-legge del luglio 1974, n. 261, che si rifà ai benefici di carriera concessi agli ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, non potrà usufruire della proroga di sei mesi concessa a tutti gli altri dipendenti degli enti statali o pubblici o degli enti locali. Ciò accade per causa indipendente dalla loro volontà, avendo la legge determinato i vari scaglioni attraverso i quali nel tempo questo personale andrà in quiescenza. In questo modo si verrebbe a creare una situazione sperequata ed illogica tra una condizione eccezionale derivante dallo scaglionamento disposto dalla già citata legge e gli effetti negativi che ne deriverebbero qualora si applicasse una decorrenza univoca per tutti i soggetti.

È inoltre evidente la discriminazione che ne seguirebbe tra il personale fortuitamente assegnato ai primi contingenti e quello assegnato sempre fortuitamente agli ultimi. Del resto, desidero rilevare che lo stesso Parlamento ha in precedenza risolto positivamente una situazione analoga riguardante il personale della scuola, e ciò ha fatto con l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 261 del 1974, e con il primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13.

Ho voluto ricordare anche questo precedente legislativo per richiamare gli onorevoli colleghi ad una certa forma di coerenza in maniera che non si determinino non solo discriminazioni tra i vari soggetti previsti dalla legge, ma addirittura non

vengano puniti coloro i quali, non per loro scelta, rimangono più a lungo degli altri al servizio dello Stato o degli enti pubblici.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma dell'articolo 6, aggiungere il seguente:

L'abrogazione del settimo comma dell'articolo 7 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, di cui al comma precedente, non opera nei confronti dei beneficiari dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

6. 2.

IANNIELLO.

L'onorevole Ianniello ha facoltà di svolgerlo.

IANNIELLO. Signor Presidente, l'ho già illustrato in sede di discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma dell'articolo 9, ripristinare il testo del secondo comma del decreto-legge.

9. 2.

BIASINI, ROBALDO.

ROBALDO. Lo diamo per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo comma dell'articolo 9 con il seguente:

L'erogazione delle prestazioni di cui al precedente comma per l'anno 1979 è subordinata ad accertamenti effettuati dalle commissioni locali per la manodopera agricola di cui all'articolo 6 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni, le quali, verificato che il singolo lavoratore ha svolto attività nel settore agricolo, con riferimento a quanti risultano emigrati in via permanente, titolari di trattamenti pensionistici ovvero

occupati prevalentemente in altri settori, ne rilasciano apposita certificazione a richiesta degli interessati.

9. 3. PISICCHIO, BIANCO, LECCISI.

Al secondo comma dell'articolo 9, sostituire le parole: verificata l'effettiva attività svolta dal singolo lavoratore nel settore agricolo, con particolare riferimento, *con le seguenti:* verificato che il singolo lavoratore ha svolto attività nel settore agricolo, con riferimento.

9. 1. PISICCHIO, BIANCO, LECCISI.

L'onorevole Pisicchio ha facoltà di svolgerli.

PISICCHIO. Dal 1963 il Parlamento è stato di volta in volta interessato al problema degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le forze sindacali, in particolare modo, insieme alle forze politiche, hanno dovuto constatare che nelle province meridionali, per effetto della disoccupazione e della insufficienza organica degli organi di controllo della manodopera (gli ispettorati del lavoro e gli uffici di collocamento) non si sono potuti fino a questo momento abolire i cosiddetti elenchi anagrafici bloccati, e si è provveduto così alla loro proroga che è cessata, come è noto, col 31 dicembre 1977.

Indubbiamente, tutta la materia previdenziale e assistenziale nel settore dell'agricoltura necessita di una diversa e organica disciplina, che metta ordine eliminando gli abusi e le ingiustizie ivi esistenti. Per questo, ribadisco l'urgente esigenza di affrontare finalmente con tempestività i problemi della riforma del collocamento e della previdenza agricola, con soluzioni organiche. Intanto, e fino a quando il Parlamento non affronterà nella sua interezza le materie, si è reso necessario provvedere ad assicurare ai lavoratori iscritti negli elenchi prorogati le relative prestazioni attraverso l'articolo 9 del decreto-legge al nostro esame.

Certamente, è una soluzione di ripiego, che auspichiamo di breve durata. Comun-

que, il testo originario dell'articolo 9 del decreto-legge, come è stato giustamente osservato dal relatore in Commissione, ha destato molte perplessità, nel senso che, mentre non si prevede l'abolizione degli elenchi né la riforma a breve termine di tutta la materia, si tenta di introdurre norme altrettanto anomale.

In particolare, nel secondo comma dell'articolo 9 si chiedeva ai pensionati, agli emigrati anche stagionali e agli altri soggetti che lavorano non prevalentemente in agricoltura una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Meglio sarebbe stato prorogare gli elenchi *sic et simpliciter* a brevissima scadenza, impegnando il Parlamento a varare rapidamente la legge di riordino della previdenza — d'altronde — testè preannunciata dallo stesso ministro, e mettere la parola « fine » alla situazione attuale.

La Commissione, proprio tenendo conto di queste considerazioni e dopo ampia discussione, ha approvato a larghissima maggioranza un emendamento proposto dal relatore e dal Governo, che sostituisce il secondo comma dell'articolo 9. L'emendamento da noi presentato intende solo meglio precisare questo punto, correggere alcuni errori ed eliminare alcune anomalie. Esso, infatti, chiarisce e precisa che gli accertamenti relativi all'attività agricola dei lavoratori devono essere effettuati dalle commissioni locali per la manodopera agricola di cui all'articolo 6 (e non 7) della legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni; e che la certificazione di tali attività non va fatta sulle domande, giacché solo in un caso l'interessato presenta domanda, ma attraverso altri atti.

Inoltre, con questa nuova formulazione del secondo comma dell'articolo 9 si valorizza maggiormente l'opera della commissione locale. Perciò, mi è difficile comprendere l'atteggiamento di altre forze politiche che, dopo aver respinto in Commissione un nostro emendamento ed averne approvato uno del relatore e del Governo, oggi chiedono il ripristino del testo originario del decreto-legge. Chiedo

pertanto all'Assemblea di voler approvare gli emendamenti da noi presentati.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 9-bis aggiungere il seguente articolo 9-ter:

I soggetti iscritti negli elenchi nominativi di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, per effetto dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e con decorrenza dall'entrata in vigore della legge stessa, hanno diritto di ottenere la pensione di vecchiaia al raggiungimento della età pensionabile sempre che siano stati iscritti continuativamente negli elenchi medesimi e sempre che possano far valere almeno 5 anni di contribuzione effettiva.

9-bis 0.1 **QUIETI, MAROLI.**

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 9-bis aggiungere il seguente articolo 9-ter:

Nei territori montani delimitati dalle regioni ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, i contributi unificati in agricoltura non sono dovuti dal 1° gennaio 1977. Questa norma vale come interpretazione autentica dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

9-bis 0.2. **BAMBI, MANFREDI MANFREDO, BOFFARDI INES, MAROLI, ZUECH, ZAMBON, PELLIZZARI, CAVIGLIASSO PAOLA, STELLA, CARLOTTO.**

È stato altresì presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 9-bis. 0. 2, sostituire le parole da: dal 1° gennaio 1977 alla fine, con le seguenti: dal 1° gennaio 1978. Per il periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1977 viene concesso sgravio di

pari importo dei ruoli di competenza dei contributi unificati.

0.9-bis.0.2.1 **BAMBI, MANFREDI MANFREDO, BOFFARDI INES, MAROLI, PISICCHIO, ZUECH, ZAMBON, PELLIZZARI, CAVIGLIASSO PAOLA, STELLA, CARLOTTO.**

L'onorevole Bambi ha facoltà di svolgerli.

BAMBI. Le ragioni della presentazione dell'emendamento e del subemendamento verranno meno se sarà accolta la proposta di ripristino degli articoli 7 ed 8. La sostanza delle modifiche che avevo proposto e che ho già avuto modo di illustrare nel corso del mio intervento è da riferirsi soltanto alla ipotesi di abolizione degli articoli in questione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

MANCINI VINCENZO, Relatore. Esprimo innanzitutto parere favorevole allo emendamento del Governo. Mi dichiaro, invece, contrario agli emendamenti Boffardi Ines 1. 1, 1. 2 e 1. 3. Per quanto concerne gli emendamenti Villa 6. 1 e Ianniello 6. 2, esiste in sede di Commissione una disparità di opinioni, per cui ci rimettiamo sostanzialmente all'Assemblea. In ordine al subemendamento Piccoli-Pezzati 0. 6. 01. 1, pur non avendo avuto la possibilità di interpellare la Commissione, ritengo di poter interpretare il parere della stessa affermando che ci si rimette, sostanzialmente, all'Assemblea. Per quanto concerne l'emendamento Biasini 9. 2, il parere della Commissione è a maggioranza favorevole, mentre sull'emendamento Pisicchio 9. 3 è, sempre a maggioranza, contrario. L'emendamento Pisicchio 9. 1 non ha più ragione d'essere, essendo lo stesso assorbito dall'emendamento 9. 3. Esprimo, infine, parere contrario all'emendamento Quietì 9-bis 0. 1, mentre l'emendamento Bambi 9-bis 0. 2, con il relativo subemendamento 0. 9-bis 0. 2. 1, come lo

stesso presentatore ha precisato, sarebbero preclusi da una votazione positiva sull'emendamento del Governo 6. 01.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ANSELMI TINA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi dichiaro favorevole agli emendamenti della Commissione 1. 4 e 1. 5, contraria all'emendamento Boffardi Ines 1. 1, che introduce eccezioni non giustificate, nel momento in cui si generalizza il sistema di scala mobile. Sono contraria anche all'emendamento Boffardi Ines 1. 2, che comporta maggiori oneri. D'altronde, la unificazione dovrebbe riguardare anche le condizioni per godere dei diritti in questione. È argomento che deve essere esaminato in sede di riforma generale. Esprimo parere favorevole agli emendamenti della Commissione 1. 6 ed 1. 7 e parere contrario all'emendamento Boffardi Ines 1. 3, poiché lo stesso comporta maggiori oneri. La materia in questione può, d'altronde, essere esaminata in sede opportuna, non con un decreto-legge che fa riferimento alla spesa pubblica. Ripeto, è solo nella sede opportuna che si può esaminare la possibilità di rendere mobile il « tetto » di retribuzione pensionabile previsto per l'INPS. Sono favorevole all'emendamento della Commissione 2. 1, e mi rimetto all'Assemblea per gli emendamenti Villa 6. 1 e Ianniello 6. 2. Raccomando l'approvazione dell'emendamento del Governo 6. 01, rimettendomi all'Assemblea per quanto concerne il subemendamento Piccoli-Pezzati 0. 6 01. 1, mentre, in merito all'emendamento Biasini 9. 1, non posso che essere favorevole al ripristino del testo del decreto-legge, anche se il Governo aveva accettato, facendola propria, una proposta di mediazione che il relatore aveva presentato in Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento Pisicchio 9. 3, il Governo è contrario, osservando che esso assorbe l'emendamento 9. 1; sono contraria all'emendamento Quieti 9-bis 0. 1; quello Bambi 9-bis 0. 2 sarebbe per altro precluso ove fosse approvato l'emendamento 6. 01. del Gover-

no, come anche il relativo subemendamento 0. 9-bis. 0. 2. 1.

PRESIDENTE. Se sarà ripristinato lo articolo 8, esso risulterà precluso, onorevole ministro, comunque vedremo in quella sede.

Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 1.4 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Ines Boffardi, mantiene il suo emendamento 1. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BOFFARDI INES. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 5 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Ines Boffardi, mantiene il suo emendamento 1. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BOFFARDI INES. La fretta, credo, non ci ha consentito di analizzare bene il contenuto di questo emendamento, che desidero ritirare.

Poiché già in Commissione, nella recente riunione, è stata riconosciuta all'unanimità la validità di questa richiesta, aggiungo solo che si tratta di adeguare delle pensioni minime fruita da dipendenti delle ex imposte di consumo, in numero di 654. L'adeguamento corrisponderebbe a quanto, con questo decreto-legge, vogliamo fare e la spesa non supererebbe i 30 milioni di lire. Ma non voglio, con un voto contrario della Camera, pregiudicare la materia e ritiro questo emendamento auspicando che il Governo si faccia carico della questione ponendo questa categoria di dipendenti, che percepi-

scono minime pensioni, nella condizione di poter fruire di quanto loro spetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 6 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 7 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Ines Boffardi, mantiene il suo emendamento 1. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOFFARDI INES. Ritiro anche questo emendamento, signor Presidente, con la medesima motivazione che ho esposta in precedenza. Mi riservo di presentare in materia un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dovremmo ora votare gli emendamenti Villa 6. 1 e Ianniello 6. 2 per i quali la Commissione ed il Governo si sono rimessi all'Assemblea.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Noberasco. Ne ha facoltà.

NOBERASCO. Devo dire che un certo stupore, per questo atteggiamento da parte del Governo, lo abbiamo: le discussioni in ordine alla questione della legge n. 336 sono molteplici. È una grossa ingiustizia: sappiamo di non aver potuto assolutamente rimediare. Indubbiamente, vi sono delle questioni giuridiche ma queste non mancano mai in una materia del genere.

Quando abbiamo cambiato il sistema, da contributivo a retributivo, abbiamo creato due categorie di pensionati e non

siamo ancora riusciti, ovviamente, a ricondurle ad una unica posizione. Vero è che qui si tratta del fondo elettrici, di persone che hanno deliberatamente scelto i benefici della legge n. 336; per questo fondo vige una norma particolare, che in certe circostanze stabilisce un aumento ulteriore tra l'1 per cento ed il 10 per cento, al massimo.

Noi veniamo a togliere agli ultimi tre scaglioni quell'ulteriore scatto dell'1 per cento, compiendo una piccola ingiustizia: però, tenendo conto della filosofia del provvedimento, che tende a realizzare una più ampia eguaglianza e perequazione su una platea più generale, non riteniamo che si debba fare un'eccezione, che andrebbe a contrastare con il principio che vogliamo affermare e che tra l'altro riguarderebbe una categoria sia pure benemerita ma ristretta di persone. Voteremo quindi contro l'emendamento in esame, condividendo in questo il giudizio che il Comitato pareri della Commissione bilancio ha trasmesso all'Assemblea.

POCHETTI. E quello del ministro, espresso ieri alla radio!

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, sospenda la provocazione! (Si ride).

Dovremmo ora votare gli emendamenti all'articolo 6. Come i colleghi notano, l'emendamento Villa 6. 1 e l'emendamento Ianniello 6. 2 (sui quali Commissione e Governo si rimettono all'Assemblea) sono sostanzialmente identici. Li porrò quindi in votazione congiuntamente, con riserva di coordinamento formale nel caso di approvazione.

Pongo congiuntamente in votazione gli emendamenti Villa 6. 1 e Ianniello 6. 2.

(Sono respinti).

Passiamo all'emendamento 6. 01 del Governo, con il relativo subemendamento Piccoli 0. 6. 01. 1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Riz. Ne ha facoltà.

RIZ. A nostro avviso le zone di montagna non sono solo quelle che si trovano ad altitudine superiore ai 700 metri, bensì quelle dichiarate tali agli effetti della legge che prevede la delimitazione delle comunità montane. Esprimo pertanto al Governo il nostro disappunto per la mancanza di comprensione per i gravi problemi e le difficoltà che travagliano l'agricoltura delle zone montane. Se dovesse passare l'emendamento del Governo, noi voteremo contro il disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Terraroli. Ne ha facoltà.

TERRAROLI. Preciso, signor Presidente, che parlerò per dichiarazione di voto sia sull'emendamento 6. 01 del Governo, sia sul subemendamento Piccoli 0. 6. 01. 1, sia sull'emendamento Bambi 9-bis 0. 2, ove quest'ultimo non risultasse precluso dalla votazione dei precedenti. A questo proposito debbo precisare che mi sarebbe piaciuto ascoltare il parere del ministro sull'emendamento Bambi 9-bis 0. 2, perché, se l'onorevole ministro si rimettesse alla Camera anche per questo aspetto, avremmo collezionato su un unico argomento tre posizioni diverse da parte del Governo, e la cosa sarebbe veramente esaltante! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Mi pare che l'onorevole ministro abbia testé espresso (come la Commissione) parere contrario; comunque quelli cui lei accenna sono problemi di pluralismo, onorevole Terraroli!

TERRAROLI. Evidentemente sì, signor Presidente! (*Si ride*).

Restiamo comunque della nostra opinione, e cioè che il testo dell'articolo 7 non risolve il problema, e che quindi resta ancora aperta la possibilità che si prolunghi il contenzioso innescato dalla ormai nota sentenza della Corte di cassazione. Ma non è questo il problema più importante, bensì l'invito, che di nuovo

rivolgiamo al Governo, di riflettere sull'opportunità di insistere per il ripristino degli articoli 7 ed 8 del testo originario del decreto-legge, e ciò proprio in relazione al ragionamento esposto dal ministro nella sua replica. Ritenendo, infatti, il ministro che un argomento come questo meriti una sistemazione organica, sembra che la sede naturale sia il progetto di legge in discussione alla Commissione agricoltura sulla ridefinizione della legge n. 1102 del 1971. Se il Governo vuole, è ancora in tempo per chiudere tale questione momentaneamente, rinviandola di quindici giorni o di un mese, alla ripresa dell'attività parlamentare in coincidenza con la soluzione della crisi di Governo, che tutti ci auguriamo avvenga sollecitamente. Nel caso in cui il Governo insista, il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'emendamento 6. 01; voterà invece contro il subemendamento Piccoli-Pezzati. Al riguardo, non capisco (oppure, pur comprendendola, debbo darne un giudizio negativo) la posizione del Governo di rimettersi all'Assemblea, perché ridurre al 20 per cento il pagamento dei contributi unificati nei territori montani di cui alla legge n. 1102 vuol dire proprio aprire nella gestione complessiva dell'INPS quel buco che invece il ministro ha affermato non doversi aprire. Non solo, ma bisogna anche tener presente che una fiscalizzazione di questo tipo obbedisce ancora una volta, e solamente, ad una logica di carattere assistenziale, che va contro tutta l'impostazione che, con la legge n. 1102, si è voluto dare ai problemi delle zone montane.

Noi quindi chiediamo che questo subemendamento sia ritirato; nel caso in cui fosse mantenuto, noi voteremo contro perché il problema deve essere risolto anche attraverso una copertura, da parte dello Stato, dell'eventuale *deficit* provocato nella gestione complessiva dell'INPS da sgravi parafiscali di questa natura.

PRESIDENTE. Onorevole Piccoli, mantiene il suo subemendamento 0. 6. 01. 1 all'emendamento del Governo 6. 01, per il quale la Commissione ed il Governo si sono rimessi all'Assemblea?

PICCOLI FLAMINIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento del Governo 6. 01, per il quale la Commissione ha espresso parere favorevole. Non è così, onorevole relatore?

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Sì, signor Presidente, la Commissione ha espresso parere favorevole, anche se il relatore, come singolo deputato, potrà votare in modo difforme.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo 6. 01.
(È approvato).

Onorevole Biasini, mantiene il suo emendamento 9. 2, sul quale hanno espresso parere favorevole la Commissione ed il Governo?

BIASINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Restano pertanto preclusi gli emendamenti Pisticchio 9. 3 e 9. 1.

Onorevole Quietì, mantiene il suo emendamento 9-bis. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

QUIETI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Bambi, mantiene il suo emendamento 9-bis. 0. 2 ed il relativo subemendamento 0. 9-bis 0. 2. 1, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BAMBI. È evidente che il mio emendamento ed il mio subemendamento a questo punto sono privi di significato; es-

sendo stati ripristinati gli articoli 7 e 8, essi non trovano più collocazione nell'articolato. Pertanto li ritiro.

Tuttavia, a questo riguardo, desidero sottolineare che ne ho trasfuso il contenuto in un ordine del giorno, in quanto ritengo che il problema di cui stiamo trattando non sia affatto chiuso; anzi, si tratta di un problema aperto, che deve essere ripreso con la massima tempestività da parte del Governo e dell'Assemblea. L'argomento è stato già affrontato dalla Commissione agricoltura durante l'esame dei progetti di legge relativi alle comunità montane e al finanziamento delle località di montagna. In quella sede, il Comitato ristretto ha già dato una prima risposta a questo problema.

Il mio ordine del giorno 9/1980/2 vuole impegnare il Governo, affinché provveda rapidamente alla predisposizione di un provvedimento organico: in questo modo l'intera materia dell'esenzione dei contributi agricoli unificati nella montagna dovrà essere necessariamente ripresa e riconsiderata anche con parametri di valutazione diversi da quelli del passato. Ma certo - lo riconfermo, signor Presidente - non è possibile in un momento come questo procedere alla fiscalizzazione degli oneri sociali nei settori extragricoli, mediante la compressione delle aziende agricole.

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, *Segretario*, legge:

La Camera,

preso atto degli emendamenti che sono stati proposti in sede di dibattito per la conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, concernente provvedimenti in materia previdenziale ai fini dell'ampliamento delle classi di retribuzione utile agli effetti del computo delle pensioni, in considerazione del fatto che l'attuale tabella è ancora quella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

considerata la impossibilità di risolvere tale problema in sede di conversione

dell'anzidetto decreto-legge, in relazione anche al termine stabilito per la conversione,

impegna il Governo

ad affrontare concretamente, nei tempi più brevi, il problema dell'aggiornamento della tabella per il computo delle pensioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 488, in modo da ristabilire, almeno in parte, i valori che gli scaglioni avevano al momento della loro fissazione, risalente a dieci anni fa.

9/1980/1 TESINI ARISTIDE, BOFFARDI INES, BASSETTI, FIORET, MAROLI.

La Camera

impegna il Governo

a provvedere, con organico strumento legislativo, alla esenzione dei contributi agricoli unificati nei territori classificati montani ai sensi della legge 1102 del 5 dicembre 1971.

9/1980/2 BAMBI, AMALFITANO, FELICI, PELLIZZARI, ZUECH, BOFFARDI INES, RENDE.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

ANSELMI TINA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono d'accordo sui contenuti dei due ordini del giorno.

Desidero far rilevare agli onorevoli presentatori di tali ordini del giorno che è difficile per un Governo dimissionario accogliere un invito che pone un impegno, in quanto è chiaro che il Governo non ha in questo momento il potere necessario per impegnarsi. Tuttavia, nella sostanza, il Governo è convinto della necessità di affrontare organicamente la materia.

PRESIDENTE. Onorevole Tesini ed onorevole Bambi, dopo le dichiarazioni del Governo, insistono perché i loro ordini del giorno siano posti in votazione?

TESINI ARISTIDE. Non insisto, signor Presidente, e trasformo l'ordine del giorno in raccomandazione, naturalmente con

l'augurio che essa non finisca in un cassetto, come spesso accade. Mi auguro che il problema venga tenuto presente, perché esso esiste.

BAMBI. Invece io insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Bambi, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede referente:

II Commissione (Interni):

« Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo » (1955) (con parere della I, della III, della V, della VIII, e della XII Commissione);

IV Commissione (Giustizia):

SERVADEI ed altri: « Modifica dell'articolo 351 del codice di procedura penale concernente il segreto professionale per i giornalisti » (1972) (con parere della I e della II Commissione);

VII Commissione (Difesa):

ACCAME e FROIO: « Dispensa dalla ferma di leva per i giovani che hanno compiuto un anno scolastico completo di esami di riparazione presso una delle accademie e scuole delle forze armate o corsi armati dello Stato » (1963) (con parere della I e della VIII Commissione);

XI Commissione (Agricoltura):

SALADINO ed altri: « Nuove norme sulle caratteristiche dei vini tipici denominati

marsala e sul territorio di produzione » (1784) (con parere della I, della IV e della XII Commissione);

XIII Commissione (Lavoro):

BOFFARDI INES ed altri: « Riapertura dei termini per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al settimo comma dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali » (1994) (con parere della I e della XII Commissione);

Commissioni riunite XI (Agricoltura) e XII (Industria):

« Disciplina della produzione e del commercio di taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana » (1872) (con parere della I, della II, della IV e della XIV Commissione).

Per consentire di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è rimessa alla competenza congiunta delle suddette Commissioni la seguente proposta di legge, attualmente assegnata alla XI Commissione in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopra indicato:

BARDELLI ed altri: « Norme concernenti il mercato lattiero e l'importazione ed il commercio del latte in polvere » (1781) (con parere della I, della III, della IV, della VI e della XIV Commissione).

Sospendo la seduta fino alle 16,30.

La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 16,30.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
BUCALOSSÌ

**Annunzio
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

ORIONE ed altri: « Sistemazione in ruolo di ex direttori e presidi incaricati delle

scuole secondarie di primo grado attraverso concorso per titoli ed esame-colloquio » (2047).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di una sentenza
della Corte costituzionale.**

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 33, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso, con lettera in data 7 febbraio 1978, copia della sentenza n. 16, depositata in pari data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato:

1) inammissibili le richieste di *referendum*:

a) per l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 - sull'esecuzione del trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 - limitatamente al contenuto degli articoli 1, 10, 17 e 23 del trattato e all'intero contenuto del Concordato;

b) per l'abrogazione di 97 articoli del codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni, nei termini indicati in epigrafe;

c) per l'abrogazione dell'articolo 1 del regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 (« codici penali militari di pace e di guerra »), limitatamente alle parole « il testo del codice (penale) militare di pace »;

d) per l'abrogazione del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (« ordinamento giudiziario militare »);

2) ammissibili le richieste di *referendum*:

a) per l'abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante « Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico », ad eccezione dell'articolo 5 (sostituito dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533), secondo il quesito modificato dall'Ufficio centrale per il *referendum*, con ordinanza 6 dicembre 1977;

b) per l'abrogazione di 13 articoli della legge 25 gennaio 1962, n. 20 (« Norme sui procedimenti e giudizi di accusa »), nei termini indicati in epigrafe;

c) per l'abrogazione della legge 2 maggio 1974, n. 195 (« Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici »);

d) per l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 3-bis della legge 14 febbraio 1904, n. 36 (« Legge sui manicomi e sugli alienati »), e successive modificazioni (doc. VII, n. 206).

Il documento sarà stampato e distribuito.

Inversione dell'ordine del giorno.

GAMBOLATO. Signor Presidente, chiedo di parlare per proporre un'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAMBOLATO. Signor Presidente, anche in accordo con altri gruppi politici, desidereremmo chiedere l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, concernente gli interventi a favore delle imprese in difficoltà, che si trova attualmente al terzo punto dell'ordine del giorno.

La ragione di questa richiesta sta nella drammatica situazione in cui si trovano i lavoratori dipendenti da queste imprese, che da parecchio tempo non ricevono il salario. Sarebbe assai opportuno che la Camera approvasse rapidamente questo provvedimento in modo che il decreto-legge possa essere convertito in tempo utile anche dal Senato.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, pongo in votazione la proposta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dal deputato Gambolato.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, concernente interventi a favore di imprese in difficoltà, per consentire la continuazione della loro attività produttiva (1985).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, concernente interventi a favore di imprese in difficoltà, per consentire la continuazione della loro attività produttiva.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che il gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-destra nazionale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento, e senza limiti di tempo per gli interventi degli iscritti al gruppo stesso, ai sensi del sesto comma dell'articolo 39 del regolamento.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 7 febbraio scorso la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Manfredo Manfredi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MANFREDI MANFREDO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, le iniziative volte a sostenere ed a rafforzare il settore delle imprese industriali hanno sinora seguito due direttrici: la prima si inquadra nella politica generale di stabilizzazione economica e finanziaria tendente a ricondurre in equilibrio i conti con l'estero, a frenare l'inflazione, a favorire nuovi investimenti attraverso il recupero di una maggiore garanzia di operatività e di fiducia.

La seconda direttrice riguarda l'approvazione della legge n. 675, relativa al coordinamento della politica industriale, alla ristrutturazione e riconversione del settore. Si tratta di una legge attraverso la quale diverrà possibile indirizzare gli investimenti verso settori produttivi che non siano condizionati dai vincoli della bilan-

cia dei pagamenti; diverrà altresì possibile recuperare l'industrializzazione di aree caratterizzate da bassa intensità industriale.

Il limite di queste due direttrici è rappresentato dalla impossibilità di risolvere il problema della ristrutturazione finanziaria delle imprese. Per questa ragione sarà necessario ed urgente mettere in cantiere ulteriori provvedimenti che possano permettere alle istituzioni creditizie di contribuire concretamente ed equamente al risanamento delle imprese in difficoltà.

È chiaro che tale politica di intervento non dovrà rappresentare una sorta di panacea per tutti i mali, ma operare il recupero di quelle imprese che, seppure caratterizzate da seri squilibri, risultino suscettibili di essere risanate attraverso gli strumenti normali e potendo contare sugli incentivi fiscali.

Nella logica di questa impostazione, col decreto-legge in esame, il Governo ha ritenuto urgente prendere in considerazione la gravità della situazione di alcune imprese la cui crisi non è al momento attuale, risolvibile attraverso i normali canali di intervento del credito, né con gli interventi previsti dalla legge n. 675 a tutti nota. Alcune di queste imprese ricadono nel settore delle partecipazioni statali e per esse è possibile operare nell'ambito degli strumenti e delle norme esistenti; per altre imprese ricadenti nel settore privato si è reso necessario stabilire procedure di pronto intervento.

Con il decreto-legge di cui si chiede la conversione in legge, si autorizza il Tesoro, nei limiti di 300 miliardi di lire, a concedere garanzie sui finanziamenti a favore delle imprese private operanti nei settori della siderurgia, delle fonderie di ghisa di seconda fusione, della chimica di base, delle fibre chimiche, delle industrie tessili, delle industrie del vestiario e dell'abbigliamento, le quali vantano crediti non ancora scaduti (purché maturino entro il 31 dicembre 1978) nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici. Al CIPI competerà indicare le imprese e gli importi dei finanziamenti sui quali può es-

sere concessa la garanzia dello Stato e stabilire i controlli sulla destinazione dei finanziamenti stessi.

Giova ricordare che gli importi da ammettere alla garanzia dello Stato non possono comunque superare: l'ammontare delle retribuzioni non corrisposte relative al trimestre ottobre-dicembre 1977 e quelle da corrispondere per il periodo gennaio-febbraio 1978; l'ammontare dei fabbisogni per la corresponsione delle retribuzioni non corrisposte dal 1° ottobre 1977 e quelle da corrispondere entro il 28 febbraio 1978 ai lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici di lavori di investimento o di manutenzione delle imprese che abbiano interrotto il lavoro o la corresponsione dei salari per ragioni finanziarie dal 1° ottobre 1977 al 23 gennaio 1978, purché il lavoro continui o, comunque, sia ripreso.

Al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge la Commissione ha inserito, dopo le parole « banche di interesse nazionale » le seguenti: « nonché gli istituti di credito industriale abilitati ad operare sull'intero territorio nazionale ».

All'articolo 2 — che prevede, avvalendosi dell'articolo 29 della legge n. 675, 50 miliardi di lire per far fronte agli oneri derivanti dalla ristrutturazione dell'UNIDAL; 26 miliardi di lire all'ENI per consentire la ricapitalizzazione per le quote di partecipazione possedute della Chimica e Fibra del Tirso società per azioni; 25 miliardi all'EFIM per consentire la ricapitalizzazione dell'ALSAR società per azioni — non sono state apportate particolari modifiche.

Su proposta del collega Gargano la Commissione ha approvato due articoli aggiuntivi. Con il primo di essi si è inteso rispondere ad un'eccezione sollevata dalla Corte dei conti in sede di registrazione dei decreti di concessione dei contributi all'edilizia cooperativa, eccezione che minacciava di escludere dalle provvidenze più favorevoli le iniziative avviate dopo il 28 febbraio 1978: a tal fine si è data un'interpretazione autentica alla disposizione contenuta nell'articolo 16 della

legge n. 166 del 1975. In tal modo si consentirà di sbloccare iniziative a tutt'oggi ferme per un importo di circa 100 miliardi di lire, contribuendo così al rilancio di un settore tanto delicato ed importante per la ripresa economica del paese.

Quanto al secondo articolo aggiuntivo, esso contiene alcune norme che consentiranno di eliminare ritardi e strozzature nei programmi di edilizia cooperativa in corso, consentendo, ad esempio, la scelta di un diverso istituto mutuante che presenti ancora disponibilità sul proprio *plafond* di erogazioni oppure di un comune diverso da quello inizialmente scelto e che, a differenza di questo, abbia aree disponibili o non coinvolte in procedure contenziose: si ovvia così, anche per questo verso, ad alcuni rilievi della Corte dei conti che avevano finito per bloccare numerose iniziative edilizie, specie nel Mezzogiorno.

Un'altra disposizione dell'articolo in questione parifica espressamente le società di mutuo soccorso alle cooperative ai fini della concessione del contributo statale ai sensi delle leggi vigenti, consentendo così di superare un ostacolo frapposto dalla vigilanza sugli istituti di credito alla estensione di tali provvidenze alle società in questione.

Altre norme concernono infine l'adeguamento del contributo e la proroga al 30 settembre 1978 del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 513 del 1977.

La Commissione ha affrontato nella discussione di questo provvedimento molte situazioni particolari e ha anche registrato molte sollecitazioni in relazione ad alcuni casi di particolare importanza e di particolare delicatezza. Mi riferisco al problema della Maraldi di Ottana, che purtroppo non ha trovato possibilità di inserimento in questo provvedimento.

Credo sia utile sottolineare, in conclusione, che le modifiche introdotte dalla Commissione si rifanno alla finalità del decreto, in quanto vengono incontro a si-

tuazioni finanziarie il cui sbocco può mettere in movimento una serie di iniziative imprenditoriali nell'edilizia, che come sappiamo è uno dei settori che in questo momento soffre di maggiore stanchezza, anche perché i lavori in corso da parte delle imprese non potrebbero continuare se le cooperative non avessero la possibilità di ricevere i contributi che la legge aveva ad esse assegnato.

Convinta della particolare delicatezza ed urgenza del provvedimento, la Commissione si augura che questo decreto-legge con le modifiche proposte, venga convertito in legge dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

DONAT-CATTIN, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Servadei. Ne ha facoltà.

SERVADEI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, nel lungo esame in sede referente del provvedimento in esame, nessuno degli intervenuti ha espresso a suo favore aggettivazioni lusinghiere. I più ottimisti hanno parlato di una brutta legge, concludendo tuttavia che non va respinta, in quanto crea per molti lavoratori la speranza di ricevere quanto prima i salari arretrati, i quali sarebbero difficilmente percepibili senza interventi legislativi di carattere eccezionale. La constatazione contiene certamente delle verità, anche se c'è da chiedersi che cosa accadrà in seguito con un simile precedente legislativo, se cioè non si verificherà che il datore di lavoro che ha fatto ogni sforzo per poter corrispondere i salari, magari facendo operazioni bancarie ad interesse pieno, non rallenterà il suo impegno, nella speranza che altre leggi di questo tipo seguano, fornendo speciali garanzie e tassi agevolati.

Non mi discosto pertanto dalla generalità degli interventi, dicendo anch'io che si tratta di una brutta legge, ma cercando di darle ragione. Di essa si cominciò a parlare nello scorso mese di novembre. Allora alcuni settori del Governo facevano riferimento a due tipi di garanzie, che dovevano sussistere alternativamente per essere ammessi ai benefici: o crediti certi nei confronti dello Stato e di enti pubblici oppure garanzie patrimoniali autonome dell'imprenditore. A ben pensarci, era giusto e comprensibile che fosse così, non soltanto perché le garanzie autonome di carattere patrimoniale dell'impresa — nel caso di fallimento — sono assai più solide della garanzia che lo Stato ritiene di fare a fronte del suo debito, ma perché una legge che preveda garanzie statali a favore dei suoi creditori è, in termini logici, un non senso. Se lo Stato e gli enti pubblici vogliono veramente aiutare i loro creditori in difficoltà hanno a disposizione una via maestra: accelerare al massimo il pagamento dei loro debiti!

In novembre si parlò anche dei problemi che costituiscono ora l'articolo 2 del provvedimento: una serie di anticipazioni a società pubbliche in base all'articolo 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675, onde far fronte alle loro impellenti necessità, pur nella consapevolezza di infrangere la « filosofia » ed i tempi previsti da tale legge.

L'iniziativa maturò globalmente in dicembre, accentuandosi verso le festività di fine anno per allentare l'angoscia e la pressione di migliaia e migliaia di lavoratori senza salario. Nella circostanza, con le organizzazioni sindacali, con i consigli di fabbrica interessati, con le forze politiche che rappresentavano certe gravi situazioni, il Governo tolse ogni astrattezza formale al provvedimento, specificando i casi per i quali avrebbe operato — per l'aspetto salari arretrati — in termini risolutivi.

La notizia rimbalzò sui giornali, alla televisione, in convegni ed incontri ufficiali, e diventò punto fermo di precise aspettative da parte delle aziende e dei singoli lavoratori.

Con questi precedenti, il decreto-legge andò una prima volta in Consiglio dei ministri e non venne approvato. Vi andò una seconda volta il 29 dicembre 1977 e fu approvato in maniera diversa da come era stato enunciato. Evidentemente, in seno al Governo vi era stato disaccordo, ed a fare le spese dello stesso non furono coloro che si erano impegnati senza concerto, ma un buon numero di lavoratori senza salario da mesi, ai quali era stata poco tempo prima e ripetutamente assicurata una decisione positiva.

In definitiva, il Consiglio dei ministri, incoerentemente rispetto a tali spontanee assicurazioni, aveva escluso dai finanziamenti a tassi di favore e con garanzia statale le imprese in grado di fornire proprie primarie garanzie reali. Sostanzialmente, rispetto alle indicazioni precedenti, delle quali ho già parlato, si escludevano i 4 mila lavoratori del gruppo industriale Maraldi, le cui note difficoltà e lotte erano state un elemento decisionale determinante delle misure governative.

In queste condizioni la legge, già definita « brutta », sta diventando anche ingiusta ed iniqua. La mia parte politica, fin dalle prime battute della discussione parlamentare, ha presentato e sostenuto un emendamento (per altro suggerito unitariamente dalle organizzazioni sindacali) — che ripropone anche in questa sede — inteso a ricomprendere nei benefici anche quelle imprese che dispongono di garanzie reali.

Su questo piano si è sentito dire e ripetere dai ministri, dal relatore, da tutti i gruppi — volta a volta — che l'emendamento era rischioso in quanto allargava notevolmente la potenziale platea dei richiedenti, esponeva lo Stato a grossi pericoli di intervento finanziario, rendeva ipotetica la copertura dei 300 miliardi di lire, eccetera. Qualcuno ha anche detto: se le aziende dispongono di autonome garanzie patrimoniali possono tranquillamente ricorrere da sole al sistema creditizio.

Ripeterò qui le argomentazioni inutilmente spese in Commissione per dimostrare l'inconsistenza di tali rilievi. Tra-

scuro un discorso fondamentale: quello dell'impegno che, comunque, settori del Governo avevano assunto con i lavoratori del gruppo Maraldi. E lo faccio non perché sia un argomento di poco conto, in quanto è decisamente il più importante, ma per dissipare tutto un « polverone » pseudotecnico ed economicistico che si è cercato di creare attorno alla iniziativa mia e del gruppo socialista, cercando addirittura di giungere a distinzioni fra chi è oculato amministratore e chi non lo è.

Preciso ancora, perché non si dimentichi, che l'emendamento che porta come prima la mia firma, è tanto poco sovvertitore da proporre il ripristino del decreto-legge nella sua originaria stesura.

Estensione della platea dei richiedenti: ho detto e ripeto che il tetto dei 300 miliardi può e deve rimanere insuperabile. Se le richieste che vengono avanzate dai settori siderurgico e chimico (gli unici due ai quali fa riferimento il decreto governativo originario) dovessero superarlo (e non lo sfiorano neppure), l'intervento deve essere ridotto proporzionalmente alla citata disponibilità, onde rispettarla integralmente.

Aggiungo che i richiedenti, anche con garanzie reali, non soltanto debbono avere debiti per salari compresi in certi periodi (ciò che impedisce di moltiplicare *a posteriori* le richieste), non soltanto debbono appartenere ad un settore produttivo indicato in maniera specifica dalla legge, ma debbono disporre di adeguate garanzie per il sistema creditizio (ciò che restringe ulteriormente la cerchia e rende la garanzia statale assai più sussidiaria e meno rischiosa — come già espresso — di quella concessa ai suoi creditori).

Vi è poi un ultimo non trascurabile elemento da considerare. Il secondo comma dell'articolo 1 del testo governativo demanda in esclusiva al CIPI il compito di indicare le imprese e gli importi da ammettere ai benefici, in relazione anche ai loro programmi di riorganizzazione aziendale. Si introduce dunque un nuovo valido sbarramento contro ogni ipotetico cacciatore di finanziamenti a tasso agevolato, e ci si mette in tasca la garanzia

più persuasiva, in quanto inappellabile ed esecutiva del Governo: l'essere le decisioni soltanto del CIPI.

Ricorso autonomo al credito: il discorso è reversibile; al credito ordinario possono correre anche i creditori certi dello Stato onde scontare od ottenere anticipazioni sui loro titoli. Ma, a parte questo, una differenza non lieve resta: i finanziamenti ottenibili con il decreto in questione costano il 12 per cento mentre quelli normali continuano ad essere a ridosso del 20 per cento. Vi è poi un problema di tempi. Con il decreto tutto dovrebbe essere molto rapido; senza decreto — e le precedenti esperienze della Maraldi insegnano — anche con le garanzie occorrono mesi e mesi, e i lavoratori e l'azienda non sono assolutamente in grado di attendere.

Dopo queste ulteriori precisazioni, credo comprensibili ed argomentate, non so che cosa resti dei rilievi degli oppositori della tesi e dell'iniziativa socialista. Comunque, se si dissente, è bene farlo con argomentazioni. Se poi, come spero, si dovesse assentire, siamo ancora in tempo per modificare la legge. E lo potremmo fare senza richiami a precedenze ed a priorità, bensì nella comune consapevolezza di rendere giustizia ai lavoratori senza salario da ben cinque mesi, fino a ieri illusi sulla rispondenza del decreto anche alla loro specifica condizione.

Mi potrei fermare qui, se il testo del provvedimento in esame fosse ancora quello emanato dal Governo in data 29 dicembre 1977. Esso, invece, è molto, molto diverso, e questa diversità è il frutto non di ripensamenti parlamentari, ma di iniziative governative, espresse attraverso appositi emendamenti.

Mi si conceda, prima di riprendere il discorso di merito, di fare alcune considerazioni procedurali, le quali investono anche aspetti di costituzionalità.

Può un Governo dimissionario, senza riunire neppure il Consiglio dei ministri, in una situazione che eufemisticamente, anche su questo provvedimento, chiameremo di grave scollamento, modificare di sua iniziativa ed in maniera rilevantissima un decreto-legge? E lo può fare anche quan-

do sono trasparentissimi conflitti di impostazione tra diversi dicasteri, quando, sullo stesso decreto, si respingono emendamenti di iniziativa parlamentare con la preoccupazione che non « allarghino » gli interventi e quando i pretesi allargamenti sarebbero inezie rispetto a quelli introdotti dal Governo medesimo ?

Un'ultima considerazione formale: il titolo del decreto fa riferimento alle imprese in difficoltà. Le firme che in esso appaiono sono quelle dei ministri del tesoro, del bilancio, dell'industria e delle partecipazioni statali. Non vedo come tutto questo si concili con i due emendamenti introdotti in Commissione all'ultimo momento dal ministro dei lavori pubblici, riguardanti questioni edilizie importanti ma assolutamente estranee al corpo del provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri.

Signor Presidente, onorevole ministro, contro il ripristino del testo originario del decreto-legge, contro il nostro emendamento che reintroduce le garanzie reali e che permetterebbe ai 4 mila del gruppo Maraldi e ad altri lavoratori di ricevere i salari arretrati alla stregua dei restanti dipendenti di aziende in crisi, è stata ripetutamente avanzata la bandiera del « non allargamento » della base del decreto, dunque dei rischi dello Stato, eccetera. Mentre questo avveniva, il ministro dell'industria — penso non a titolo personale — con appositi emendamenti chiedeva ed otteneva le seguenti notevoli dilatazioni del testo varato dal Consiglio dei ministri il 29 dicembre 1977: ai settori iniziali (energia siderurgico e chimico) si sono aggiunti il settore tessile, quello del vestiario e dell'abbigliamento e le fonderie di ghisa di seconda fusione; i crediti certi nei confronti dello Stato e degli enti pubblici si sono allargati ai crediti non ancora scaduti, i quali matureranno entro il 31 dicembre 1978; ai gruppi creditori principali si sono aggiunte le imprese appaltatrici; l'ammontare delle retribuzioni non corrisposte, che si rapportava al 31 gennaio 1978, è stato portato al 28 febbraio 1978.

Non voglio qui analizzare la giustezza di tali indicazioni, dire ancora che era tutta materia non da Commissione parlamentare ma da Consiglio dei ministri, esprimere altri giudizi su questo modo di legiferare. Voglio soltanto dire che, mentre il decreto-legge nel testo più ristretto fotografava anche la situazione Maraldi, la sua versione assai più dilatata, mentre non si giustifica sul piano del contenimento degli interventi e dei rischi, suona discriminazione, trasforma — lo ripeto — una brutta legge in una legge ingiusta e persecutoria.

Di qui la ripresentazione del nostro emendamento, sulla cui portata equitativa, di non sovvertimento del provvedimento (il quale in alcune sue parti è tanto poco astratto da fare riferimento nominativo ad aziende in crisi quanto il gruppo Maraldi), di non dilatazione dei rischi, credo di avere sufficientemente detto. Esso, fra l'altro, è stato vivamente segnalato alle varie forze parlamentari dalla organizzazione sindacale unitaria. Rivolgo pertanto un accorato appello al Governo, ai vari gruppi parlamentari, ai singoli deputati, perché l'emendamento sia accolto e renda giustizia a 4 mila lavoratori senza salario da cinque mesi, con incerte prospettive future, i quali si sentono defraudati ed ingannati. Rivolgo tale appello facendo riferimento — lo ripeto — a precise promesse governative e ribadite solidarietà politiche, solidarietà che non debbono restare soltanto parole.

In Commissione il gruppo comunista aveva preannunciato un ordine del giorno che concerneva la situazione del gruppo Maraldi. La mia ormai lunga esperienza parlamentare mi ha insegnato a diffidare della risolutività degli ordini del giorno, delle attese che fanno sorgere e che in genere sfociano in gravi delusioni. Se l'ordine del giorno vuole le stesse nostre cose con la stessa rapidità, la strada maestra è quella dell'emendamento che modifica ed adegua la legge alle situazioni specifiche.

Ad ogni modo, a nome del gruppo socialista ho detto in Commissione e ripeto qui che il nostro impegno e la nostra

preoccupazione è soltanto quella di aiutare i lavoratori senza salario ed il gruppo industriale Maraldi in crisi da un anno, per la sua ripresa. Se il Governo e le altre forze parlamentari ci dimostreranno che vi sono strade ugualmente rapide e valide per giungere allo scopo, noi potremo anche ritirare il nostro emendamento. Lo dimostrino però in quest'aula e non lo lascino capire nei corridoi. Altrimenti l'emendamento resta e sullo stesso ciascuno, qui e fuori di qui, si assumerà le proprie responsabilità, per l'oggi ed il domani.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, una brutta legge che si tinge anche di ingiustizia e di discriminazione merita di essere respinta. Attendiamo di vedere se essa mantiene anche questa seconda non esaltante prerogativa.

Termino facendo nuovamente appello al Governo ed alle altre forze parlamentari democratiche perché il problema che è alla base di questo mio intervento venga risolto. La posta in gioco non è soltanto il salario di 4 mila lavoratori che hanno gli stessi gravi problemi di tutti gli altri lavoratori compresi nel decreto; è, forse, la salvezza del gruppo il quale, senza questa possibilità di respiro, non è probabilmente in grado di sopravvivere. È un gruppo produttivamente moderno e valido, operante in tre regioni depresse del paese, con una attività che si lega agli interessi interni ed esteri della nostra economia. È un gruppo che è stato posto in crisi dai disegni industriali eccessivi della proprietà, dall'irresponsabile atteggiamento e dai non trasparenti disegni dei dirigenti del Credito romagnolo di Bologna, dalla congiuntura economica interna ed internazionale. La crisi è esplosa nel gennaio 1977 ed in questo periodo si è accentuata anche per la lentezza e l'inadeguatezza di certi interventi pubblici. La situazione è ora molto più pesante di un anno fa. Se però il Governo e certe forze produttive riprendono e sviluppano i termini dell'accordo del 29 luglio 1977 realizzato in sede di Ministero del bilancio, essa può ancora essere recuperata. Non lo sarebbe, però — ripeto —, se i lavora-

tori non fossero messi in grado di percepire il salario arretrato, e questo per ragioni facilmente intuibili.

Si assuma pertanto ciascuna parte politica il compito — rendendo più equo questo provvedimento — di aiutare il recupero della situazione, impedendo che si vada rapidamente alla deriva. È un invito accorato. È, per quanto concerne la mia parte, la riconferma di una impegnata e coerente battaglia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Servello. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, se dovessi esprimere l'atteggiamento del mio gruppo in ordine al decreto-legge in esame basterebbe che, in linea generale e nel merito, mi riferissi all'intervento testé pronunciato dall'esponente del gruppo socialista, il quale, sia nel merito sia nella introduzione generale, ha svolto critiche talmente puntuali e penetranti da giustificare un atteggiamento assolutamente negativo nei confronti di questo provvedimento. Ma io desidero cogliere l'occasione del presente dibattito per allargare un momento lo sguardo al di sopra del decreto-legge medesimo e per rilevare che quanti di noi ritenevano che il Governo e la maggioranza fossero in grado di elaborare un piano per il risanamento della chimica, della siderurgia e del settore delle fibre tessili possono individuare nel provvedimento al nostro esame l'assoluta inadeguatezza rispetto ad una realtà assolutamente deludente.

Quanti hanno cullato nei mesi scorsi l'illusione che l'avvento dei comunisti nella maggioranza avrebbe significato l'avvio ad un'era nuova in materia di interventi finanziari a favore delle industrie ricevono adeguate risposte con questo decreto-legge che perpetua la logica del capitalismo assistito. Da mesi si disputa a tutti i livelli di piani e contropiani, di terapie per risanare l'industria italiana nei settori più malati, in un « bailamme » di teorie che di volta in volta si sono rivelate astratte o fin troppo finalizzate verso destinazioni

ben precise, settorialmente significative e spesso maldestramente settoriali o di privilegio per determinati gruppi o aziende alla deriva.

Questo decreto-legge è quanto poteva partorire un Governo in crisi, un Governo senza maggioranza, un Governo scollato che ha fatto proprio — occorre ricordarlo — il « programmone » dell'esarchia del luglio scorso, ma non ne ha uno proprio né di lungo né di breve periodo.

Questo Governo ha dato luogo nei mesi scorsi a vertici ed a supervertici di ministri, di tecnici, di industriali, di operatori della finanza, di banchieri, per elaborare un piano chimico, per analizzare cause e rimedi alla crisi della siderurgia e della chimica. Anche l'onorevole ministro dell'industria, che appare il cireneo di questo decreto, contro la sua intelligenza e forse contro le sue vedute di politica economica, è stato protagonista di questi vertici o supervertici. E che cosa è scaturito da tutto ciò? L'unica idea di un certo interesse, discussa e discutibile, è venuta fuori dalla fertile mente dell'ex governatore della banca d'Italia Carli, oggi presidente della Confindustria. Tutti sanno di che si tratta: salviamo le grosse industrie mobilitando il sistema bancario il quale dovrebbe essere chiamato a ripianare i debiti, a finanziare le gestioni deficitarie in attesa di un risanamento produttivo, gestendo nell'attesa i pacchetti di maggioranza delle aziende o dei gruppi da soccorrere e sostituendosi praticamente agli imprenditori o a quelli presunti tali.

Non v'è dubbio che sulla carta un'operazione del genere appaia credibile; ma nella realtà come stanno le cose? Ritiene in coscienza il presidente della Confindustria che il nostro sistema bancario sia in grado di controllare le aziende, di rinnovarne le strutture, i programmi e soprattutto i comportamenti degli operatori economici? Esiste nelle banche una classe di tecnici così provveduti? Non neghiamo che ciò possa verificarsi, specie se si pone mente al fatto che taluni gruppi in crisi sono sorti, si sono affermati ed anche paurosamente ingrossati proprio con l'assistenza delle grandi banche e degli

istituti di credito agevolato, nel contesto di protezioni e di inavvedutezze economiche che hanno portato agli attuali dissesti.

In realtà le stesse banche, gli stessi istituti finanziari che, per un verso o per l'altro, hanno consentito ad aziende avventurose dilatazioni oltre ogni limite di compatibilità economica, oggi dovrebbero compiere il miracolo di ristrutturazioni e di rilanci programmatori che ieri si sono dimostrati incapaci di concepire e di far attuare.

Osserviamo tuttavia che, al di là di questo decreto-legge, l'operatore pubblico si muove purtroppo proprio in questa direzione, penalizzando ancora una volta lo Stato, il contribuente ed il risparmiatore, con spericolate azioni di salvataggio delle quali, prima o poi, i governanti dovranno rendere conto alla pubblica opinione (se il Parlamento sarà sordo), o addirittura alla magistratura: basta riferirsi alle cronache di tutti i giorni.

Il caso dell'Alfa Romeo è in questo senso emblematico: 140 miliardi di *deficit* in pochi anni e l'assenza totale di una linea di programmazione aderente alla situazione del mercato ed alle condizioni di produttività dell'azienda, specie a Pomigliano d'Arco. Ed altro esempio di dissenatezza è la recente vicenda dell'UNIDAL, a proposito della quale c'è da chiedersi se sapremo mai in base a quali esigenze economiche, a favore di chi, in conseguenza di quali pressioni politiche, lo Stato si è caricato del peso di due aziende private assai lontane dalle tradizionali vocazioni dell'economia di Stato.

Saprà il Parlamento a chi va attribuita la responsabilità di gestioni così dissipatrici? Non c'è da farsi illusioni! Noi siamo chiamati soltanto a turare le falle, a coprire enormi *deficit* e ad avallare *a posteriori* politiche e comportamenti sconsiderati sia del Governo, sia delle centrali sindacali che oggi mostrano strumentalmente di rinsavire, dopo aver validamente contribuito a sgozzare la gallina dalle uova d'oro.

Venendo al merito del decreto-legge, non posso non denunciare in questa sede il metodo contorto usato per predisporre,

varare e poi variare (meglio sarebbe dire « avariare ») questo provvedimento in sede di Commissione, con aggiunte, modificazioni, cancellazioni che hanno trasformato notevolmente il testo originario. Ci troviamo dinanzi ad un decreto-legge che indicava termini per la presentazione di determinate domande e documentazioni, sulle quali il CIPI ed il Governo intervengono, attraverso banche ed istituti finanziari, per l'erogazione di somme dovute da enti ad amministrazioni pubbliche e non esigibili, almeno nell'attuale situazione.

La Commissione bilancio ha recepito ieri un emendamento del Governo, con il quale si è esclusa la possibilità, ad esempio, di avvalersi del decreto stesso da parte delle industrie derivate rispetto alla chimica di base. Si tratta, in sostanza, delle industrie farmaceutiche, che non vengono così poste in condizione di essere reintegrate dei cospicui crediti che vantano nei confronti degli ospedali. Ebbene, il rappresentante del Governo ha spiegato che tali industrie non risultano in arretrato con il pagamento degli stipendi e dei salari dei propri dipendenti, sicché la loro inclusione in questo provvedimento non rientrerebbe nella cosiddetta filosofia del decreto-legge medesimo. In sostanza, si vogliono privilegiare aziende in decozione e penalizzare aziende che, amministrandosi oculatamente, almeno entro certi limiti, riescono ancora a mantenersi in piedi (a meno che gli ulteriori ritardi nei pagamenti dei crediti non pongano queste aziende sane nella condizione di trovarsi in compagnia delle aziende già decotte). Un problema: se queste aziende presentano le domande sulla base del testo originario del decreto, che è in vigore da quando è stato emanato, quali potranno essere le implicazioni giuridiche conseguenti all'esclusione sancita ieri in sede di Commissione e che sarà certamente ratificata dall'Assemblea?

La Commissione ha fatto di più: ha accettato che venissero incluse le aziende tessili e quelle produttrici di vestiario. In proposito mi ero permesso di chiedere in base a quale logica ed a quale spirito di

equità venissero avvantaggiate, se così può dirsi, tali imprese e non si desse invece alcuna possibilità alle imprese edilizie di uscire dalla grave congiuntura che attraversano, i cui crediti verso gli enti pubblici, soprattutto comuni e province, sono relevantissimi. La Commissione ha però fatto parziale giustizia di questa mia preoccupazione accettando, su sollecitazione dell'onnipotente sottosegretario ai lavori pubblici, l'inclusione nel decreto delle cooperative edilizie. Anche qui siamo al paradosso: il ministro dei lavori pubblici non risulta neanche nel concerto dei ministri presentatori del decreto-legge ed oggi trova un surrettizio ingresso mediante un emendamento suggerito ed accolto dalla Commissione.

Nella specie, le cooperative edilizie possono ora trovare ingresso nell'*iter* burocratico con una proroga delle scadenze previste dal testo originario del decreto-legge. Sicché, noi ci assumiamo la responsabilità di escludere dall'applicazione del provvedimento alcuni settori e di introdurne altri, sapendo in partenza di compiere scelte sotto la pressione della piazza e della clientela. E, per rimanere nella cosiddetta filosofia del decreto-legge, non si comprende il carattere risanatore che si vuole dare a questo intervento se esso è riferito alle aziende subappaltatrici, a favore delle quali sono previsti finanziamenti solo per stipendi e salari non pagati. Operazione, questa, di indubbio valore sociale ma sterile di conseguenze economiche, se è fine a se stessa: cosa faranno queste aziende dopo aver ricevuto i fondi per pagare gli operai? Non potendo ottenere il pagamento delle forniture, licenzieranno i lavoratori i quali passeranno in cassa integrazione, e le aziende stesse chiuderanno bottega. È una bella prospettiva!

In definitiva ci si chiede: se la filosofia di questo decreto-legge è quella di consentire che le amministrazioni pubbliche paghino i propri debiti, perché allora il Tesoro non ha proceduto ad anticipazioni a favore delle amministrazioni debitorie, a mezzo di decreti finalizzati, dando così modo alle aziende creditrici di supe-

rare il momento critico e di fare eventuali piani di risanamento? Evidentemente il Governo non se l'è sentita di procedere per questa strada ed ha voluto praticare quella del Parlamento, in modo che le sue magagne fossero coperte dai partiti politici. E così quando vorrà « rivedere le pulci » per i 400 miliardi distribuiti alla SIR, alla Liquichimica, alla Montefibre, all'ANIC, all'ENI, eccetera, il Governo si trincererà dietro la volontà espressa dai sindacati prima, e dai partiti dell'esarchia allargata, dopo.

Neppure la via delle banche è stata correttamente praticata, perché gli istituti finanziari, dopo le amare esperienze degli ultimi mesi (vi sono procedure giudiziarie piuttosto inquietanti in atto), non se la sono sentita di anticipare ulteriori somme a favore di aziende creditrici di amministrazioni pubbliche. E così hanno preteso una garanzia del Governo, ovvero del Tesoro, offerta per legge. Siamo veramente in una situazione assurda, una situazione che ha partorito questo « mostriattolo » di decreto-legge.

Vi è poi la pantomima della Maraldi, sulla quale si è diffuso l'onorevole Servadei. Tutti sono preoccupati del destino dei lavoratori di questa azienda: sindacati, enti locali, partiti, mentre l'arco costituzionale si mobilita addirittura alla periferia ed al centro. Ebbene, questo provvedimento poteva e potrebbe ancora rappresentare l'inizio di un intervento a favore della Maraldi; ma il Governo, con il favore delle sinistre (salvo l'onorevole Servadei) lo ha escluso categoricamente con il rinvio ad altre leggi — a quella sulla riconversione industriale, probabilmente — ben sapendo che l'applicazione concreta di questa legge è di là da venire, mentre la Maraldi langue e muore.

Siamo alla pura demagogia. Essa dovrebbe spingere anche noi a votare decreti-legge come quello in esame, non foss'altro che per andare incontro a situazioni occupazionali di estrema urgenza. Francamente, però, non ce la sentiamo di unirci al coro dei demagoghi ed a quello dei facili erogatori del denaro pubblico.

Quanto facciamo in questo Parlamento, con un Governo in carica per l'ordinaria amministrazione, appare addirittura bizantineggiante, se si pensa che, al di là di questa nostra Bisanzio, il presidente dell'ICI ed il presidente dell'IMI, Cappon, procedono per proprio conto nel congelamento dei crediti, che ascendono a centinaia di miliardi, verso due colossi chimici, e si preparano ad assumere in proprio le pesanti passività di gestione con un flusso di altre decine e decine di miliardi.

Non allarmiamoci, colleghi deputati: un giorno riceveremo una relazione sui nuovi piani economici, ma sarà per passarvi sopra lo « spolverino » o per riaprire la borsa di Pantalone, ovvero del contribuente, per nuove dotazioni a favore di istituti finanziari o di enti pubblici che hanno raschiato il fondo del barile. È questa la nuova e antica filosofia del neocapitalismo, assistito ieri dalle proteste e oggi dalla benedizione del partito comunista. Vi vanno bene questi metodi? Accomodatevi! Noi intendiamo rimanerne fuori, astenendoci, per indicare e denunciare carenze, responsabilità, omertà ad ogni livello (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Vizzini. Ne ha facoltà.

VIZZINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, dico subito che i deputati socialdemocratici si asterranno dal voto sul provvedimento in esame, giudicando unica notazione positiva quella relativa alla destinazione delle somme che, come è noto, serviranno per il pagamento dei salari e delle retribuzioni dei lavoratori di una serie di aziende, la cui crisi finanziaria è ormai giunta al limite del fallimento.

Ma, detto questo, debbo subito aggiungere che il decreto-legge n. 947, che reca interventi a favore di imprese in difficoltà per consentire la continuazione della loro attività produttiva, è — ad avviso della mia parte politica — il prodotto ormai tipico dell'azione governativa degli ultimi

mesi, volta soprattutto ad affrontare con « provvedimenti-tampone » le situazioni emergenti, senza tentare invece una razionalizzazione degli interventi lungo una linea di politica economica che, anche quando affronta problemi di congiuntura, non deve mai perdere di vista i temi strutturali che sono alla base dell'attuale condizione economica del paese e dalla cui corretta impostazione dipende il nostro futuro.

Nella specie, ci troviamo ad esaminare un provvedimento che, come ho detto, è destinato a spiegare i suoi effetti in favore di aziende che non possono da qualche mese pagare le retribuzioni ai loro dipendenti, e lo si fa per mezzo di garanzie del Tesoro su finanziamenti che debbono essere concessi da istituti di credito.

Anche su questo punto, signor ministro, sollecitiamo un momento di attenzione: quando il Parlamento delibera che il Tesoro conceda garanzie su finanziamenti degli istituti di credito, è poi compito preciso del Governo controllare che gli istituti di credito, sia pubblici sia privati, non chiedano alle imprese altre garanzie accessorie (come è stato fatto nell'applicazione di altre leggi), attraverso la richiesta di garanzie assicurative su finanziamenti che erano già garantiti da una fidejussione dello Stato. Oltre ad aggravare i costi di gestione delle imprese, ciò finisce per irridere lo Stato stesso nella sua struttura, l'istituto di credito non ritenendo sufficiente la garanzia del Tesoro per concedere un finanziamento ad un'impresa.

Al di là di questo e al di là dei limiti della formulazione del provvedimento, che sicuramente sono molti — su questi limiti tra breve mi soffermerò — vorrei dire che tutta la logica di fondo del decreto-legge è la conseguenza di una serie di inadempienze politiche del Governo nei confronti di quegli accordi politici che erano stati stipulati a luglio fra i sei partiti, e crea al contempo nella nostra legislazione un precedente che, per dimensioni e tipo di intervento, rischia di diventare un fatto ricorrente.

Va a questo punto osservato come il tema della ristrutturazione finanziaria delle imprese, pur essendo stato uno dei punti specifici dell'accordo di luglio, non sia stato fino ad oggi trasformato da esigenza unanimemente rilevata dai gruppi politici in provvedimento reale. Il Governo, in altre parole, non ha ritenuto di presentare al Parlamento, perché se ne potesse discutere in una sede istituzionale e non soltanto nei convegni più o meno pubblici o politici che si sono tenuti in questi mesi, un disegno di legge che affrontasse un problema che pure è tra i più gravi per le imprese, e quindi per l'economia del paese. Se questa materia fosse stata oggetto di maggiore attenzione, oggi probabilmente almeno alcune aziende avrebbero potuto affrontare in modo differente i loro problemi, attraverso un razionale intervento del sistema bancario e, soprattutto, con una serie di provvedimenti differenziati in relazione alla gravità della crisi attraversata da ogni settore e da ogni singola azienda, distinguendo così i diversi tipi di intervento, a seconda che si tratti di imprese aventi solo uno squilibrio finanziario, imprese in crisi per uno squilibrio economico reale oltre che finanziario, ed imprese in perdita senza alcuna possibilità di recupero.

Solo in questa logica e con interventi che devono andare dalla trasformazione a medio termine dell'indebitamento a breve termine, alla modifica — per allungarli, se del caso — dei piani di ammortamento dei mutui, sino a prevedere anche particolari forme di agevolazioni fiscali, per l'eliminazione, ad esempio, di alcuni casi di doppia tassazione; solo in questa logica, dicevo, si può pensare di operare razionalmente per ripristinare — come si è detto nello stesso accordo di luglio — il ruolo e l'autonomia delle imprese e per farne concretamente, nell'ambito della programmazione, un luogo di innovazione, di accumulazione e di razionale impiego delle risorse disponibili.

Invece, con il provvedimento in esame si introducono alcuni criteri molto pericolosi perché, pur partendo dall'esame di situazioni drammatiche di crisi, si agisce

secondo un metodo che rischia di diventare un serio incentivo per l'imprenditore a non esporsi più personalmente, nella speranza che poi in qualche modo intervenga lo Stato per affrontare situazioni al limite del fallimento, sotto la spinta del salvataggio dell'attuale livello di occupazione, che però in questa logica diventa una pura manovra assistenziale, che risolve i problemi dell'immediato, senza alcuna garanzia seria sulla futura possibilità dell'impresa di rimanere sul mercato.

Vorrei per altro osservare che l'intervento nei confronti di alcune aziende in crisi era stato oggetto di incontri tra i responsabili economici dei partiti ed anche di un incontro con i sindacati, nel quale si era registrata una volontà comune di intervenire solo sulla base delle garanzie patrimoniali e personali che gli imprenditori potevano prestare a fronte dell'intervento degli istituti di credito, e non con i criteri che sono stati fissati nel decreto-legge n. 947, che francamente riteniamo insufficienti a garantire una equa ripartizione dei finanziamenti.

Infatti, i finanziamenti garantiti dallo Stato sono soggetti — come dice la stessa relazione governativa — ad una triplice limitazione, che consiste nel limite globale della garanzia fissato in 300 miliardi, nel credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione e nell'ammontare del fabbisogno per il pagamento delle retribuzioni.

Ma ci pare opportuno rilevare che questa triplice limitazione, lungi dal garantire un intervento equilibrato, è in buona sostanza destinata a creare una serie di discriminazioni tra le varie imprese. Infatti il primo limite, quello globale dei 300 miliardi, non può rappresentare una garanzia reale nella misura in cui il Parlamento, mentre esamina il provvedimento, non è in grado di sapere se la somma indicata è da considerarsi congrua o meno rispetto alle reali esigenze delle imprese. E se poi la somma di 300 miliardi non fosse sufficiente, si potrebbero verificare almeno due ipotesi di comportamento: la prima è che alcune imprese vengano escluse dal CIPI, senza che il Parlamento possa più

intervenire, poiché la legge non lo prevede; la seconda, che ci sembra più verosimile, è che i 300 miliardi verrebbero assegnati in quota proporzionale tra tutte le aziende che abbiano fatto domanda, senza tuttavia risolvere in maniera concreta i problemi di alcuna di esse, e non costituendo quindi un reale contributo, nemmeno per l'effettivo pagamento di tutte le retribuzioni.

Per ciò che attiene invece alla seconda limitazione fissata dal provvedimento in esame, va rilevato che i crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione (non essendo richiesto nel testo del provvedimento approvato dalla Commissione il requisito della certezza degli stessi) possono essere dei fatti aleatori, non corrispondenti alla realtà; circostanza, questa, che potrà essere rilevata soltanto in un secondo momento, quando la garanzia dello Stato è già stata concessa ed opera automaticamente nei confronti delle banche. Per avere un'idea più precisa sulla portata di questa osservazione, basta pensare ai crediti di imposta, ai rimborsi IVA, che vengono vantati con molta facilità, ma possono rivelarsi inesistenti a seguito di un accurato controllo, che sicuramente va operato dopo la concessione della garanzia da parte del Tesoro.

Vi è poi il terzo limite, cioè quello che rapporta la possibilità di accedere al finanziamento garantito nei limiti del fabbisogno per il pagamento delle retribuzioni. Tale limite, anche se è corretto in relazione alle finalità perseguite dal provvedimento, non è certamente da solo sufficiente a garantire un equo meccanismo di distribuzione delle provvidenze previste da questo decreto-legge.

In buona sostanza, noi riteniamo di essere di fronte ad un provvedimento che lascia un ampio margine alla discrezionalità dell'esecutivo nell'ipotesi di insufficienza delle risorse e rispetto al reale fabbisogno; che assume come parametri alcuni fatti incerti; che punisce chi, a parità di condizioni, avesse invece provveduto al pagamento delle retribuzioni impegnando il proprio patrimonio personale per non

lasciare senza salario i lavoratori, anche se oggi costoro si trovano schiacciati dal peso degli interessi bancari e sono ugualmente al limite del fallimento.

Al di là di queste considerazioni, c'è da dire che restano fuori da questo provvedimento alcune aziende. È il caso del gruppo Maraldi, di cui si è già ampiamente parlato; questo, pur essendo un gruppo strutturalmente ancora sano, è gravato da enormi oneri finanziari e non vanta nei confronti della pubblica amministrazione crediti sufficienti per poter beneficiare appieno di questo provvedimento. A questa impresa, che pure sarebbe pronta a dare in proprio delle garanzie reali personali dell'imprenditore verso gli istituti di credito, non viene concessa la fidejussione dello Stato, mettendola in condizione di dover chiudere i battenti.

È chiaro che tutto il provvedimento, in questo quadro politico e senza nemmeno l'ombra di norme più generali per una seria ristrutturazione finanziaria delle imprese, è destinato a diventare solamente il primo di una serie di provvidenze destinate a tamponare le situazioni che si andranno man mano creando.

Per riferirmi brevemente anche al secondo articolo di questo decreto-legge, voglio sottolineare che assistiamo alla piena violazione dei principi che, con tanta fatica, il Parlamento ha affermato con la approvazione della legge di riconversione industriale. Tali principi vengono qui accantonati con facilità, creando anche un precedente politico. Anche se ciò non è rilevante sotto il profilo meramente quantitativo, rappresenta sicuramente un fatto poco apprezzabile sul piano del metodo.

Queste, onorevoli colleghi, sono le considerazioni che non consentono ai deputati socialdemocratici di votare a favore del provvedimento in esame. Pertanto, richiamando quanto ho avuto modo di dire all'inizio del mio intervento, confermo la astensione del mio gruppo su questo provvedimento; ci asterremo guardando alla destinazione di queste somme, che servono esclusivamente per pagare i salari e le retribuzioni ai lavoratori che da parecchi mesi ne sono rimasti privi, augurandoci,

tuttavia, che il serio inizio di un'opera di risanamento globale possa segnare la fine di questo tipo di interventi per agire in modo generalizzato al fine di conseguire la ripresa globale dell'economia del nostro paese (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Galasso. Ne ha facoltà.

GALASSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale non può non esprimere il dubbio che il decreto in questione possa armonizzarsi con un'azione governativa tesa a rafforzare il settore delle imprese industriali ed a porre le premesse per una nuova espansione degli investimenti.

A nostro avviso la struttura legislativa del provvedimento non è finalizzata ad una politica generale di stabilizzazione economica e finanziaria che, riconducendo all'equilibrio i conti con l'estero e frenando il corso dell'inflazione — come ha detto l'onorevole relatore —, voglia contribuire al ripristino di un quadro di certezza operativa per le imprese, al fine di favorire nuove iniziative di investimento.

D'altra parte, non possiamo nasconderci la situazione di imprese la cui crisi, per dimensioni e per urgente gravità, ha acquistato un carattere decisamente allarmante che rende impossibile una soluzione in tempi ristretti ed immediati e un intervento delle istituzioni creditizie, in armonia con le disposizioni della riconversione industriale. Perciò, il decreto-legge di cui si chiede la conversione riteniamo risponda ad inderogabili necessità di sopravvivenza delle aziende pubbliche e private che ne beneficerebbero, le quali altrimenti non avrebbero potuto in alcun modo provvedere al pagamento degli stipendi e del personale.

Non si vuole, quindi, in alcun modo contestare le ragioni più che legittime che hanno ispirato la formulazione di questo decreto e che adesso ne giustificano la conversione; resta il fatto, però, che il Governo in materia economica ha, fino a

questo momento, provveduto a formulare soltanto una serie di provvedimenti a carattere provvisorio, un'autentica collezione di « pacchetti », tanto in tema di miglioramento delle entrate fiscali con interventi urgenti, quanto in ordine alla definizione degli interventi per la finanza locale; il che, a nostro modo di vedere, non può conciliarsi affatto con le esigenze primarie di affrontare veramente i problemi sul tappeto.

Dare, onorevoli colleghi, in un momento di gravissima crisi come quello attuale, centinaia di miliardi alle imprese in difficoltà, può significare provvedere concretamente a porre argine ad una crisi non altrimenti superabile. C'è da dire, tuttavia, che i problemi di dette imprese andrebbero rivisti in ben altra dimensione, guardando soprattutto all'applicazione della legge sulla riconversione industriale e alla individuazione di programmi di settore che non significhino, tuttavia, semplice salvataggio di industrie assolutamente ed irreparabilmente in crisi.

Quello che a nostro avviso serve è, insomma, una politica di interventi seria, che provveda al taglio reciso dei rami secchi della nostra economia e ne corregga efficacemente le storture. A questo non servono soluzioni come quelle di cui si chiede l'approvazione; a questo non servono i continui interventi a carattere assistenziale a favore di imprese, soprattutto pubbliche, che non hanno dimostrato di essere competitive sull'unico terreno economico che abbia ragione di essere e cioè quello del mercato.

Queste considerazioni, onorevoli colleghi, fanno riferimento anche alla recente soluzione della vertenza UNIDAL, con la quale il Governo ha inteso tutelare i livelli occupazionali in una situazione drammatica come l'attuale.

A questo proposito, dunque, non possiamo non ribadire che i provvedimenti assunti hanno un significato preciso e mirano a sostenere una situazione altrimenti ingovernabile, per cui riflettono considerazioni di importante carattere contingente e che essi possono senz'altro considerarsi giustificati.

Resta il fatto che, in armonia con la necessità di definire su basi più concrete una strategia di politica economica ed in considerazione anche degli aggiornamenti da apportare al programma economico originario, esiste la necessità per il futuro di non fare ricorso al criterio ormai stantio dei « pacchetti » e degli interventi assistenziali a difesa permanente della occupazione e delle imprese in difficoltà.

Programmazione, dunque, per una politica industriale di sviluppo e di espansione produttiva; contenimento della spesa pubblica; recupero dei margini di efficienza all'interno dell'area pubblica; liquidazione dei rami secchi: sono queste, a nostro avviso, le linee su cui auspichiamo il Governo vorrà intervenire in futuro, anche se nel contesto attuale non è pensabile non tenere conto delle necessità dettate dalla situazione di assoluta emergenza nella quale si trova il paese.

Il testo della Commissione reca miglioramenti anche sotto il profilo tecnico rispetto al decreto-legge e merita un apprezzamento positivo per la migliore individuazione e specificità dei provvedimenti.

Per concludere, onorevoli colleghi e onorevole ministro, sulla base di queste nostre considerazioni, in analogia ed in armonia con quanto dichiarato da altri gruppi, anche noi di democrazia nazionale dovremmo astenerci; ma dal momento che è stata ufficialmente dichiarata la fine del sistema delle astensioni, voteremo a favore (*Applausi dei deputati del gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, dopo l'analisi svolta dal collega Servello sul decreto sottoposto alla nostra conversione, mi limiterò ad alcune considerazioni che non sono marginali, ma che incidono sulla struttura del provvedimento in esame. Si tratta di uno strumento pessimo, e la valutazione in tal senso mi sembra sia

concorde in quest'aula; è uno strumento pessimo per raggiungere finalità sociali indiscutibili, quale ad esempio quella di garantire agli operai occupati la corresponsione di salari. Noi ci domandiamo perché si sia ricorsi ad uno strumento di tal genere, quando era possibile che lo Stato si fosse regolato in maniera diversa, ponendo gli enti pubblici e le amministrazioni in condizioni di pagare i loro debiti nei confronti delle società creditrici.

Viceversa si è dato luogo ad uno strumento sul quale grava addirittura un sospetto di incostituzionalità, perché noi abbiamo seguito la lunga disputa che vi è stata tra fautori dell'approvazione del decreto, così come emanato, e fautori dell'allargamento del ventaglio dei suoi destinatari. Ma, anche se il ventaglio dei destinatari del decreto è allargato, a noi sembra che esso non possa sfuggire al sospetto di incostituzionalità per manifesto contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.

È evidente che i beneficiari sono imprese private che appartengono a determinati settori e versano in una determinata condizione, ma è altrettanto evidente che in altri settori possono esservi imprese private che si trovano nella stessa situazione di difficoltà, che sarebbero oggetto di un trattamento ingiusto, che verrebbero discriminate dal decreto e, quindi, sarebbero in condizioni di eccipire la incostituzionalità del provvedimento.

Le imprese, nei confronti delle quali è previsto un intervento, sono in stato di insolvenza, perché, a norma dell'articolo 5 della legge fallimentare, non sono in condizioni di provvedere all'adempimento delle loro obbligazioni. Se altre imprese di quei settori, che non rispondono alle condizioni previste nel decreto o che versano nelle condizioni previste dal decreto a proposito di retribuzioni, dovessero subire una procedura concorsuale, una procedura fallimentare, non vi è dubbio che verrebbe a galla la patente incostituzionalità di questo curioso strumento, che è stato fabbricato per consentire agli enti pubblici di far fronte ai loro debiti verso

le imprese. È un sospetto di incostituzionalità pesante, che aggiunge una perplessità in più rispetto alle tante perplessità che ispira il meccanismo del decreto. È un meccanismo complesso, « pasticciato » — mi si consenta il termine che è diventato di moda, quando a parole lo si vuole rifiutare da parte di taluni settori dello schieramento politico — che non lascia per nulla tranquilli gli operatori del diritto e che certamente creerà una problematica giuridica complessa.

Al quarto comma dell'articolo 1 del decreto si dice che: « Sui finanziamenti, di cui al primo comma del presente articolo, la garanzia dello Stato è accordata per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi ed ogni altro onere e spesa. Tale garanzia diventa automaticamente operante senza obbligo di preventiva escussione del debitore, su semplice comunicazione di inadempienza dell'obbligato ». Gradirei che fosse chiarito dal relatore o dal ministro se l'articolo 1944 del codice civile è stato considerato dagli estensori di questo articolato. Infatti, l'articolo 1944 del codice civile, come è noto, prevede che tra fideiussore e debitore garantito esista la solidarietà, cioè che rimangono obbligati sia il fideiussore sia il debitore principale. Qui il fideiussore è lo Stato, perché è una fideiussione quella che lo Stato *ex lege* è chiamato a prestare, attraverso il Tesoro, alle banche che, a loro volta, sono autorizzate ad operare finanziamenti nei confronti di determinate imprese.

Che cosa succede del debitore principale? È vincolato solidalmente allo Stato o la solidarietà è cancellata da questa norma? È un problema che esiste, che ha le sue conseguenze; soprattutto è un problema che dovrebbe essere chiarito, a nostro giudizio, quanto meno in sede di elaborazione legislativa, proprio per costituire una estrema remora a quei cacciatori di finanziamenti a tasso agevolato, ai quali si faceva cenno un momento fa, e che avrebbero potuto essere contenuti attraverso la opportuna introduzione nel decreto del principio delle garanzie reali.

Ma nel testo del decreto sottoposto al nostro esame vi è un'altra previsione. Infatti, sempre nel quarto comma dell'articolo 1 è detto che: « Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza della operatività della garanzia statale ». Mi domando a che cosa serva una norma di questo genere se è vero, come è vero, che la surroga del fideiussore in conseguenza del pagamento del debito è prevista dalla vigente legislazione esattamente dall'articolo 1949 del codice civile. D'altra parte non sappiamo per quale ragione sia stata inserita una norma come quella che ho testé ricordato.

Ma vi sono altre perplessità, che si aggiungono a quelle di carattere costituzionale e che confermano il nostro giudizio di macchinosità dello strumento. Se l'imprenditore che è stato favorito (si tratta di imprenditori privati) dovesse fallire, che cosa succederebbe della operazione-finanziamento, di questo negozio giuridico che è stato posto in essere con la garanzia dello Stato? Che cosa succederebbe, sia nella ipotesi che il debitore, cioè l'impresa fallita, avesse pagato, avesse restituito alla banca nei dodici mesi l'anticipazione che aveva ricevuto, sia nell'ipotesi che non avesse provveduto alla restituzione e a questa avesse provveduto lo Stato, garante, fideiussore *ex lege* dell'imprenditore fallito? Accadrebbe che noi troveremmo addirittura o la banca o lo Stato sottoposti alle possibilità che derivano per il curatore del fallimento dagli articoli 66 e 67 della legge fallimentare, i quali, come è noto, prevedono la possibilità di revocare determinati atti giuridici fatti in certe condizioni di insolvenza da parte degli imprenditori.

Dunque, la materia è stata trattata con assoluta leggerezza e contiene imperfezioni tecniche macroscopiche, che non possono essere sottaciute. Ed è curioso che si sia provveduto con queste imperfezioni tecniche, quando si poteva provvedere direttamente a risolvere le situazioni in esame attraverso il diretto finanziamento degli enti debitori nei confronti di imprese.

Lo Stato avrebbe dovuto mettere gli enti locali in condizioni di pagare i loro creditori: non vediamo il perché della adozione di questo strumento sospetto di incostituzionalità e certamente imperfetto dal punto di vista giuridico.

Forse le ragioni, che vanno ricercate a monte, sono di cripto-assistenzialismo: si finge di prestare garanzia da parte dello Stato alle banche affinché queste possano erogare i finanziamenti alle imprese ma, nella sostanza, c'è la volontà politica — se così posso definirla — di permettere alle imprese destinatarie di tali finanziamenti di non restituirli.

Se lo scopo fosse stato solo quello di corrispondere alle imprese creditrici l'ammontare del loro credito, la strada maestra sarebbe stata quella del diretto finanziamento degli enti debitori. Quando si ricorre ad uno strumento incostituzionale e giuridicamente imperfetto, come è il decreto al nostro esame, evidentemente le finalità sono altre e cioè di accordare un finanziamento assistenziale surrettizio, concesso nelle forme di prestazione di garanzia che consenta alle banche di compiere le necessarie operazioni nei confronti dei privati senza alcuna preoccupazione, né di rispondere al magistrato penale, né di essere coinvolte in procedure fallimentari da parte dei privati.

È quindi assistenzialismo puro e semplice quello che ha consigliato l'adozione di uno strumento le cui caratteristiche deteriori ho avuto l'onore di sottolineare.

Un altro punto criticabile è rappresentato dalla discrezionalità del CIPI nei confronti delle imprese private; esso è perfettamente competente per operazioni del genere, ma quando si chiede l'erogazione di centinaia di miliardi per sopperire alle necessità di aziende in difficoltà, si ha il dovere da parte del Governo, che ha presentato il decreto, di configurare le dimensioni possibili delle aziende che si trovano nelle condizioni descritte e di elencare, almeno con larga approssimazione, i settori, le aziende e gli enti pubblici che versano in condizioni tali da creare disagio sociale, dal momento che il mancato

pagamento dei crediti si riflette sulla situazione dei lavoratori dipendenti.

Viceversa, il provvedimento sembra una fotografia: ma si tratta di una fotografia dei beneficiari di questo decreto nota solo ai settori governativi. Per quanto ci riguarda la possiamo intuire dalle notizie di stampa.

Il decreto al nostro esame, pertanto, suscita in noi molte perplessità e meriterebbe voto contrario poiché ribadisce e conferma le nostre analisi circa la incongruenza di una politica economica nella quale la spesa pubblica è così poco erogabile da non poter raggiungere le finalità che lo Stato si era assegnato attraverso l'azione degli enti pubblici.

Non voteremo contro l'approvazione di questo decreto solo perché vi sono ragioni di carattere sociale che ci impediscono di aggravare il dramma che si è creato per una categoria di cittadini occupati e senza salario, i quali si aggiungono a coloro che, in quanto disoccupati, sono anch'essi senza salario.

Sono questi i risultati del regime delle astensioni e dell'appoggio al Governo, troppe volte determinante, dalle forze di sinistra. Sono questi i risultati del completo scollamento delle amministrazioni dello Stato e della loro azione sull'economia. Sono questi i risultati cui è pervenuta la cripto-maggioranza che adesso pretende di diventare maggioranza ufficiale.

Gli operai ed i lavoratori dipendenti, sacrificati da una politica industriale disennata che ha privilegiato gli imprenditori che aspettano che sia lo Stato a sopprimere ai loro doveri attraverso operazioni giuridiche acrobatiche quali il decreto al nostro esame, è bene sappiano con certezza da quale parte derivi il loro danno, a quali parti politiche siano da ascrivere le loro sofferenze. Debbo ricordare che tra costoro vi sono i lavoratori della mia Calabria, che dipendono dalla SIR e dalla Liquichimica-biosintesi di Saline; lavoratori che per anni hanno atteso prospettive di posti di lavoro, che si sono rivelate illusorie per tante e tante ragioni, non ultima quella relativa all'avventurismo di

certi imprenditori cui si è ritenuto di affidare l'opera di riscatto del profondo sud, di realizzazione di posti di lavoro in questa parte d'Italia. Imprenditori che hanno creato illusioni di fronte alle quali rimane soltanto il dolore degli operai che da mesi non sono retribuiti e che ad ogni alba aspettano un giorno migliore, che tarda a venire e che certamente continuerà a tardare fino a quando l'economia italiana sarà governata da principi di questo genere, da principi che in realtà non sono tali, ma espedienti del giorno per giorno, che si concretizzano in inaccettabili provvedimenti come quello al nostro esame, nei confronti del quale — torno a ripeterlo — il nostro gruppo si asterrà unicamente e soltanto per le sue immediate finalità sociali e per non aggravare la dolorosa situazione di tanti lavoratori dipendenti (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gambolato. Ne ha facoltà.

GAMBOLATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, abbiamo chiesto l'inversione dell'ordine del giorno, proponendo che l'Assemblea discutesse il decreto-legge in esame, perché consideriamo che in alcuni settori, in alcune imprese e ditte di appalto, si sia ormai determinata una situazione insostenibile, che è duramente pagata dai lavoratori, in termini di perdita di salario e in termini di perdita — o di rischio di perdita — del posto di lavoro.

Ritengo basti un'affrettata lettura della relazione che accompagna questo decreto-legge perché sia possibile rendersi conto di quali siano i motivi di fondo che hanno portato alcuni settori di importanza « strategica » nell'intera struttura economica del nostro paese, ad entrare in questa fase di crisi e quali siano le realtà sottese alla crisi della Montedison, della SIR, della Maraldi, di tante altre fabbriche ed aziende, in cui — desidero ripeterlo — a pagare sono stati i lavoratori, in termini di salari non ricevuti e di pericolo di licenziamento.

Dicevo che una rapidissima lettura della relazione ci permette di constatare che determinate situazioni di settori e di imprese hanno alla loro origine la mancanza di direzione complessiva del Governo ora dimissionario, mancanza largamente dimostrata là dove si afferma che senza alcun dubbio i problemi delle imprese di taluni settori debbono essere affrontati attraverso alcuni punti di riferimento fondamentali, quali un quadro programmatico, la ristrutturazione finanziaria delle imprese, una più accelerata capacità dello Stato di pagare i propri debiti.

Sono state queste alcune delle ragioni di fondo che hanno portato il nostro partito, insieme ad altri, a determinare le condizioni politiche per questa crisi. Ad una impostazione programmatica, che in qualche modo si proponeva di dare risposte positive ai problemi che ho citato (ricomversione industriale, ristrutturazione finanziaria delle imprese, diverso rapporto tra impresa privata e apparato complessivo dello Stato), occorre rispondere in una determinata maniera. Ripeto, quelli cui ho fatto riferimento sono stati alcuni dei motivi politici di fondo che ci hanno portato a mettere in crisi il Governo. Crediamo — ne siamo ben convinti — che le ragioni di fondo della crisi delle imprese del settore continuino a permanere, al di là di questo decreto, che, proprio per il suo carattere urgente e straordinario, come obiettivo fondamentale ed esclusivo ha — e a nostro giudizio deve avere — quello di garantire il pagamento di salari e stipendi in alcuni settori ed aziende specificamente individuati che vantano dei crediti nei confronti dello Stato e della pubblica amministrazione.

Mi sembra che qualsiasi tentativo di allargare la portata del provvedimento, sia dal punto di vista dei settori sia di quello delle caratteristiche che le imprese debbono avere per accedere o per avere queste fidejussioni sarebbe in netto contrasto con il suo spirito e con la sua lettera. Ciò significherebbe voler affrontare in modo surrettizio, quindi senza riuscire a risolverle, delle questioni alla cui origine

non stanno soltanto problemi contingenti relativi al pagamento dei salari o degli stipendi, ma problemi molto più complessi. Questi attengono alle difficoltà di avere quel piano programmatico, di cui ho parlato poc'anzi, e di affrontare i nodi della struttura finanziaria della singola impresa; attengono cioè ad una serie di ragioni (tratterò questo aspetto in seguito) per le quali il Governo ha assunto degli impegni specifici nei confronti dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali, impegni che pertanto deve mantenere.

Mi pare che si possa dire che coloro i quali, anche attraverso la presentazione di emendamenti, cercano di allargare la sfera di influenza del decreto e cercano di risolvere determinate questioni, non soltanto fanno un'opera che non avrà alcun risultato concreto ma, secondo il mio giudizio, indeboliscono lo stesso movimento di lotta dei lavoratori i quali, oggi, portano avanti alcune questioni su cui ritornerò in seguito. Mi pare che, anche dal punto di vista politico generale e considerando l'interesse dei lavoratori, non abbia molto senso presentare emendamenti con cui si cerca di dire che hanno diritto ad avere le fidejussioni da parte dello Stato anche quelle aziende che vantano dei crediti nei confronti dello Stato, ma questi non sono sufficienti per pagare i salari e gli stipendi maturati. Cosa significa ciò? I casi sono due: possiamo ammettere questo principio di carattere generale (che non possiamo certamente soltanto stabilire per una singola impresa) per cui lo Stato risponde in solido nei confronti di tutti gli operatori privati per i salari e gli stipendi non pagati, e allora credo che veramente la somma dei 300 miliardi prevista nel decreto-legge sia assolutamente insufficiente (se la somma risulterà tale, non vi è il minimo dubbio che avremo un enorme potere discrezionale del Governo e del CIPI nello scegliere fra diverse imprese per l'erogazione di questa somma); o il Governo chiederà al Parlamento di aumentare notevolmente questa somma. Si tratterà probabilmente, invece che di 300 miliardi, di 700 o di mille miliardi, quelli che saranno necessari per rispondere a

tutte le richieste che verranno formulate da tutti i settori e da tutte le aziende che si trovino in quelle determinate condizioni.

Per questo motivo, noi crediamo che il decreto-legge debba mantenere la sua caratteristica originaria, debba cioè servire a pagare salari e stipendi non corrisposti, complessivamente o in parte, dal 1° ottobre 1977 al 28 febbraio 1978, e debba servire solo a questo fine. Proprio per tale motivo noi ci siamo opposti, nel dibattito in Commissione, a tutti i tentativi compiuti dal Governo di stravolgere le caratteristiche del decreto, là dove si parlava della possibilità di utilizzare il decreto per ricapitalizzare determinate aziende, perché si tratta di una cosa diversa che deve essere affrontata attraverso strumenti di carattere legislativo diversi.

La seconda questione sulla quale a noi pare si debba essere assolutamente fermi è che lo Stato può, attraverso il Tesoro, intervenire a garanzia, fino alla quota dei 300 miliardi, con propria fidejussione, soltanto nei riguardi di quelle imprese che vantino dei crediti nei confronti dello Stato o dell'amministrazione pubblica. Sappiamo benissimo che, insistendo su questo carattere originario del decreto presentato dal Governo, non offriamo una soluzione ai problemi della struttura industriale del paese, dell'occupazione e tanto meno della struttura finanziaria delle imprese. Ma si tratta di aspetti ben diversi e distinti, che debbono essere affrontati e risolti in altro modo (cercheremo poi di dire, molto rapidamente, come). Sappiamo anche che dalle provvidenze di questo decreto resterà fuori tutta una serie di aziende per le quali il problema della corresponsione del salario ai lavoratori e della stessa sopravvivenza dal punto di vista dell'attività produttiva si pone in modo particolarmente drammatico. Mi riferisco soprattutto al caso della Maraldi, di cui si è molto discusso in Commissione ed anche qui in Assemblea. Credo intanto che, proprio a proposito della Maraldi, debba essere chiaramente affermato che il Governo porta fino in fondo la respon-

sabilità della situazione che si è determinata, perché proprio il Governo, in due occasioni, dapprima — se ben ricordo — in sede di Ministero dell'industria e poi in sede di Ministero del bilancio, aveva fornito assicurazioni alle organizzazioni sindacali che sarebbe intervenuto con mezzi e con atti politici ed amministrativi idonei a risolvere il problema. Il Governo è dunque inadempiente rispetto ad accordi sindacali pattuiti con il movimento dei lavoratori. Ma io direi di più: c'è stato, in tutta la vicenda della Maraldi, qualche atteggiamento di vera e propria irresponsabilità da parte di alcuni rappresentanti del Governo (e preciso subito, prima di essere interrotto, che non mi riferisco al ministro dell'industria). C'è stato infatti un momento in cui è stato detto ai lavoratori che il decreto recante lo stanziamento di 300 miliardi era destinato quasi esclusivamente a favore della Maraldi. Ciò è stato detto anche alla televisione: si sono quindi ingannati i lavoratori, in quanto gli estensori del decreto sapevano benissimo che la Maraldi non poteva in ogni caso rientrare nell'ambito di applicazione del decreto stesso, o meglio poteva rientrarvi soltanto per la quota parte di crediti che essa vanta nei confronti dello Stato e della pubblica amministrazione (e sappiamo che tale quota è molto limitata rispetto ai 4 miliardi di salari e di stipendi che debbono essere pagati ai lavoratori). Siamo di fronte quindi non soltanto ad una inadempienza da parte del Governo, ma ad un vero e proprio atto di irresponsabilità da parte di quei ministri e sottosegretari che si sono riferiti ad eventi che sapevano benissimo non avrebbero potuto verificarsi, sulla base del testo del decreto che il Governo stesso ha presentato, e non di quello che il Parlamento ha finora recepito, modificando quello originario. Sotto questo punto di vista, onorevoli colleghi, non abbiamo infatti apportato alcuna modifica alle condizioni già previste dal decreto: e non è stato il Parlamento, od il gruppo comunista, ad opporsi al riferimento anche alle garanzie reali, ma è il decreto emanato dal Governo che afferma chiaramente che

possono accedere ai benefici soltanto coloro che vantino crediti nei confronti dello Stato e della pubblica amministrazione. Il Governo sapeva che la Maraldi non poteva rientrare nell'ambito di applicazione di tale decreto; il Governo quindi ha il dovere — ed è questo l'invito pressante che noi rivolgiamo, soprattutto al ministro del bilancio, considerando che oggi la vertenza è spostata presso tale dicastero e che proprio quel ministro, o qualche sottosegretario, ha la responsabilità di aver detto ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali che con il decreto in esame si sarebbe risolto il problema — di assumersi la responsabilità di indicare, oggi, altre strade attraverso le quali risolvere la questione Maraldi.

Noi comunisti (non dico più degli altri, ma tanto quanto gli altri), comprendiamo il dramma di centinaia di migliaia di lavoratori che da mesi non percepiscono né salari, né stipendi. Ma sono anche convinto che la presentazione di alcuni emendamenti ad un decreto-legge, emendamenti la cui approvazione significherebbe lo stravolgimento del decreto stesso, rappresenterebbe anche l'apertura di una pagina quasi del tutto nuova in questo incredibile paese nel quale sono successe tante cose: infatti, con l'emanazione di una legge, lo Stato si accollerebbe tutti gli oneri nei confronti di quegli imprenditori che si sono dimostrati incapaci e che non sono in grado di corrispondere le retribuzioni ai propri dipendenti.

Al limite, si tratterebbe di un incentivo, per quegli imprenditori che si trovassero in determinate situazioni, a non pagare stipendi e salari perché in tal modo essi potrebbero ottenere la fideiussione da parte dello Stato. E non mi si parli delle garanzie reali! Chi ha presentato questi emendamenti sa benissimo che, nel momento in cui lo Stato garantisce al 100 per cento con propria fideiussione, il sistema bancario non ha interesse ad accertare l'effettivo valore della garanzia perché, tanto, poi lo Stato paga (ricordiamo tutti la vicenda dell'EGAM). E teniamo conto di un altro fatto: poiché in generale il sistema bancario ha dei crediti nei

confronti di quelle imprese, ha anche tutto l'interesse a dire che quella determinata garanzia vale perché, nello stesso modo, può fare tutta una serie di operazioni tali da essere garantito anche nei confronti della singola impresa.

Quindi, a mio avviso, è necessaria una ulteriore riflessione da parte dei gruppi che hanno presentato questi emendamenti, perché io credo profondamente che in questa maniera finiremo per indebolire lo stesso movimento dei lavoratori. Dobbiamo inoltre tenere presente che questi emendamenti saranno respinti, perché ad essi hanno detto di no — sulla base di queste argomentazioni — il Governo, il gruppo comunista, il gruppo socialdemocratico, il gruppo repubblicano, la democrazia cristiana. Quindi non credo che sulla pelle o sulle spalle di qualche centinaio di lavoratori si debbano compiere operazioni che non voglio definire, ma che non mi sembrano corrispondenti agli interessi dei lavoratori stessi.

Credo, come ripeto, che si debba riflettere ancora su questo punto anche perché, sempre per quanto riguarda la Maraldi, sappiamo che sono in corso trattative complesse nei confronti dei consorzi dei bieticoltori e del movimento cooperativo che, in qualche modo, potrebbero prefigurare una soluzione positiva del problema di questa azienda.

Quindi, chiediamo al Governo un impegno solenne di fronte al Parlamento, in adempimento degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali, affinché sia reso possibile lo scioglimento di tale nodo in tempi rapidissimi.

E sappiamo benissimo che non esiste solo la questione della Maraldi; vi è tutta una serie di altre situazioni particolarmente drammatiche ed esplosive, in cui l'intreccio tra il mancato pagamento dei salari ed il pericolo del licenziamento per decine di migliaia di lavoratori fa tutt'uno con degli stati di fatto che richiedono provvedimenti urgenti, inquadrati certo in quella visione più generale di cui, mi pare, una gran parte del Parlamento è portatrice.

Per tali ragioni, noi vogliamo mantenere al decreto questa sua caratteristica: ed aggiungiamo che ogni tentativo o presunzione di inserire nel decreto degli elementi programmatori sono puramente velleitari. Infatti, si tratta di stabilire quale rapporto si debba instaurare con questi interventi immediati ed urgenti che — chiedo scusa se lo ripeto per l'ennesima volta — servono soltanto a pagare salari e stipendi. Si tratta di riuscire a stabilire un rapporto minimo tra la rimessa in moto delle imprese e delle ditte appaltatrici o la garanzia dei salari e degli stipendi, e questa linea che dovrebbe emergere — ci auguriamo rapidamente — dall'accordo tra le diverse forze politiche.

E i fatti ci hanno dimostrato che le inadempienze del Governo hanno causato già delle situazioni che possono diventare persino irreparabili. In Commissione, si faceva osservare all'onorevole ministro dell'industria che i problemi della ristrutturazione finanziaria e della riconversione costituivano certo punti non risolti ma, dal punto di vista dei tempi, erano questioni che erano andate avanti sulla base delle scadenze indicate dagli accordi di luglio. A questo proposito, vorrei ricordare il caso della Montedison. Certamente la Montedison è un esempio di quelle situazioni che richiedono interventi straordinari ed urgenti in termini di aumenti di capitali, eccetera. Sono stati necessari tre mesi di incredibile dibattito in Commissione bilancio per convincere il ministro delle partecipazioni statali Bisaglia a fare la finanziaria Montedison. E quando osservavamo che la costituzione della finanziaria Montedison non avrebbe risolto nulla, in quanto fare una finanziaria che poi non avrebbe avuto le possibilità economiche di partecipare all'aumento del capitale sociale della Montedison sarebbe stato come non farla, ci è sempre stato risposto che non esistevano grossi problemi. E lei, signor ministro, sa molto meglio di me quali enormi problemi invece esistono per la Montedison.

Quando in qualche maniera si poteva determinare un orientamento comune delle forze politiche per indicare un certo

modo di affrontare i problemi della legislazione finanziaria — mi riferisco alla Liquichimica, alla SIR, dove esistono problemi occupazionali di rilievo, che possono diventare particolarmente esplosivi nelle prossime settimane — si sono verificate delle difficoltà per raggiungere un accordo politico tra i partiti e il Governo. Mi rendo conto naturalmente della validità di alcune obiezioni che sono state formulate, ma sono convinto che sia necessario muoversi rapidamente nella direzione di stabilire un rapporto serio, reale, concreto in termini di scelta di investimenti, di piani di settori, di piani seri e credibili per ciò che riguarda la ristrutturazione finanziaria delle imprese, che in qualche modo coinvolgono sia la finanziaria pubblica per quello che riguarda la Montedison, sia gli istituti speciali di credito per quello che riguarda la SIR e la Liquichimica. Diversamente, continueremo ad assistere alla emanazione di decreti-legge aventi sempre la stessa caratteristica, e cioè quella di essere decreti-tampone, che di volta in volta tentano di pagare salari e stipendi, oppure di affrontare il problema delle materie prime difficili da reperire. Si tratta sempre di un modo di legiferare che, invece di indicare almeno uno sforzo di organizzare una programmazione economica democratica, costituisce soltanto un tentativo velleitario e mal riuscito di tamponare delle falle che immediatamente dopo si riaprono (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

MANFREDI MANFREDO, Relatore. Innanzi tutto, signor Presidente, vorrei rispondere all'onorevole Servello e all'onorevole Valensise in relazione a delle aspre critiche da loro rivolte al provvedimento. Essi non solo hanno affermato che questo provvedimento è criticabile per la sua particolare struttura, ma hanno anche attribuito un valore demagogico a quella parte positiva che il decreto-legge contiene, e cioè l'intervento in settori per i

quali è in atto una crisi che altrimenti diventerebbe irreversibile. Analogamente, mi pare che non sia possibile criticare, come è stato fatto, l'aggiunta dei due articoli relativi al problema delle cooperative edilizie. Non si può denunciare l'ingresso surrettizio del ministro dei lavori pubblici, quasi si intendesse attuare una sorta di colpo di mano. Sbloccare la procedura finanziaria dei crediti che le cooperative hanno nei confronti dello Stato per contributi già deliberati e bloccati da cavilli interpretativi significa essere nella logica del provvedimento, in quanto si mette in movimento una serie di investimenti che incidono proprio sull'attuale situazione di crisi del settore edilizio, che coinvolge i livelli occupazionali anche in questo settore.

Sono convinto che, al di sopra delle critiche di fondo che sono state fatte, anche in relazione a quanto è stato detto circa alcuni problemi, come quello relativo alla Maraldi, che può essere sicuramente — e noi lo auspichiamo — risolto con altri provvedimenti, io credo che rimanere nella logica del decreto-legge, che è quella di sopperire alla necessità di dare alle imprese i mezzi per pagare stipendi e salari nell'arco di tempo che va dal 1° ottobre al 28 febbraio, sia un'esigenza inderogabile. Pertanto, raccomando alla Camera di approvare rapidamente questo disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio innanzitutto il relatore e quanti sono intervenuti nella discussione di questo sgradevole provvedimento legislativo. Per la verità, nel sentirlo presentare in modo favorevole e contrario, con tutte le considerazioni che sono state fatte, è stata forte la tentazione — che, ubbidendo al mio impulso, avrei già seguito — di non insistere per la conversione in legge del provvedimento stesso; cosa pe-

rò che non posso fare perché si tratta di un atto assunto dal Governo nella sua collegialità.

Faccio presente, in primo luogo, che ancora oggi il titolo del decreto-legge reca chiaramente le tracce del modo con il quale il decreto stesso è nato. Esso fa riferimento ad «interventi a favore di imprese in difficoltà, per consentire la continuazione della loro attività produttiva», mentre già dal momento della decisione finale del Consiglio dei ministri, anche per il modo con il quale il decreto è arrivato al Parlamento, esso non ha più il carattere di un provvedimento tendente a consentire la continuazione della attività produttiva delle imprese direttamente, poiché finisce per limitarsi ad essere un provvedimento di garanzia del pagamento dei salari.

Per carità, tutti ci rendiamo conto che senza il pagamento dei salari è assai difficile che le imprese possano continuare nella loro attività produttiva, anche se abbiamo avuto uno straordinario e recente esempio, quello della ex Orsi e Mangelli, dove i salari sono stati ritardati di sei mesi, ma l'attività produttiva è andata avanti. Sono miracoli di certe situazioni che io, in questa sede, non desidero commentare; dico però che non esiste un rapporto determinante tra la corresponsione dei salari e l'attività produttiva.

Il provvedimento è di iniziativa del ministro del tesoro ed è stato varato definitivamente dal Governo, dopo che nella sua formazione ha dato luogo a quegli equivoci per i quali l'onorevole Servadei e l'onorevole Gambolato hanno parlato di impegni del Governo che non sono stati mantenuti. Credo che più che di un impegno del Governo, si tratti dello sforzo di immaginazione che nel corso del dibattito su una vertenza come quella della Maraldi rappresentanti del Governo hanno fatto allo scopo di trovare uno sbocco ad una situazione sbarrata dalla indisponibilità degli istituti di credito a provvedere in qualche modo o almeno nella misura corrispondente alla necessità del-

la corresponsione delle retribuzioni dei lavoratori della Maraldi.

Per parlare di inadempienze o meno, infatti, bisogna prestare attenzione alle date. Il decreto-legge è del 29 dicembre; le dichiarazioni televisive alle quali ci ha rimandato l'onorevole Gambolato ho la impressione che siano di data prenatalizia, anche se non facevano parte dei festeggiamenti riferiti al Natale. Ed è quindi in questo spostamento dalla fase di immaginazione a quella di elaborazione che il provvedimento ha subito quei cambiamenti che non consentono tuttora a chi rappresenta il Governo se non di esprimere un parere negativo alla proposta di includere, tra i motivi per i quali possono essere trasferiti dei crediti sostanzialmente sulle spalle dello Stato da quelle dell'azienda, anche la possibilità di esibire, invece dei crediti delle garanzie reali, per cui dallo Stato possano essere erogati dei prestiti contro garanzie reali, anziché mediante il trasferimento del titolo di credito.

È avvenuto tutto questo, per i motivi che l'onorevole Gambolato ha fatto presente in Commissione, mirabilmente sostituendosi (cosa che io non sono capace di fare) alla funzione di Governo, per dare un qualche valore alla garanzia non sufficiente che sarebbe stata offerta. Io non ho parlato di una scarpa, ma di un paio di scarpe, perché una scarpa sola non è accettabile nemmeno per un valore minimo.

GUERRINI. Se è zoppo, sì.

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Comunque, sotto questo aspetto, sono fattibili diverse operazioni. Proprio le banche che hanno crediti da riscuotere verso la Maraldi potrebbero valutare largamente dei cespiti per scaricare il peso che sopportano sulle spalle. Non si capisce inoltre come potrebbe essere fatta una considerazione di questo tipo per la Maraldi e non per la Montedison o per le aziende di Rovelli o per quelle di Ursini. Avvieremo, cioè, un processo che è probabil-

mente quello che ha dato luogo, nell'iter formativo del decreto-legge, ad una sua sostanziale modificazione. E mi spiace di dovermi assumere, come ministro dell'industria al quale compete l'istruttoria dei programmi previsti dalla legge n. 675, la quasi intera responsabilità, in sede di Governo, per questo cambiamento che è intervenuto.

Con tutta evidenza, se a fronte di una muraglia piuttosto trasparente (la garanzia dello Stato che sarebbe poi inevitabilmente scattata al pagamento del prestito in luogo dell'azienda, perché la garanzia dello Stato è assoluta), avessimo erogato 300 miliardi concentrati in gran parte in un settore, quello della chimica, con una modesta appendice nel settore siderurgico, avremmo continuato secondo una linea che poteva anche avere delle sue giustificazioni, ritenendo che la sede unica o fondamentale delle decisioni in ordine allo sviluppo, al ridimensionamento, alle chiusure di tutti gli atti della politica industriale fosse la sede propria degli istituti di credito, che, in definitiva, risultano essere quelli che hanno sollecitato questa iniziativa di intervento a garanzia non dei salari, ma della continuità dell'attività produttiva delle aziende, a causa soprattutto del momento di grossa difficoltà che esse attraversavano e in rapporto alla pesantezza delle stesse aziende, e in rapporto a una certa discrasia per i tempi dell'aggravarsi di questa situazione e i tempi dell'applicazione di un disegno programmatico derivante dalla legge n. 675, o per non voler cadere in un disegno programmatico derivante da questa legge.

È questo il motivo per cui fu avanzata la proposta di interventi di concessione di credito senza riferimento ai salari da pagare, naturalmente invocando le difficoltà delle aziende, non cedendo alla prestazione di garanzie reali, ma con garanzia assoluta dello Stato. Questo è anche il motivo per cui ci si è opposti, ritenendo che 300 miliardi concentrati nella chimica avrebbero reso poco consistente il lavoro di programmazione che si sta elaborando, derivante dalla legge n. 675.

Che tutto questo abbia ancor oggi una sua consistenza di scontro importante nella definizione dei compiti e dei poteri nello Stato democratico è anche testimoniato dall'ordine del giorno presentato con la firma dei rappresentanti di cinque gruppi parlamentari. Ringrazio per la presentazione di quest'ordine del giorno che chiede al Governo di non intervenire nella direzione delle aziende che non hanno inteso o non intendano offrire al CIPI ed ai gruppi di lavoro per la programmazione la richiesta documentazione di carattere tecnico e finanziario.

Questo ordine del giorno non nasce nell'astratto, ma nel concreto; nasce nei confronti delle resistenze che non possono essere condotte di per sé da aziende in condizione di estrema difficoltà, ma che vengono solo in apparenza condotte dalle aziende, poiché dietro ad esse, un potere (quello degli istituti di credito) sbarra la strada allo sviluppo ed alla applicazione di una legge della Repubblica. Questa legge può piacerci o meno, ma verso di essa esiste il dovere per tutti di collaborare alla sua applicazione corretta.

Il carattere di « prestito perduto », immaginato anche per la Maraldi (e che oggi forma oggetto di polemica, anche se qualche sottosegretario e qualche ministro si era pronunciato in questi termini: allora il Governo è inadempiente!) fu tolto nella definizione del provvedimento in sede di Consiglio dei ministri. Nel provvedimento al nostro esame — come ha ricordato anche l'onorevole Gambolato — vi è la disponibilità a trasferire allo Stato crediti verso la pubblica amministrazione per il pagamento dei salari e non più di questo.

Si tratta di pagamento di salari non corrisposti: questa è la variazione principale intervenuta nel passaggio dalla formulazione in sede di Consiglio dei ministri al dibattito in sede di Commissione. Il limite dei salari non corrisposti è stato proposto dal Governo dopo un incontro con i sindacati; tale limite ha consentito taluni allargamenti, alcuni reali, altri piuttosto supposti che — credo — non avranno pratica applicazione.

Quelli reali riguardano l'allargamento al settore tessile e dell'abbigliamento ed alle fonderie di seconda fusione, come completamente tanto della siderurgia, come di gruppi chimici che hanno al loro interno aziende complementari che si impernano in questo tipo di attività. L'altro, che ho l'impressione che finisca soltanto per essere un allargamento supposto, è quello che riguarda i lavoratori delle imprese appaltatrici che lavoravano nei cantieri per manutenzioni straordinarie, per riparazioni, per ampliamenti e per nuove costruzioni nelle aziende che abbiamo in esame.

Perché dico tutto questo? Perché è estremamente difficile avere una ripresa dell'attività dei cantieri puramente con la offerta del pagamento dei salari arretrati, nel senso che le imprese appaltatrici si rimettono in movimento se hanno la possibilità non soltanto del pagamento dei salari ma anche di provvedere alle spese connesse.

In questo senso il Governo aveva presentato un emendamento che però non è stato preso in considerazione. Noi, al contrario di quanto è stato scritto dal giornale del partito comunista, abbiamo, non per qualche strana manovra, presentato questo emendamento insieme con altri due perché derivava da un accordo raggiunto presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica con le organizzazioni sindacali che rappresentavano gli interessi di oltre 10 mila lavoratori delle ditte appaltatrici che, in conseguenza di queste crisi, in parte erano stati pagati ed in parte no (mi riferisco principalmente al settore chimico).

Anche gli altri due emendamenti presentati dal Governo su questa parte del provvedimento e non accettati in sede di Comitato ristretto erano la diretta conseguenza di questi accordi. Il primo, deformato nella presentazione fornita dai comunisti, tendeva a far riconoscere come titolo di credito non già mutui non stipulati ma contributi in conto capitale che, in base alla legge n. 853, competono alle aziende che hanno fatto investimenti dopo pronuncia di parere favorevole alla con-

cessione del mutuo e cioè al pagamento di un mutuo avanzato.

Conseguentemente la Cassa per il mezzogiorno, essendo a conoscenza della situazione, ha svolto un compito che non è proprio di salvaguardia dell'interesse delle banche, ha cioè congelato le operazioni di collaudo, che sono dovute, e in tal modo ha dato luogo alla mancata erogazione delle ultime rate del mutuo che, di solito, vengono trattenute e date come garanzia dopo il collaudo (e questa non è la materia di competenza); inoltre ha anche fermato il contributo a fondo perduto a fronte del quale non vi è bisogno di alcuna garanzia.

Ciò è stato fatto per costituire un ulteriore elemento di credito in una situazione in cui, essendo probabile la scarsità di altri elementi di credito, vi sarebbero state difficoltà al pagamento dei salari.

Il secondo emendamento, anch'esso respinto, e per il quale ci eravamo impegnati di fronte all'organizzazione sindacale, tendeva a far ricostituire il capitale dei gruppi industriali Tirso ed Ottana, aziende di proprietà paritaria tra Montefibre e ANIC; abbiamo trovato una formula di aggiramento che tuttavia può anche risultare molto gradita alla Montedison, tanto più dopo la variazione (voluta dal Parlamento e non dal Governo) che prevede la ricapitalizzazione dell'azienda del Tirso, a intero carico dell'ENI, secondo i desideri della Montedison e non secondo, a quanto mi risulta, la impostazione almeno di partenza del gruppo di lavoro che programma l'industria chimica e quella delle fibre sintetiche.

Ho detto tutto questo perché fuori di qui si è parlato di delitti evitati grazie al provvidenziale intervento di qualcuno: i delitti sono stati di questa natura e non corrispondono agli impegni assunti non da me ma in sede di Ministero del bilancio e della programmazione economica con le organizzazioni sindacali.

Credo che anche quando questo provvedimento sarà approvato vi saranno difficoltà per il pagamento dei salari arretrati ai lavoratori delle imprese, essendo

noto che gli appalti si fanno a corpo e a misura e non per ruoli di paga. Questa parte del provvedimento, quindi, così come è stata predisposta, avrà esecuzione, ma il provvedimento non ha carattere di politica industriale.

Le lamentele rispetto a questo decreto non sono soltanto quelle che qui emergono da rappresentanti di province che naturalmente non possono che sentire la voce dei lavoratori che non hanno ricevuto le retribuzioni, ma sono anche di altre direzioni. Per esempio, il gruppo SIR si è messo sul piano del pagamento delle retribuzioni ad ogni costo, ma non perché in questo senso si compie un nobile gesto, tenendo alto il nome della ditta sul piano internazionale, ma per protestare contro un provvedimento che non interviene in materia di politica industriale e non dà dei mezzi per risolvere compiutamente la crisi, che è propria del gruppo SIR-Rumianca come di tutto il comparto della chimica di base.

Devo dire che noi intendiamo mantenere il provvedimento nei suoi limiti, per cui il Governo si dichiara sin d'ora contrario agli emendamenti presentati dall'onorevole Servadei e dall'onorevole Cappelli. Dico ciò con vivo dispiacere tanto verso le persone, alle quali, al di là del rapporto parlamentare, sono legato da vecchia amicizia, quanto verso i lavoratori della Maraldi. Il Governo accetta nella sostanza l'ordine del giorno Barca ed altri, per altro diretto al ministro del tesoro, investendone la competenza tecnica. Non ho consultato il ministro del tesoro, ma credo che quando vi sono le difficoltà che frappongono anche in questa direzione gli istituti bancari di credito ordinario, non si può agire in un modo sostanzialmente diverso nell'intervento verso i gruppi tessili in crisi. È un intervento che non è ancora deciso, che non può ancora essere deciso.

Desidero tornare un po' indietro rispetto ad un altro tipo di critiche, relative alla constatazione che l'andamento programmatico è in ritardo. Noi abbiamo avuto la promulgazione della legge n. 675 il 22 settembre 1977; abbiamo presentato

il 22 novembre 1977 la relazione sulla situazione industriale; abbiamo inviato, per i pareri prescritti dalla legge, le direttive per la scelta dei settori, secondo una intesa intervenuta anche con le parti sociali, premute da molte situazioni di crisi, il 22 dicembre per avere le risposte entro il 22 gennaio 1978. Abbiamo convocato il CIPI il 20 gennaio per definire direttive e programmi. Senonché sono intervenute (non da parte del Governo) difficoltà, nel senso che alcuni importanti pareri scritti a quella data non erano pervenuti; sono state fatte obiezioni (risultate infondate) sulle procedure. Tuttavia si è ancora rinviata alla fine della prossima settimana ogni decisione per dar luogo a nuove consultazioni nelle direzioni dalle quali sono state richieste. Abbiamo insediato un gruppo informale, poiché la legge non consente di ufficializzarlo prima che sia definito il programma o i programmi interessati per il gruppo chimico. Ci troviamo nella difficoltà della scarsa conoscenza della situazione, non per un rifiuto, in quanto c'è invece accettazione, ma per un notevole ritardo, vogliamo dire, nella consegna di documenti che sono stati richiesti.

Queste cose possono essere dette così, in termini burocratici, ma la sostanza politica è un'altra: o si osservano i termini, ancorché soltanto ordinatori, ma impegnativi politicamente, della legge per la ristrutturazione, ed allora l'intervento nei settori può avvenire secondo i criteri che corrispondono alla volontà del Parlamento (ci saranno discussioni sulla validità, sulla minore validità, sulla preferenza per un tipo o per un altro tipo di intervento, ma sostanzialmente si avrà una espressione politica nella scelta degli obiettivi e delle grandi linee della programmazione per obiettivi, per attività dei settori che vengono mobilitati con la legge della ristrutturazione); oppure, sulla base della fretta, apriamo altre strade, che sono quelle dell'intervento unicamente presso le banche che magari sono le stesse che hanno accumulato crediti per migliaia di miliardi su una sola azienda, senza condivisione del rischio, che magari possono avere

qualche responsabilità, non dico rispetto alle crisi di cui parlerò dopo, ma rispetto ad una superfetazione di talune crisi, senza nessun confronto, senza nessuna possibilità di verifica in sede tecnico-politica. Ciò vorrebbe dire che cancelliamo la legge n. 675 e torniamo, per fare in fretta, su questo o su quest'altro problema, ad un sistema che può essere stato utile, ma che certamente è un sistema che la volontà del Parlamento con alcune decisioni, specialmente con l'approvazione della legge n. 675, ha superato.

In questo senso credo perciò che, nella misura nella quale questo provvedimento non ha, nell'articolo 1, alcuna natura di politica industriale, ma soltanto quella di sovvenire, con la garanzia di rifarsi a crediti della stessa pubblica amministrazione attraverso lo Stato, alle difficoltà di pagamento dei salari delle aziende, ed ha, all'articolo 2, il senso di una anticipazione di urgenza dei fondi delle partecipazioni statali su determinate operazioni, noi dobbiamo attendere che il disegno programmatico sia sufficientemente definito per un intreccio necessario tra la ristrutturazione finanziaria e la ristrutturazione industriale.

In questo senso, quindi, la conversione in legge di questo decreto ha dei limiti molto modesti e in questo senso mi permetto di dire che « non suonerei le trombe dell'Apocalisse »; immaginiamoci se qualcuno in questo Parlamento avesse potuto parlare, ad esempio, 40-45 anni fa, quando catastrofi ben maggiori hanno indotto a dar vita all'IRI e ad altri interventi dello Stato! Ma allora credo non si potesse parlare contro questi provvedimenti; lo dico ai due deputati del Movimento sociale italiano-destra nazionale che hanno voluto parlare di queste questioni affermando che l'attuale crisi è del tutto eccezionale; invece anche in passato si sono resi necessari provvedimenti anticrisi, che culminarono nella costituzione dell'IRI e nella crisi del 1931-1936; si tratta di una serie di provvedimenti che culminano nella legge bancaria, molto vincolistica.

Dobbiamo tener conto che l'andamento dei settori in difficoltà non è straordinaria-

riamente negativo ma è al livello dell'andamento medio dell'area cui apparteniamo: le difficoltà della siderurgia e della chimica sono comuni anche ad altri paesi ad economia di mercato. In Italia esse sono più accentuate poiché abbiamo sviluppato programmi di investimenti nel momento in cui sopravveniva la forte inflazione internazionale, con la conseguenza che il costo degli investimenti è stato notevolmente superiore a quello sopportato dai paesi la cui industrializzazione è stata anticipata.

Desidero brevemente ricordare come la industria siderurgica italiana avesse meno di tre milioni di tonnellate di capacità produttiva nel 1947-1948, quando la Francia ne aveva 13-14 milioni di tonnellate. Il raddoppio della capacità produttiva, soprattutto per quanto riguarda Taranto, si è compiuto dopo il 1973.

Le cifre da cui siamo stati penalizzati nella prima ripartizione comunitaria delle quote, per una produzione che la CECA controlla, sono ancora relative alle indagini introduttive che il commissario Simonelli riferiva al 1974; abbiamo tuttavia avuto l'assicurazione, da parte degli organi comunitari, che tali cifre saranno rivedute in base alla situazione attuale. Non va dimenticato, infatti, che in questi ultimi anni, raddoppiando la nostra capacità produttiva, abbiamo raggiunto il livello di quella francese.

Analoghe vicende ha vissuto il settore chimico i cui grandi impianti di produzione di base si sono sviluppati, attraverso i contrasti tipici della storia politica ed economica del nostro paese, soprattutto in questo ultimo periodo. Per quanto riguarda la produzione delle fibre, ad esempio, si è discusso in sede comunitaria per la ripartizione delle quote di mercato; nel quadro di una crisi comune a tutta l'area europea, abbiamo raggiunto un livello considerevole: come obiettivo possibile di vendita per il 1981 noi prevediamo 475 mila tonnellate, corrispondenti ad una capacità di 600 mila tonnellate utilizzata al 79 per cento, nel quadro di una produzione complessiva europea di 2 milioni e 200 mila tonnellate.

Siamo quindi in presenza di una crescita notevole, avvenuta, sfortunatamente, nelle fasi negative; ma si tratta di un andamento normale per una economia che vuole essere forte.

I settori siderurgico e chimico, in tutta l'Europa occidentale, attraversano un momento di crisi; fa eccezione il Giappone per motivi noti. Si tratta tuttavia di settori per i quali l'alternativa è semplice: o li ridimensioniamo radicalmente o li rafforziamo, a costo di sopportare notevoli sacrifici, per raggiungere una base di autonomia necessaria allo sviluppo di un grande paese industriale anche se di piccole dimensioni geografiche. Ritengo che la scelta debba essere per il rafforzamento, soprattutto nell'interesse di una economia pacifica che punti ad una maggiore penetrazione anche nei mercati dei paesi emergenti, nonché ad una continua crescita che lasci le tecnologie meno avanzate ad altri paesi.

È in questo quadro che si collocano le crisi rispetto alle quali si provvede con il modesto provvedimento in esame, mentre si dovrà intervenire con una organica politica industriale. Quanto andiamo facendo, comunque, permette di non dar del nostro paese un ritratto di comunità in sfacelo, anche se le difficoltà permangono notevoli.

Non aggiungo altre parole, se non che non vedo - se vi sono eccezioni di costituzionalità da sollevare è meglio che lo si faccia nelle debite sedi - come il Parlamento non abbia potuto accogliere, nella sua sovrana capacità di decisione, le proposte che sono state suggerite dal Ministero dei lavori pubblici per porre in atto taluni strumenti di intervento edilizio, senza ricorrere ad una trafila (consistente in un adempimento del tutto formale) che ritarderebbe l'iter in questione di un mese circa.

Raccomando l'approvazione degli emendamenti presentati dal Governo, l'uno formale (corregge il riferimento ad un articolo), l'altro sostanziale, che sposta di altri otto giorni la data di scadenza per l'effettuazione di taluni adempimenti del

CIPI, in ordine al decreto in discussione, con riferimento alla data presumibile di approvazione del provvedimento da parte del Senato. Tale ulteriore periodo consentirebbe al CIPI di effettuare talune cose che sarebbe certamente difficile condurre in porto in soli due giorni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché nel prosieguo della seduta si dovrà procedere a votazioni segrete mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di 20 minuti, previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Passiamo all'esame degli articoli.

Si dia lettura dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN,
Segretario, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, concernente interventi a favore di imprese in difficoltà, per consentire la continuazione della loro attività produttiva, con le seguenti modificazioni:

Il primo e il secondo comma dell'articolo 1, sono sostituiti dai seguenti:

Il Tesoro dello Stato può concedere per un importo non superiore a 300 miliardi di lire, garanzie su finanziamenti a favore di imprese private, escluse quelle controllate dagli enti a partecipazione statale o dalla GEPI-società per azioni, operanti nei settori della siderurgia, delle fonderie di ghisa di 2^a fusione, della chimica di base, delle fibre chimiche, delle industrie tessili, delle industrie del vestiario e dell'abbigliamento, le quali, direttamente o tramite società controllate, o appartenenti al medesimo gruppo, vantino crediti, anche non ancora scaduti purché maturino entro il 31 dicembre 1978, nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

Entro il 20 febbraio 1978, il CIPI, con proprie delibere, indica le imprese e gli importi dei finanziamenti sui quali può

essere concessa la garanzia dello Stato e stabilisce i controlli sulla destinazione dei finanziamenti.

Sono ammesse a tale garanzia le imprese operanti nei settori di cui al primo comma, che non abbiano corrisposto integralmente ai lavoratori dipendenti le retribuzioni maturate nell'ultimo trimestre del 1977 o che, entro il 25 gennaio 1978, abbiano avuto la necessità, per motivi finanziari, di interrompere i pagamenti ad imprese appaltatrici impegnate in lavori di investimenti o di manutenzione per conto della impresa richiedente.

Gli importi delle singole operazioni di finanziamento da ammettere alla garanzia dello Stato non possono comunque superare:

a) l'ammontare delle retribuzioni non corrisposte relative al trimestre ottobre-dicembre 1977 e quelle da corrispondere per il periodo gennaio-febbraio 1978;

b) l'ammontare dei fabbisogni per la corresponsione delle retribuzioni non corrisposte dal 1° ottobre 1977 e di quelle da corrispondere entro il 28 febbraio 1978 ai lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici di lavori di investimento o di manutenzione per conto delle imprese di cui al terzo comma, che abbiano interrotto il lavoro o la corresponsione dei salari per ragioni finanziarie nel periodo dal 1° ottobre 1977 al 23 gennaio 1978, purché il lavoro continui o sia ripreso.

Al terzo comma dell'articolo 1, dopo le parole: banche di interesse nazionale, sono aggiunte le parole: , nonché gli istituti di credito industriale abilitati ad operare sull'intero territorio nazionale,.

La lettera b) dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

b) la somma di lire 26 miliardi all'ENI per consentire la ricapitalizzazione della Chimica e Fibra del Tirso società per azioni; ».

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1 del decreto-legge nel testo originario del Governo.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN,
Segretario, legge:

« Il Tesoro dello Stato può concedere, per un importo non superiore a 300 miliardi di lire, garanzie su finanziamenti a favore di imprese private dei settori chimico e derivati e siderurgico che, direttamente o tramite società controllate, o appartenenti al medesimo gruppo, vantino crediti certi nei confronti di enti ed amministrazioni pubblici.

Entro il 31 gennaio 1978, il CIPI, con proprie delibere, indicherà le imprese e gli importi delle singole operazioni, che non potranno comunque superare i fabbisogni per il pagamento di retribuzioni che matureranno fino a tutto il 31 gennaio 1978; definirà le altre condizioni delle operazioni stesse, nonché gli impegni che le imprese dovranno assumere per la presentazione di programmi di riorganizzazione aziendale; stabilirà infine i controlli sulla destinazione dei finanziamenti stessi e le modalità per il relativo rimborso.

Le garanzie di cui al primo comma assisteranno finanziamenti di durata non superiore a 12 mesi, che gli istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale potranno accordare ad un tasso di interesse pari al saggio ufficiale di sconto o a quello base di anticipazione praticato dall'Istituto di emissione, maggiorato da una commissione non superiore all'1 per cento. Limitatamente ai finanziamenti ottenuti le imprese rilasceranno mandato irrevocabile all'incasso per i crediti di cui al primo comma.

Sui finanziamenti, di cui al primo comma del presente articolo, la garanzia dello Stato è accordata per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi ed ogni altro onere e spesa. Tale garanzia diventa automaticamente operante senza obbligo di preventiva escussione del debitore, su semplice comunicazione di inadempienza dell'obbligato. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale.

Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al comma precedente

graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1978 e successivi, da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio ».

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge vanno riferiti al testo dell'articolo 1 del decreto-legge così come modificato dalla Commissione. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma aggiungere, in fine, le parole: o dispongano di garanzie reali ed autonome.

1. 1. SERVADEI, DI VAGNO.

L'onorevole Servadei ha facoltà di svolgerlo.

SERVADEI. Ricordo che l'emendamento in questione è stato svolto nel corso del mio precedente intervento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

In sede di adozione delle delibere previste dal secondo comma del presente articolo, il CIPI valuterà se ai finanziamenti deliberati dagli istituti di credito, in favore delle società del gruppo Maraldi, in rapporto ai crediti vantati dalle medesime, nei confronti di enti ed amministrazioni pubbliche ed alle garanzie patrimoniali offerte, possa essere concessa la garanzia di cui al presente articolo, fissandone l'ammontare, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo dei finanziamenti anzidetti.

1. 2. CAPPELLI, CASTELLUCCI, RUBBI EMILIO, BOFFARDI INES, ANDREONI, VILLA, GUNNELLA, BURO MARIA LUIGIA, MARABINI, ROSINI.

L'onorevole Cappelli ha facoltà di svolgerlo.

CAPPELLI. Signor Presidente, il mio emendamento, dopo una modifica della

prima stesura proposta in Commissione, è stato determinato da una richiesta avanzata dal coordinamento sindacale nazionale del gruppo Maraldi, in occasione delle trattative svoltesi con il Governo, e per esso con il ministro del bilancio. Per tale ragione l'ho presentato, insieme con altri colleghi.

Premetto che esso non è idoneo a stravolgere il decreto-legge che stiamo discutendo, ma tende ad ampliare i benefici che il gruppo in questione riceverà dal provvedimento in esame, così come oggi è formulato, portando, a compenso delle garanzie del Governo che concernono soltanto la misura del 50 per cento del totale, garanzie reali di carattere patrimoniale. Si tratta quindi, di una proposta responsabile di rettifica diretta ad andare incontro alle esigenze di quei lavoratori che sono senza retribuzione da cinque mesi e che in media vantano un credito nei confronti dell'azienda di un milione e mezzo ciascuno. Anche la somma in discussione è molto limitata. Il gruppo Maraldi avrà da questo decreto-legge un beneficio di circa due miliardi. La richiesta totale al 31 gennaio 1978, per gli stipendi maturati fino a quella data, è di circa sei miliardi; si trattava quindi di quattro miliardi di differenza, di cui si chiedeva la garanzia dello Stato solo per la metà, e quindi per due miliardi. Ripeto che ho voluto precisare questo punto per ribattere le argomentazioni secondo cui il suo accoglimento avrebbe potuto stravolgere l'impostazione del decreto-legge nel complesso dei cui destinatari va ricompreso anche il gruppo Maraldi, vantando questo crediti certi verso l'amministrazione dello Stato.

Desideravo però sottolineare il fatto che i lavoratori attendevano che questo emendamento fosse accolto perché, come è a tutti noto, circa 40 giorni fa, quando il Governo preparò la prima stesura di questo decreto-legge, la televisione dichiarò (lo avrete sentito anche voi) che fra le aziende interessate al decreto vi era il gruppo Maraldi. Ciò ha fatto nascere una legittima aspettativa che oggi non viene accolta, e il nostro timore che l'emenda-

mento non sia accolto assume anche il significato di un'autentica beffa verso questi lavoratori.

Desidero anche sottolineare che il gruppo Maraldi non è un gruppo senza vitalità; gode, specialmente all'estero, di grande prestigio ed anche in questo momento potrebbe ottenere delle commesse, ma non riesce ad ottenerle proprio per una crisi finanziaria che lo attanaglia da più di un anno e che ancora non si è riusciti a superare.

Ho ascoltato le dichiarazioni del Governo e, nella logica di queste dichiarazioni (che posso anche accogliere), con mio grande rincrescimento, ritiro l'emendamento. Nel frattempo, infatti, in seguito a contatti che si sono avuti con alcuni gruppi presenti in quest'aula, ho inteso che si intende sostituire l'emendamento con un ordine del giorno nel quale si invita il Governo, e non il ministro del tesoro, ad accelerare i tempi dei suoi interventi affinché questo gruppo possa avere i fondi per acquistare le materie prime necessarie, per acquisire le commesse all'estero, per pagare i salari e per dare attuazione al piano di risanamento.

Credo che l'ordine del giorno presentato in sostituzione dell'emendamento non debba rimanere uno dei soliti ordini del giorno votati con tanta frequenza in quest'aula e che molte volte, direi quasi sempre, restano lettera morta. Ci attendiamo che il Governo intervenga, come per la verità ha fatto fino ad oggi: infatti, voglio dare atto del responsabile atteggiamento assunto ai ministri dell'industria e del bilancio e alla Presidenza del Consiglio, che hanno fatto quanto era possibile per cercare di sanare la situazione drammatica del gruppo. Desidero però rilevare che i tempi oggi stringono, per cui bisogna in ogni modo accelerare l'azione.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: entro il 20 febbraio 1978, con le parole: entro il 28 febbraio 1978.

1. 3.

L'onorevole ministro intende illustrarlo alla Camera ?

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. L'emendamento può ritenersi sostanzialmente già svolto nel mio intervento in sede di replica.

GUNNELLA. Chiedo di parlare sugli emendamenti presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUNNELLA. A me sembra che gli emendamenti presentati all'articolo 1 sostanzialmente non incidono sul complesso del provvedimento, che rappresenta un capolavoro di incoerenza e di mancata programmazione, che mette in evidenza contemporaneamente certe finalità ed altre esattamente contrarie, e che magari da un punto di vista sostanziale avrebbe potuto essere definito con maggiore chiarezza invece di ricevere una formulazione contorta e contraddittoria. È chiaro, infatti, che la garanzia che lo Stato accorda per crediti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione rappresenta un istituto veramente singolare: sostanzialmente, lo Stato accorda garanzie su debiti propri, dato che quando viene concesso dalle banche il credito garantito dallo Stato le stesse banche ricevono mandato irrevocabile all'incasso. È un monumento alla disfunzione dello Stato, alla disfunzione del rapporto tra lo Stato ed enti o amministrazioni private o paraprivate e comunque distinte dallo Stato stesso, perché si fonda sulla inadempienza contrattuale dello Stato nei confronti dei termini previsti dai contratti a favore delle controparti private.

È inutile stabilire, come si fa nello articolo 1 del decreto-legge, che entro il 31 gennaio 1978 il CIPI indicherà le imprese e gli importi delle singole operazioni e definirà gli impegni relativi alla presentazione dei programmi di riorganizzazione aziendale, quando tutti sappiamo che la destinazione prevalente dei fondi concerne la corresponsione dei salari. In

ogni caso questo intervento sarebbe dovuto rientrare nel più vasto quadro della legge n. 675, la quale d'altronde ancora oggi non è in grado di essere operante, o comunque di raggiungere gli obiettivi per i quali era stata formulata.

Quindi, avremmo dovuto definire i termini del presente intervento con maggiore chiarezza, dicendo che lo Stato, ogniqualvolta si presenti una simile situazione, deve intervenire. Ma evidentemente questo non potremmo accettarlo come fatto istituzionale, perché creerebbe un precedente di estrema gravità: qualsiasi azienda privata che avesse nei confronti della pubblica amministrazione un qualsiasi credito, il cui pagamento venisse ritardato per disfunzioni del debitore, avrebbe infatti diritto a chiedere analoga assistenza. Con questo provvedimento, praticamente, introduciamo nel nostro ordinamento, come fatto istituzionale, un rimedio che certamente non si inquadra in una politica economica di sviluppo, di ristrutturazione, di programmazione, e che oggi viene definito eccezionale, ma che sicuramente sarà invocato nel futuro.

Ci rendiamo conto che esistono però delle situazioni estremamente difficili, soprattutto nel campo del pagamento dei salari agli operai, che vengono così a scontare una errata politica imprenditoriale da una parte ed una errata politica sindacale dall'altra. I nodi della politica sindacale ed industriale sono oggi venuti al pettine, non soltanto per fatti congiunturali, ma strutturali, insiti nelle modalità stesse con cui queste aziende hanno sviluppato la propria attività.

Questi provvedimenti, che poi sono esattamente individuabili per quanto riguarda le situazioni che la stampa e la opinione pubblica conosce, rappresentano il necessario adempimento per evitare situazioni fallimentari o concordatarie che indubbiamente metterebbero decine di migliaia di lavoratori in condizioni di perdere il posto di lavoro. Ma quello che oggi stiamo esaminando è un provvedimento che neppure in tempi eccezionali avrebbe dovuto essere emanato. Siamo molto duri nella critica della filosofia

stessa di tale provvedimento, del modo in cui è stato formulato, delle contraddizioni che vi sono contenute, soprattutto per quanto riguarda l'articolo 1, ma anche con riferimento all'articolo 2, che attiene alla finalizzazione dei fondi di dotazione, che normalmente non debbono essere finalizzati, poiché la finalizzazione di un aumento di capitale è difficilmente determinabile senza che si crei il rischio di uno sbriciolamento dei conferimenti in questione.

È chiaro, però, che ci rendiamo conto della situazione di necessità e del fatto che questo intervento contribuisce ad allentare tensioni, ad evitare che possano esplodere conflitti sociali. Per questo, mentre riaffermiamo concettualmente la nostra contrarietà al complesso del provvedimento, tuttavia, in forza della valutazione degli aspetti sociali che esso coinvolge, ci asterremo dall'esprimere su di esso voto contrario, con l'avvertenza però che si tratti di una eccezione da limitare strettamente al momento presente. Inoltre ribadiamo che non possono essere ammesse discriminazioni nei confronti di soggetti che si trovino nelle medesime condizioni, per la semplice ragione che ciò non farebbe altro che indurre in alcuni imprenditori il convincimento che solo per talune imprese sia possibile ottenere benefici.

SERVELLO. Chiedo di parlare anche io sul complesso degli emendamenti presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Desidererei osservare — riguardo agli emendamenti presentati, a quelli ritirati e agli ordini del giorno — che ci troviamo in una situazione di macroscopica incoerenza. Basti considerare l'atteggiamento comunista a proposito del gruppo Maraldi: tanto in Commissione quanto in aula, i colleghi comunisti si sono opposti alla presentazione ed all'approvazione di un emendamento del gruppo socialista, relativo, appunto, a questa azienda. Ciò nonostante, hanno presentato

in aula un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo a consentire al gruppo Maraldi l'acquisto delle materie prime necessarie per evadere le commesse ricevute nel settore meccanico-siderurgico, pagare i salari e dare attuazione al piano di risanamento. Come questo possa accadere non è specificato dal documento; ed allora non si comprende perché non sia stato inserito almeno un principio di risanamento di queste aziende già nel decreto-legge in esame.

In conseguenza di questa situazione, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, che ho l'onore di rappresentare, voterà a favore dell'emendamento Servadei 1. 1.

Vorrei poi far notare al relatore che egli ha avuto l'amabilità di rispondere solo parzialmente alle osservazioni che il collega Valensise ed io ci eravamo permessi di avanzare sia in ordine a problemi di fondo, sia relativamente a perplessità di carattere giuridico-costituzionale. Non ci lamentiamo di questo fatto: vorremmo però dire che esso è rappresentativo del modo con cui è stato portato avanti in Parlamento — e soprattutto in questa Camera — il decreto-legge in esame, che a parere del relatore non è una panacea, bensì un tentativo di recupero di determinate posizioni emergenti o, quanto meno, critiche.

Non sono riuscito a comprendere (e me ne scuso: forse sono stato scarsamente attento) come il ministro dell'industria abbia ritenuto di accostare questo provvedimento ad una iniziativa di oltre quarant'anni fa, e cioè alla costituzione dell'IRI che, nel contesto di una situazione di crisi, evidentemente fu posto in essere con ben altre finalità rispetto alla rilevanza e, in particolare, alla funzione di questo decreto-legge. Tuttavia, prendiamo atto di quanto ha affermato in quest'aula il ministro Donat-Cattin: che si tratta, cioè, di un provvedimento sgradevole, aggiungendo che il suo impulso, dopo aver ascoltato tante critiche — che evidentemente condivide — sarebbe quello di ritirarlo, ma che non lo ritira atteso

che si tratta di un provvedimento assunto dal Consiglio dei ministri nella sua responsabilità collegiale.

Questa è una motivazione in più, non dico supplementare, ma integrativa delle ragioni che hanno indotto il nostro gruppo a preannunciare voto di astensione. Noi dovremmo votare contro, ma confermiamo che le ragioni di carattere sociale che sono alla base di questo provvedimento sbagliato, sgradevole (secondo la definizione del ministro), che costituisce soltanto una specie di tentativo (come afferma il relatore), ci inducono a rimanere sul terreno dell'astensione, nella speranza che si vogliano adottare provvedimenti globali, che si dia luogo ad una programmazione di carattere generale, ad una conversione dell'industria e dell'economia italiana in senso più generale, evitando per il futuro provvedimenti a pioggia e pulviscolari, evitando il frammentarismo della decretazione d'urgenza, evitando il ricorso continuo ad una forma di assistenza alle aziende e all'industria che, a nostro avviso, è incompatibile con qualsiasi criterio di programmazione. Ricordiamo che questo tipo di assistenzialismo confina con il favoritismo, con il clientelismo, che sono mali finora da sinistra addebitati sempre al Governo, che oggi vengono proprio dalla sinistra, anche estrema, avallati e coperti con il proprio voto e con la propria complicità.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

MANFREDI MANFREDO, Relatore. La Commissione è contraria all'emendamento Servadei 1. 1 ed è favorevole all'emendamento 1. 3 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

DONAT-CATTIN, Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato. Confermo il parere negativo sull'emendamento Servadei. Raccomando alla Camera l'ap-

provazione dell'emendamento 1. 3 del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Servadei, mantiene il suo emendamento 1. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SERVADEI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 1. 3, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, Segretario, legge:

«La procedura prevista dall'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, per la concessione e la corresponsione da parte del Ministro dei lavori pubblici, presidente del CER, dei contributi stanziati dalla stessa legge 27 maggio 1975, n. 166, dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, dal penultimo comma dell'articolo 78 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dalle leggi di approvazione del bilancio annuale dello Stato, si applica a tutte le iniziative beneficiarie dei contributi stanziati dalle leggi stesse.

La procedura di cui al comma precedente si applica a tutte le iniziative finanziarie ai sensi delle leggi ivi richiamate anche se i lavori risultino iniziati dopo il termine previsto dal quarto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto

1975, n. 376, così come sostituito dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Ai provvedimenti emanati in dipendenza del disposto dei commi precedenti si applicano le norme di cui al secondo e quarto comma del citato articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti posti in essere sulla base dei provvedimenti assunti in applicazione della procedura richiamata dall'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: dell'articolo 78 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con le seguenti: dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. dis. 2. 1.

Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato dal Governo all'articolo 2 ?

MANFREDI MANFREDO, Relatore. La Commissione esprime parere favorevole, trattandosi per altro di un emendamento di forma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo dis. 2. 1, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, Segretario, legge:

« Il contributo statale previsto dalla legge 27 maggio 1975, n. 166 e dal decre-

to-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, può essere concesso anche su operazioni di mutuo agevolato effettuate da istituti di credito convenzionati o in comuni diversi da quelli indicati nella domanda originaria.

Ai fini della concessione del contributo statale ai sensi delle leggi di cui al comma precedente, le società di mutuo soccorso sono equiparate alle cooperative edilizie.

L'utilizzazione dei fondi prevista dall'articolo 6-ter del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, per l'adeguamento delle quote a carico dello Stato per le operazioni in corso ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, deve intendersi riferita anche alla copertura dei maggiori oneri risultanti dalle integrazioni di mutuo concesse in applicazione dei decreti ministeriali 27 febbraio 1975 e 3 ottobre 1975.

La ripartizione disposta ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, è variata in relazione alle effettive necessità derivanti dalla realizzazione dei programmi costruttivi di cui all'articolo 12 della legge stessa.

Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è prorogato al 30 settembre 1978 ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, Segretario, legge:

La Camera

impegna il Governo ad adottare le misure necessarie perché sia interamente e al più presto onorato l'impegno assunto il 28 luglio 1977 per consentire al Gruppo Maraldi di acquistare le materie prime necessarie ad evadere le commesse ricevute nel settore meccano-siderurgico, pa-

gare i salari e per dare attuazione al piano di risanamento.

9/1985/1 ALICI, BARCA, CAPPELLI, CASTELLUCCI, GAMBOLATO, MARABINI, RUBBI EMILIO.

La Camera,

invita il Governo

a non adottare eventuali misure straordinarie di intervento a favore di gruppi industriali che rifiutino o ritardino di fornire al CIPI e per esso al Ministero dell'industria dati ed elementi di informazione necessari e sufficienti per la redazione dei programmi previsti dalla legge n. 675; entro i quali va ricondotto al più presto ogni intervento teso a facilitare operazioni di ristrutturazione e riconversione industriale.

9/1985/2 DI VAGNO, GAMBOLATO, VIZZINI, PUMILIA, GUNNELLA.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Ripeto il parere motivato, già espresso durante il mio intervento: sono favorevole all'ordine del giorno Di Vagno. Sono anche favorevole all'ordine del giorno Alici sulla questione Maraldi.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

ALICI. Insisto signor Presidente.

DI VAGNO. Anche io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Alici n. 9/1985/1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Di Vagno n. 9/1985/2.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge nn. 1977, 1983 e 1981.

Saranno altresì votati i disegni di legge nn. 1980 e 1985, oggi esaminati.

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1980.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, concernente provvedimenti in materia previdenziale » (1980):

Presenti	366
Votanti	363
Astenuti	3
Maggioranza	182
Voti favorevoli	337
Voti contrari	26

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
Accame Falco
Adamo Nicola
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allegri Cesare
Amabile Giovanni
Amalfitano Domenico Maria
Amarante Giuseppe

Ambrosino Alfonso	Cabras Paolo
Amici Cesare	Cacciari Massimo
Andreoni Giovanni	Caiati Italo Giulio
Andreotti Giulio	Calaminici Armando
Angelini Vito	Calice Giovanni
Aniasi Aldo detto Iso	Campagnoli Mario
Anselmi Tina	Cantelmi Giancarlo
Antoni Varese	Canullo Leo
Armato Baldassare	Cappelli Lorenzo
Armella Angelo	Cappelloni Guido
Arnone Mario	Carandini Guido
Azzaro Giuseppe	Cardia Umberto
Bacchi Domenico	Carlassara Giovanni Battista
Balbo di Vinadio Aimone	Carlioni Andreucci Maria Teresa
Baldassari Roberto	Carlotto Natale Giuseppe
Baldassi Vincenzo	Caroli Giuseppe
Balzamo Vincenzo	Carrà Giuseppe
Bambi Moreno	Carta Gianuario
Bandiera Pasquale	Caruso Antonio
Barba Davide	Caruso Ignazio
Barbarossa Voza Maria Immacolata	Casadei Amelia
Barca Luciano	Casalino Giorgio
Bardotti Martino	Casapieri Quagliotti Carmen
Bassi Aldo	Casati Francesco
Battino-Vittorelli Paolo	Castellucci Albertino
Belci Corrado	Castoldi Giuseppe
Bellocchio Antonio	Cattanei Francesco
Bernardi Guido	Cavaliere Stefano
Bernini Bruno	Cavigliasso Paola
Bernini Lavezzo Ivana	Cazora Benito
Bertani Eletta	Cecchi Alberto
Bertoli Marco	Cerrina Feroni Gianluca
Bianchi Beretta Romana	Ciampaglia Alberto
Bini Giorgio	Ciannamea Leonardo
Bisignani Alfredo	Ciccardini Bartolomeo
Bocchi Fausto	Cirasino Lorenzo
Boffardi Ines	Citaristi Severino
Bollati Benito	Citterio Ezio
Bonalumi Gilberto	Coccia Franco
Bonifazi Emo	Cocco Maria
Borri Andrea	Codrignani Giancarla
Borruso Andrea	Colomba Giulio
Bosi Maramotti Giovanna	Colonna Flavio
Botta Giuseppe	Colucci Francesco
Bottarelli Pier Giorgio	Colurcio Giovanni Battista
Bottari Angela Maria	Conchiglia Calasso Cristina
Bozzi Aldo	Conte Antonio
Branciforti Rosanna	Corà Renato
Bressani Pier Giorgio	Corallo Salvatore
Brocca Beniamino	Corder Marino
Bubbico Mauro	Corradi Nadia
Buro Maria Luigia	Costamagna Giuseppe

Cravedi Mario	Giuliari Francesco
Cresco Angelo Gaetano	Giura Longo Raffaele
Cuffaro Antonino	Goria Giovanni Giuseppe
Cuminetti Sergio	Gottardo Natale
Da Prato Francesco	Gramegna Giuseppe
D'Arezzo Bernardo	Granati Caruso Maria Teresa
Darida Clelio	Grassucci Lelio
De Cinque Germano	Gualandi Enrico
de Cosmo Vincenzo	Guasso Nazareno
Degan Costante	Guerrini Paolo
De Gregorio Michele	Guglielmino Giuseppe
Del Castillo Benedetto	Gunnella Aristide
Del Duca Antonio	Ianni Guido
Del Pennino Antonio	Ianniello Mauro
Del Rio Giovanni	Kessler Bruno
De Poi Alfredo	Labriola Silvano
Di Giannantonio Natalino	Lamanna Giovanni
Di Giulio Fernando	Lamorte Pasquale
Di Vagno Giuseppe	La Rocca Salvatore
Donat-Cattin Carlo	La Torre Pio
Dulbecco Francesco	Lattanzio Vito
Erminero Enzo	Lettieri Nicola
Esposito Attilio	Libertini Lucio
Facchini Adolfo	Licheri Pier Giorgio
Faenzi Ivo	Lodi Faustini Fustini Adriana
Fantaci Giovanni	Lodolini Francesca
Felici Carlo	Lombardi Riccardo
Ferrari Marte	Lombardo Antonino
Ferrari Silvestro	Lussignoli Francesco
Formica Costantino	Macciotta Giorgio
Fornasari Giuseppe	Maggioni Desiderio
Forni Luciano	Magnani Noya Maria
Forte Salvatore	Malagodi Giovanni
Fracanzani Carlo	Malvestio Piergiovanni
Fracchia Bruno	Mammì Oscar
Franchi Franco	Mancini Vincenzo
Furia Giovanni	Mancuso Giuseppe
Fusaro Leandro	Manfredi Giuseppe
Galluzzi Carlo Alberto	Manfredi Manfredo
Gambolato Pietro	Mannino Calogero Antonino
Garbi Mario	Mantella Guido
Gargani Giuseppe	Marabini Virginiangelo
Gargano Mario	Marchi Dascola Enza
Garzia Raffaele	Margheri Andrea
Gasco Piero Luigi	Marocco Mario
Gaspari Remo	Maroli Fiorenzo
Gatti Natalino	Marraffini Alfredo
Giannantoni Gabriele	Martini Maria Eletta
Giglia Luigi	Martino Leopoldo Attilio
Giordano Alessandro	Marton Giuseppe
Giovagnoli Angela	Marzano Arturo
Giovanardi Alfredo	Marzotto Caotorta Antonio

Masiello Vitilio
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Mazzarino Antonio
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Mezzogiorno Vincenzo
Miana Silvio
Miceli Vincenzo
Migliorini Giovanni
Millet Ruggero
Mirate Aldo
Misasi Riccardo
Monsellato Amleto
Monteleone Saverio
Morini Danilo
Moro Aldo
Moro Paolo Enrico
Napoleoni Claudio
Napoli Vito
Nespolo Carla Federica
Noberasco Giuseppe
Novellini Enrico
Olivi Mauro
Orlando Giuseppe
Orsini Bruno
Ottaviano Francesco
Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pandolfi Filippo Maria
Papa De Santis Cristina
Patriarca Francesco
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellegatta Maria Agostina
Pellizzari Gianmario
Perantuono Tommaso
Perrone Antonino
Petrella Domenico
Petrucci Amerigo
Pezzati Sergio
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Pontello Claudio
Postal Giorgio
Prete Luigi
Principe Francesco
Pucciarini Giampiero

Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Raffaelli Edmondo
Raicich Marino
Ramella Carlo
Reggiani Alessandro
Rende Pietro
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Riga Grazia
Riz Roland
Rosati Elio
Rosini Giacomo
Rosolen Angela Maria
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Emilio
Ruffini Attilio
Rumor Mariano
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santagati Orazio
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Savoldi Gianni
Sbriziolo De Felice Eirene
Scalia Vito
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Sedati Giacomo
Servadei Stefano
Servello Francesco
Sgarlata Marcello
Sicolo Tommaso
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Spagnoli Ugo
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Spigaroli Alberto
Sposetti Giuseppe
Squeri Carlo
Stegagnini Bruno
Tamburini Rolando

Tamini Mario
 Tanassi Mario
 Tani Danilo
 Tantalo Michele
 Tassone Mario
 Tedeschi Nadir
 Terraroli Adelio
 Tesi Sergio
 Tesini Aristide
 Tesini Giancarlo
 Tessari Giangiacomo
 Tocco Giuseppe
 Toni Francesco
 Tozzetti Aldo
 Trabucchi Emilio
 Trombadori Antonello
 Urso Giacinto
 Urso Salvatore
 Vaccaro Melucco Alessandra
 Vagli Maura
 Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Venegoni Guido
 Venturini Aldo
 Vernola Nicola
 Vetere Ugo
 Villari Rosario
 Vincenzi Bruno
 Vizzini Carlo
 Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zaniboni Antonino
 Zarro Giovanni
 Zavagnin Antonio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Calabrò Giuseppe
 Delfino Raffaele
 Galasso Andrea

Sono in missione:

Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa
 Cristofori Adolfo
 Fioret Mario
 Granelli Luigi
 Martinelli Mario

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1985.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, concernente interventi a favore di imprese in difficoltà, per consentire la continuazione della loro attività produttiva » (1985):

Presenti	370
Votanti	183
Astenuti	187
Maggioranza	92
Voti favorevoli	162
Voti contrari	21

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi Alberto
 Aliverti Gianfranco
 Allegri Cesare
 Amabile Giovanni
 Amalfitano Domenico Maria
 Ambrosino Alfonso
 Andreoni Giovanni
 Andreotti Giulio
 Anselmi Tina
 Armato Baldassare
 Armella Angelo
 Azzaro Giuseppe
 Bambi Moreno
 Barba Davide
 Bardotti Martino
 Bassi Aldo
 Belci Corrado
 Bernardi Guido
 Boffardi Ines
 Bonalumi Gilberto
 Borri Andrea
 Borruso Andrea

Botta Giuseppe	Gargano Mario
Bressani Pier Giorgio	Garzia Raffaele
Brocca Beniamino	Gasco Piero Luigi
Bubbico Mauro	Gaspari Remo
Buro Maria Luigia	Giglia Luigi
Cabras Paolo	Giordano Alessandro
Caiati Italo Giulio	Giuliani Francesco
Calabrò Giuseppe	Goria Giovanni Giuseppe
Campagnoli Mario	Gottardo Natale
Cappelli Lorenzo	Ianniello Mauro
Carenini Egidio	Kessler Bruno
Carlotto Natale Giuseppe	Lamorte Pasquale
Caroli Giuseppe	La Rocca Salvatore
Carta Gianuario	Lattanzio Vito
Caruso Ignazio	Lettieri Nicola
Casadei Amelia	Licheri Pier Giorgio
Casati Francesco	Lobianco Arcangelo
Castellucci Albertino	Lombardi Riccardo
Cattanei Francesco	Lombardo Antonino
Cavaliere Stefano	Lucchesi Giuseppe
Cavigliasso Paola	Lussignoli Francesco
Cazora Benito	Maggioni Desiderio
Ciannamea Leonardo	Malvestio Piergiovanni
Ciccardini Bartolomeo	Mancini Vincenzo
Citaristi Severino	Manfredi Manfredo
Citterio Ezio	Mannino Calogero Antonino
Corà Renato	Mantella Guido
Corder Marino	Marabini Virginangelo
Costamagna Giuseppe	Marocco Mario
Cuminetti Sergio	Maroli Fiorenzo
D'Arezzo Bernardo	Martini Maria Eletta
Darida Clelio	Marton Giuseppe
De Cinque Germano	Marzotto Caotorta Antonio
de Cosmo Vincenzo	Matarrese Antonio
Degan Costante	Mazzarino Antonio
Del Castillo Benedetto	Meneghetti Gioacchino Giovanni
Del Duca Antonio	Merolli Carlo
Delfino Raffaele	Meucci Enzo
Del Rio Giovanni	Mezzogiorno Vincenzo
De Poi Alfredo	Misasi Riccardo
Di Giannantonio Natalino	Morini Danilo
Donat-Cattin Carlo	Moro Aldo
Erminero Enzo	Moro Paolo Enrico
Felici Carlo	Napoli Vito
Ferrari Silvestro	Orsini Bruno
Fontana Giovanni Angelo	Padula Pietro
Fornasari Giuseppe	Pandolfi Filippo Maria
Forni Luciano	Patriarca Francesco
Fracanzani Carlo	Perrone Antonino
Fusaro Leandro	Petrucci Amerigo
Galasso Andrea	Pezzati Sergio
Gargani Giuseppe	Piccinelli Enea

Piccoli Flaminio
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pontello Claudio
Postal Giorgio
Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Reggiani Alessandro
Rende Pietro
Revelli Emidio
Riz Roland
Rosati Elio
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Ruffini Attilio
Rumor Mariano
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Salvi Franco
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Scalia Vito
Scotti Vincenzo
Sedati Giacomo
Sgarlata Marcello
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Speranza Edoardo
Spigaroli Alberto
Sposetti Giuseppe
Squeri Carlo
Stegagnini Bruno
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Trabucchi Emilio
Urso Giacinto
Urso Salvatore
Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni

Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Abbiati Dolores
Accame Falco
Adamo Nicola
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Allegra Paolo
Amarante Giuseppe
Amici Cesare
Angelini Vito
Aniasi Aldo detto Iso
Antoni Varese
Arnone Mario
Bacchi Domenico
Balbo di Vinadio Aimone
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Balzamo Vincenzo
Bandiera Pasquale
Barbarossa Voza Maria Immacolata
Barca Luciano
Battino-Vittorelli Paolo
Bellocchio Antonio
Bernini Bruno
Bernini Lavezzo Ivana
Bertani Eletta
Bertoli Marco
Bianchi Beretta Romana
Bini Giorgio
Bisignani Alfredo
Bocchi Fausto
Bollati Benito
Bonifazi Emo
Bosi Maramotti Giovanna
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna
Cacciari Massimo
Calaminici Armando
Calice Giovanni
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelloni Guido
Carandini Guido

Cardia Umberto
Carlassara Giovanni Battista
Carlioni Andreucci Maria Teresa
Carrà Giuseppe
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casapieri Quagliotti Carmen
Castoldi Giuseppe
Cecchi Alberto
Cerrina Feroni Gianluca
Ciampaglia Alberto
Cirasino Lorenzo
Coccia Franco
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Colurcio Giovanni Battista
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Corallo Salvatore
Corradi Nadia
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cuffaro Antonino
D'Alema Giuseppe
Da Prato Francesco
De Gregorio Michele
Del Pennino Antonio
Di Giulio Fernando
Di Vagno Giuseppe
Dulbecco Francesco
Esposito Attilio
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Ferrari Marte
Formica Costantino
Forte Salvatore
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Furia Giovanni
Galluzzi Carlo Alberto
Gambolato Pietro
Garbi Mario
Gatti Natalino
Giannantoni Gabriele
Giovagnoli Angela
Giovanardi Alfredo
Giura Longo Raffaele
Gramegna Giuseppe

Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Guglielmino Giuseppe
Gunnella Aristide
Ianni Guido
Labriola Silvano
Lamanna Giovanni
La Torre Pio
Libertini Lucio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Macciotta Giorgio
Magnani Noya Maria
Malagodi Giovanni
Mammì Oscar
Mancuso Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Marchi Dascola Enza
Margheri Andrea
Marraffini Alfredo
Martino Leopoldo Attilio
Marzano Arturo
Masiello Vitilio
Matrone Luigi
Miana Silvio
Miceli Vincenzo
Migliorini Giovanni
Millet Ruggero
Mirate Aldo
Monsellato Amleto
Monteleone Saverio
Napoleoni Claudio
Nespolo Carla Federica
Noberasco Giuseppe
Novellini Enrico
Olivi Mauro
Orlando Giuseppe
Ottaviano Francesco
Pagliai Morena Amabile
Papa De Santis Cristina
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellegatta Maria Agostina
Pellizzari Gianmario
Perantuono Tommaso
Petrella Domenico
Pochetti Mario
Preti Luigi
Principe Francesco

Pucciarini Giampiero
 Raffaelli Edmondo
 Raicich Marino
 Ramella Carlo
 Ricci Raimondo
 Riga Grazia
 Rosolen Angela Maria
 Rossino Giovanni
 Salvatore Elvio Alfonso
 Santagati Orazio
 Sarri Trabujo Milena
 Savoldi Gianni
 Sbriziolo De Felice Eirene
 Scovacricchi Martino
 Servadei Stefano
 Servello Francesco
 Sicolo Tommaso
 Spaventa Luigi
 Tamburini Rolando
 Tamini Mario
 Tanassi Mario
 Tani Danilo
 Terraroli Adelio
 Tesi Sergio
 Tessari Giangiacomo
 Tocco Giuseppe
 Toni Francesco
 Tozzetti Aldo
 Trombadori Antonello
 Vaccaro Melucco Alessandra
 Vagli Maura
 Valensise Raffaele
 Venegoni Guido
 Venturini Aldo
 Vetere Ugo
 Villari Rosario
 Vizzini Carlo
 Zavagnin Antonio
 Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa
 Cristofori Adolfo
 Fioret Mario
 Granelli Luigi
 Martinelli Mario

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1977.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, concernente misure fiscali urgenti » (1977):

Presenti	368
Votanti	194
Astenuti	174
Maggioranza	98
Voti favorevoli	169
Voti contrari	25

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi Alberto
 Aliverti Gianfranco
 Allegri Cesare
 Amabile Giovanni
 Amalfitano Domenico Maria
 Ambrosino Alfonso
 Andreoni Giovanni
 Andreotti Giulio
 Anselmi Tina
 Armato Baldassare
 Armella Angelo
 Azzaro Giuseppe
 Bambi Moreno
 Bandiera Pasquale
 Barba Davide
 Bardotti Martino
 Bassi Aldo
 Belci Corrado
 Bernardi Guido
 Boffardi Ines
 Bollati Benito
 Bonalumi Gilberto
 Borri Andrea
 Borruso Andrea
 Botta Giuseppe
 Bozzi Aldo
 Bressani Pier Giorgio
 Brocca Beniamino

Bubbico Mauro
Buro Maria Luigia
Cabras Paolo
Caiati Italo Giulio
Calabrò Giuseppe
Campagnoli Mario
Cappelli Lorenzo
Carlotto Natale Giuseppe
Caroli Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Ignazio
Casadei Amelia
Casati Francesco
Castellucci Albertino
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ciampaglia Alberto
Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Corà Renato
Corder Marino
Costamagna Giuseppe
Cuminetti Sergio
D'Arezzo Bernardo
Darida Clelio
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
Del Castillo Benedetto
Del Duca Antonio
Delfino Raffaele
Del Rio Giovanni
De Poi Alfredo
Di Giannantonio Natalino
Donat-Cattin Carlo
Erminero Enzo
Felici Carlo
Ferrari Silvestro
Fontana Giovanni Angelo
Fornasari Giuseppe
Forni Luciano
Fracanzani Carlo
Franchi Franco
Fusaro Leandro
Galasso Andrea
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garzia Raffaele
Gasco Piero Luigi

Gaspari Remo
Giglia Luigi
Giordano Alessandro
Giuliani Francesco
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Ianniello Mauro
Kessler Bruno
Lamorte Pasquale
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Lettieri Nicola
Licheri Pier Giorgio
Lobianco Arcangelo
Lombardi Riccardo
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco
Maggioni Desiderio
Malagodi Giovanni
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredi
Mannino Calogero Antonino
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Marocco Mario
Maroli Fiorenzo
Martini Maria Eletta
Marton Giuseppe
Marzotto Caotorta Antonio
Matarrese Antonio
Mazzarino Antonio
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Mezzogiorno Vincenzo
Morini Danilo
Moro Aldo
Moro Paolo Enrico
Napoli Vito
Orsini Bruno
Padula Pietro
Pandolfi Filippo Maria
Patriarca Francesco
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Petrucci Amerigo
Pezzati Sergio
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio

Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pontello Claudio
Postal Giorgio
Preti Luigi
Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Reggiani Alessandro
Rende Pietro
Revelli Emidio
Riz Roland
Rosati Elio
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Ruffini Attilio
Rumor Mariano
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Salvi Franco
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santagati Orazio
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Savino Mauro
Scalia Vito
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Sedati Giacomo
Servello Francesco
Sgarlata Marcello
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Spigaroli Alberto
Sposetti Giuseppe
Squeri Carlo
Stegagnini Bruno
Tanassi Mario
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Trabucchi Emilio
Urso Giacinto
Urso Salvatore
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola

Vincenzi Bruno
Vizzini Carlo
Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Abbiati Dolores
Accame Falco
Adamo Nicola
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Allegra Paolo
Amarante Giuseppe
Amici Cesare
Angelini Vito
Aniasi Aldo detto Iso
Antoni Varese
Arnone Mario
Bacchi Domenico
Balbo di Vinadio Aimone
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Balzamo Vincenzo
Barbarossa Voza Maria Immacolata
Barca Luciano
Battino-Vittorelli Paolo
Bellocchio Antonio
Berlinguer Giovanni
Bernini Bruno
Bernini Lavezzo Ivana
Bertani Eletta
Bertoli Marco
Bianchi Beretta Romana
Bini Giorgio
Bisignani Alfredo
Bocchi Fausto
Bonifazi Emo
Bosi Maramotti Giovanna
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Branciforti Rosanna
Cacciari Massimo
Calaminici Armando
Calice Giovanni
Cantelmi Giancarlo

Canullo Leo
Cappelloni Guido
Carandini Guido
Cardia Umberto
Carlassara Giovanni Battista
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carrà Giuseppe
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casapieri Quagliotti Carmen
Castoldi Giuseppe
Cecchi Alberto
Cerrina Feroni Gianluca
Cirasino Lorenzo
Coccia Franco
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Colurcio Giovanni Battista
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Corallo Salvatore
Corradi Nadia
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cuffaro Antonino
D'Alema Giuseppe
Da Prato Francesco
De Gregorio Michele
Del Pennino Antonio
Di Giulio Fernando
Di Vagno Giuseppe
Dulbecco Francesco
Esposito Attilio
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Ferrari Marte
Formica Costantino
Forte Salvatore
Fracchia Bruno
Furia Giovanni
Galluzzi Carlo Alberto
Gambolato Pietro
Garbi Mario
Gatti Natalino
Giannantoni Gabriele
Giovagnoli Angela
Giovanardi Alfredo
Giura Longo Raffaele

Gramegna Giuseppe
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Guglielmino Giuseppe
Gunnella Aristide
Ianni Guido
Labriola Silvano
Lamanna Giovanni
La Torre Pio
Libertini Lucio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Macciotta Giorgio
Magnani Noya Maria
Mancuso Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Marchi Dascola Enza
Margheri Andrea
Marraffini Alfredo
Martino Leopoldo Attilio
Marzano Arturo
Masiello Vitorio
Matrone Luigi
Miana Silvio
Miceli Vincenzo
Migliorini Giovanni
Millet Ruggero
Mirate Aldo
Misasi Riccardo
Monteleone Saverio
Napoleoni Claudio
Nespolo Carla Federica
Noberasco Giuseppe
Novellini Enrico
Olivi Mauro
Orlando Giuseppe
Ottaviano Francesco
Pagliai Morena Amabile
Papa De Santis Cristina
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellegatta Maria Agostina
Perantuono Tommaso
Petrella Domenico
Pochetti Mario
Principe Francesco
Pucciarini Giampiero
Raffaelli Edmondo
Raicich Marino

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1978

Ramella Carlo
 Ricci Raimondo
 Riga Grazia
 Rosolen Angela Maria
 Rossino Giovanni
 Salvatore Elvio Alfonso
 Sarri Trabujo Milena
 Sarti Armando
 Savoldi Gianni
 Sbriziolo De Felice Eirene
 Servadei Stefano
 Sicolo Tommaso
 Spaventa Luigi
 Tamburini Rolando
 Tamini Mario
 Tani Danilo
 Terraroli Adelio
 Tesi Sergio
 Tessari Giangiacomo
 Tocco Giuseppe
 Toni Francesco
 Tozzetti Aldo
 Trombadori Antonello
 Vaccaro Melucco Alessandra
 Vagli Maura
 Venegoni Guido
 Venturini Aldo
 Vetere Ugo
 Villari Rosario
 Zavagnin Antonio
 Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa
 Cristofori Adolfo
 Fioret Mario
 Granelli Luigi
 Martinelli Mario

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1983.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 945, concernente finanziamento degli interventi per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo » (1983):

Presenti	366
Votanti	365
Astenuti	1
Maggioranza	183
Voti favorevoli	337
Voti contrari	28

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
 Accame Falco
 Adamo Nicola
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Allegri Cesare
 Amabile Giovanni
 Amalfitano Domenico Maria
 Amarante Giuseppe
 Ambrosino Alfonso
 Amici Cesare
 Andreoni Giovanni
 Andreotti Giulio
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo detto Iso
 Anselmi Tina
 Antoni Varese
 Armato Baldassare
 Armella Angelo
 Arnone Mario
 Azzaro Giuseppe
 Bacchi Domenico
 Balbo di Vinadio Aimone
 Baldassari Roberto
 Baldassi Vincenzo
 Bambi Moreno
 Bandiera Pasquale
 Barba Davide
 Barbarossa Voza Maria Immacolata
 Barca Luciano
 Bardotti Martino
 Bassi Aldo

Battino-Vittorelli Paolo
Belci Corrado
Bellocchio Antonio
Berlinguer Giovanni
Bernardi Guido
Bernini Bruno
Bernini Lavezzo Ivana
Bertani Eletta
Bertoli Marco
Bianchi Beretta Romana
Bini Giorgio
Bisignani Alfredo
Bocchi Fausto
Boffardi Ines
Bollati Benito
Bonalumi Gilberto
Bonifazi Emo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna
Bressani Pier Giorgio
Brocca Beniamino
Bubbico Mauro
Buro Maria Luigia
Cabras Paolo
Cacciari Massimo
Calabrò Giuseppe
Calaminici Armando
Calice Giovanni
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Carandini Guido
Cardia Umberto
Carenini Egidio
Carlassara Giovanni Battista
Carlone Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Caroli Giuseppe
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Caruso Ignazio
Casadei Amelia
Casalino Giorgio

Casapieri Quagliotti Carmen
Casati Francesco
Castellucci Albertino
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Cecchi Alberto
Cerrina Feroni Gianluca
Ciampaglia Alberto
Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Cirasino Lorenzo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Coccia Franco
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Colurcio Giovanni Battista
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Corà Renato
Corallo Salvatore
Corder Marino
Corradi Nadia
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
D'Alema Giuseppe
Da Prato Francesco
D'Arezzo Bernardo
Darida Clelio
De Cinque Germano
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Duca Antonio
Delfino Raffaele
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Poi Alfredo
Di Giulio Fernando
Di Vagno Giuseppe
Donat-Cattin Carlo
Dulbecco Francesco
Erminero Enzo
Esposito Attilio

Facchini Adolfo	Libertini Lucio
Faenzi Ivo	Licheri Pier Giorgio
Fantaci Giovanni	Lobianco Arcangelo
Felici Carlo	Lodi Faustini Fustini Adriana
Ferrari Marte	Lodolini Francesca
Ferrari Silvestro	Lombardo Antonino
Fontana Giovanni Angelo	Lucchesi Giuseppe
Formica Costantino	Lussignoli Francesco
Fornasari Giuseppe	Macciotta Giorgio
Forni Luciano	Maggioni Desiderio
Forte Salvatore	Magnani Noya Maria
Fracanzani Carlo	Malagodi Giovanni
Fracchia Bruno	Malvestio Piergiovanni
Franchi Franco	Mammì Oscar
Furia Giovanni	Mancini Vincenzo
Fusaro Leandro	Mancuso Giuseppe
Galasso Andrea	Manfredi Giuseppe
Galluzzi Carlo Alberto	Manfredi Manfredi
Gambolato Pietro	Mannino Calogero Antonino
Garbi Mario	Mantella Guido
Gargani Giuseppe	Marabini Virginiano
Garzia Raffaele	Marchi Dascola Enza
Gasco Piero Luigi	Margheri Andrea
Gaspari Remo	Marocco Mario
Gatti Natalino	Maroli Fiorenzo
Giannantoni Gabriele	Marraffini Alfredo
Giglia Luigi	Martini Maria Eletta
Giordano Alessandro	Martino Leopoldo Attilio
Giovagnoli Angela	Marton Giuseppe
Giovanardi Alfredo	Marzano Arturo
Giuliani Francesco	Marzotto Caotorta Antonio
Giura Longo Raffaele	Masiello Vitorio
Goria Giovanni Giuseppe	Matarrese Antonio
Gottardo Natale	Matrone Luigi
Gramegna Giuseppe	Mazzarino Antonio
Granati Caruso Maria Teresa	Meneghetti Gioacchino Giovanni
Grassucci Lelio	Merolli Carlo
Gualandi Enrico	Meucci Enzo
Guasso Nazareno	Mezzogiorno Vincenzo
Guerrini Paolo	Miana Silvio
Guglielmino Giuseppe	Miceli Vincenzo
Gunnella Aristide	Migliorini Giovanni
Ianni Guido	Millet Ruggero
Ianniello Mauro	Mirate Aldo
Kessler Bruno	Misasi Riccardo
Labriola Silvano	Monsellato Amleto
Lamanna Giovanni	Monteleone Saverio
Lamorte Pasquale	Morini Danilo
La Rocca Salvatore	Moro Aldo
La Torre Pio	Moro Paolo Enrico
Lattanzio Vito	Napoleoni Claudio
Lettieri Nicola	Napoli Vito

Nespolo Carla Federica	Russo Vincenzo
Noberasco Giuseppe	Salvatore Elvio Alfonso
Novellini Enrico	Salvi Franco
Olivi Mauro	Sanese Nicola
Orlando Giuseppe	Sangalli Carlo
Orsini Bruno	Santagati Orazio
Ottaviano Francesco	Santuz Giorgio
Padula Pietro	Sanza Angelo Maria
Pagliai Morena Amabile	Sarri Trabujo Milena
Pandolfi Filippo Maria	Sarti Armando
Papa De Santis Cristina	Savino Mauro
Patriarca Francesco	Savoldi Gianni
Pecchia Tornati Maria Augusta	Sbriziolo De Felice Eirene
Peggio Eugenio	Scalia Vito
Pellegatta Maria Agostina	Scotti Vincenzo
Pellizzari Gianmario	Scovacricchi Martino
Perantuono Tommaso	Sedati Giacomo
Perrone Antonino	Servadei Stefano
Petrella Domenico	Sgarlata Marcello
Petrucci Amerigo	Sicolo Tommaso
Pezzati Sergio	Silvestri Giuliano
Piccinelli Enea	Sinesio Giuseppe
Piccoli Flaminio	Sobrero Francesco Secondo
Pisicchio Natale	Spaventa Luigi
Pisoni Ferruccio	Speranza Edoardo
Pochetti Mario	Spigaroli Alberto
Pontello Claudio	Sposetti Giuseppe
Postal Giorgio	Squeri Carlo
Preti Luigi	Stegagnini Bruno
Principe Francesco	Tamburini Rolando
Pucciarini Giampiero	Tamini Mario
Quarenghi Vittoria	Tanassi Mario
Quattrone Francesco	Tani Danilo
Raffaelli Edmondo	Tantalo Michele
Raicich Marino	Tassone Mario
Ramella Carlo	Tedeschi Nadir
Reggiani Alessandro	Terraroli Adelio
Rende Pietro	Tesi Sergio
Revelli Emidio	Tesini Aristide
Ricci Raimondo	Tesini Giancarlo
Riga Grazia	Tessari Giangiacomo
Riz Roland	Tocco Giuseppe
Rosati Elio	Toni Francesco
Rosini Giacomo	Tozzetti Aldo
Rosolen Angela Maria	Trabucchi Emilio
Rossi di Montelera Luigi	Trombadori Antonello
Rossino Giovanni	Urso Giacinto
Rubbi Emilio	Urso Salvatore
Ruffini Attilio	Vaccaro Melucco Alessandra
Rumor Mariano	Vagli Maura
Russo Carlo	Valensise Raffaele
Russo Ferdinando	Vecchiarelli Bruno

Venegoni Guido
 Venturini Aldo
 Vernola Nicola
 Vetere Ugo
 Villari Rosario
 Vincenzi Bruno
 Vizzini Carlo
 Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zaniboni Antonino
 Zarro Giovanni
 Zavagnin Antonio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Si è astenuto:

Costamagna Giuseppe

Sono in missione:

Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa
 Cristofori Adolfo
 Fioret Mario
 Granelli Luigi
 Martinelli Mario

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1981.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 943, relativo alla durata dell'incarico di ispettore dei costi

presso il Comitato interministeriale prezzi »
 (1981):

Presenti	364
Votanti	360
Astenuti	4
Maggioranza	181
Voti favorevoli	327
Voti contrari	33

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
 Accame Falco
 Adamo Nicola
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Allegri Cesare
 Amabile Giovanni
 Amalfitano Domenico Maria
 Amarante Giuseppe
 Ambrosino Alfonso
 Amici Cesare
 Andreoni Giovanni
 Andreotti Giulio
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo detto Iso
 Antoni Varese
 Armato Baldassare
 Armella Angelo
 Arnone Mario
 Azzaro Giuseppe
 Bacchi Domenico
 Balbo di Vinadio Aimone
 Baldassari Roberto
 Baldassi Vincenzo
 Bambi Moreno
 Bandiera Pasquale
 Barba Davide
 Barbarossa Voza Maria Immacolata
 Barca Luciano
 Bardotti Martino
 Bassi Aldo
 Battino-Vittorelli Paolo
 Belci Corrado
 Bellocchio Antonio
 Berlinguer Giovanni
 Bernardi Guido
 Bernini Bruno

Bernini Lavezzo Ivana
Bertani Eletta
Bertoli Marco
Bianchi Beretta Romana
Bini Giorgio
Bisignani Alfredo
Bocchi Fausto
Boffardi Ines
Bollati Benito
Bonalumi Gilberto
Bonifazi Emo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna
Bressani Pier Giorgio
Brocca Beniamino
Bubbico Mauro
Buro Maria Luigia
Cabras Paolo
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calabrò Giuseppe
Calaminici Armando
Calice Giovanni
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelloni Guido
Carandini Guido
Cardia Umberto
Carenini Egidio
Carlassara Giovanni Battista
Carlone Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Caroli Giuseppe
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Caruso Ignazio
Casadei Amelia
Casalino Giorgio
Casapieri Quagliotti Carmen
Casati Francesco
Castellucci Albertino
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano

Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Cecchi Alberto
Cerrina Feroni Gianluca
Ciampaglia Alberto
Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Cirasino Lorenzo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Coccia Franco
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Colurcio Giovanni Battista
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Corà Renato
Corallo Salvatore
Corder Marino
Corradi Nadia
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
D'Alema Giuseppe
Da Prato Francesco
D'Arezzo Bernardo
Darida Clelio
De Cinque Germano
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Castillo Benedetto
Del Duca Antonio
Delfino Raffaele
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Poi Alfredo
Di Giannantonio Natalino
Di Giulio Fernando
Di Vagno Giuseppe
Donat-Cattin Carlo
Dulbecco Francesco
Erminero Enzo
Esposito Attilio
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Felici Carlo

Ferrari Marte	Lodi Faustini Fustini Adriana
Ferrari Silvestro	Lodolini Francesca
Fontana Giovanni Angelo	Lombardi Riccardo
Formica Costantino	Lombardo Antonino
Fornasari Giuseppe	Lucchesi Giuseppe
Forni Luciano	Lussignoli Francesco
Forte Salvatore	Macciotta Giorgio
Fracanzani Carlo	Maggioni Desiderio
Fracchia Bruno	Magnani Noya Maria
Franchi Franco	Malagodi Giovanni
Furia Giovanni	Malvestio Piergiovanni
Fusaro Leandro	Mammì Oscar
Galasso Andrea	Mancini Vincenzo
Galluzzi Carlo Alberto	Mancuso Giuseppe
Gambolato Pietro	Manfredi Giuseppe
Garbi Mario	Manfredi Manfredo
Gargani Giuseppe	Mannino Calogero Antonino
Gargano Mario	Mantella Guido
Garzia Raffaele	Marabini Virginiangelo
Gasco Piero Luigi	Marchi Dascola Enza
Gaspari Remo	Margheri Andrea
Gatti Natalino	Marocco Mario
Giannantoni Gabriele	Maroli Fiorenzo
Giglia Luigi	Marraffini Alfredo
Giordano Alessandro	Martini Maria Eletta
Giovagnoli Angela	Martino Leopoldo Attilio
Giovanardi Alfredo	Marton Giuseppe
Giuliani Francesco	Marzano Arturo
Giura Longo Raffaele	Marzotto Caotorta Antonio
Goria Giovanni Giuseppe	Masiello Vitilio
Gottardo Natale	Matarrese Antonio
Gramegna Giuseppe	Matrone Luigi
Granati Caruso Maria Teresa	Meneghetti Gioacchino Giovanni
Grassucci Lelio	Merolli Carlo
Gualandi Enrico	Meucci Enzo
Guasso Nazareno	Mezzogiorno Vincenzo
Guerrini Paolo	Miana Silvio
Guglielmino Giuseppe	Miceli Vincenzo
Gunnella Aristide	Migliorini Giovanni
Ianni Guido	Millet Ruggero
Ianniello Mauro	Mirate Aldo
Kessler Bruno	Misasi Riccardo
Labriola Silvano	Monsellato Amleto
Lamanna Giovanni	Monteleone Saverio
Lamorte Pasquale	Moro Paolo Enrico
La Rocca Salvatore	Napoli Vito
La Torre Pio	Nespolo Carla Federica
Lattanzio Vito	Noberasco Giuseppe
Lettieri Nicola	Novellini Enrico
Libertini Lucio	Olivi Mauro
Licheri Pier Giorgio	Orsini Bruno
Lobianco Arcangelo	Ottaviano Francesco

Padula Pietro	Sanza Angelo Maria
Pagliai Morena Amabile	Sarri Trabujo Milena
Pandolfi Filippo Maria	Sarti Armando
Papa De Santis Cristina	Savino Mauro
Patriarca Francesco	Savoldi Gianni
Pecchia Tornati Maria Augusta	Sbriziolo De Felice Eirene
Peggio Eugenio	Scalia Vito
Pellegatta Maria Agostina	Scotti Vincenzo
Pellizzari Gianmario	Scovacricchi Martino
Perantuono Tommaso	Sedati Giacomo
Perrone Antonino	Servadei Stefano
Petrella Domenico	Sgarlata Marcello
Petrucci Amerigo	Sicolo Tommaso
Pezzati Sergio	Silvestri Giuliano
Piccinelli Enea	Sinesio Giuseppe
Piccoli Flaminio	Sobrero Francesco Secondo
Pisicchio Natale	Speranza Edoardo
Pisoni Ferruccio	Sposetti Giuseppe
Pochetti Mario	Squeri Carlo
Pontello Claudio	Stegagnini Bruno
Postal Giorgio	Tamburini Rolando
Preti Luigi	Tamini Mario
Principe Francesco	Tanassi Mario
Pucciarini Giampiero	Tani Danilo
Quarenghi Vittoria	Tantalo Michele
Quattrone Francesco	Tassone Mario
Raffaelli Edmondo	Tedeschi Nadir
Raicich Marino	Terraroli Adelio
Ramella Carlo	Tesi Sergio
Reggiani Alessandro	Tesini Giancarlo
Rende Pietro	Tessari Giangiacomo
Revelli Emidio	Tocco Giuseppe
Ricci Raimondo	Toni Francesco
Riga Grazia	Tozzetti Aldo
Riz Roland	Trabucchi Emilio
Rosati Elio	Trombadori Antonello
Rosini Giacomo	Urso Giacinto
Rosolen Angela Maria	Urso Salvatore
Rossi di Montelera Luigi	Vaccaro Melucco Alessandra
Rossino Giovanni	Vagli Maura
Rubbi Emilio	Valensise Raffaele
Ruffini Attilio	Vecchiarelli Bruno
Rumor Mariano	Venegoni Guido
Russo Carlo	Venturini Aldo
Russo Ferdinando	Vernola Nicola
Russo Vincenzo	Vetere Ugo
Salvatore Elvio Alfonso	Villari Rosario
Salvi Franco	Vincenzi Bruno
Sanese Nicola	Vizzini Carlo
Sangalli Carlo	Zamberletti Giuseppe
Santagati Orazio	Zambon Bruno
Santuz Giorgio	Zaniboni Antonino

Zarro Giovanni
 Zavagnin Antonio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Costamagna Giuseppe
 Napoleoni Claudio
 Orlando Giuseppe
 Spaventa Luigi

Sono in missione:

Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa
 Cristofori Adolfo
 Fioret Mario
 Granelli Luigi
 Martinelli Mario

Trasmissione dal ministro del bilancio e della programmazione economica.

PRESIDENTE. Il ministro del bilancio e della programmazione economica ha comunicato, ai sensi dell'articolo 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70, che con proprio decreto in data 27 gennaio 1978 è stato rinnovato per il triennio 1978-1980 il consiglio generale dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura.

Tale comunicazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, concernente provvedimenti urgenti per la finanza locale (1984).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, concernente provvedimenti urgenti per la finanza locale.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che il gruppo parlamentare della democrazia cristiana ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Ricordo che nella seduta del 7 febbraio scorso la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Citterio, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CITTERIO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, la urgenza e la necessità di intervenire nel settore della finanza locale trovano fondamento in alcune specifiche circostanze oggettive quali il venir meno, con il 31 dicembre 1977, di un tessuto legislativo che, transitoriamente, aveva assicurato risorse finanziarie agli enti locali.

La molteplicità degli adempimenti connessi alla formazione del fondamentale atto politico programmatico, quale è il bilancio di previsione, si motiva nella onerosità che i ritardi comportano, con evidenti riflessi anche in termini di spesa pubblica, e ancora di più nei numerosi bisogni che debbono essere programmati e soddisfatti per le popolazioni per le quali gli enti locali svolgono il loro indispensabile servizio.

Il decreto-legge al nostro esame nel testo originario, che contiene significative e coraggiose innovazioni, e con le utili e qualificanti integrazioni apportate dalla Commissione finanze e tesoro, segna un altro passo avanti di non poco rilievo verso il traguardo della riforma della finanza locale. Ringrazio, pertanto, il Governo per il rilevante contributo fornito dal testo originario del decreto-legge ed in particolare il ministro Stammati che, in queste settimane di intenso lavoro in Commissione, ha efficacemente collaborato al miglioramento del testo iniziale. Vorrei rivolgere, altresì, una espressione di viva gratitudine a tutti i colleghi che hanno dato un contributo competente e determinante all'intenso dibattito con un franco ed appassionato confronto sempre costrut-

tivo e teso alla ricerca di una soluzione in cui la larga omogeneità che esiste nell'ampia tematica delle autonomie locali potesse tradursi in concrete e coerenti risposte.

Ancora una volta è emersa l'estrema difficoltà di conciliare diverse spinte positive e diverse esigenze (quali lo sviluppo delle autonomie e la pluralità dei poteri e quindi anche la necessaria autonomia finanziaria) da una parte e l'inserimento di tale sviluppo in un più ampio discorso di esigenze nazionali e di equilibri finanziari allargati.

Credo che sia il testo del Governo, sia quello della Commissione evidenzino la ricerca di un corretto punto di equilibrio. Ciò appare molto chiaro se riflettiamo sugli articoli 5 e 6, che sono i più qualificanti di tutto il provvedimento.

Da tutti è stata ribadita la necessità di porre dei limiti all'aumento della spesa; è apparsa altresì corretta la proposta di chi riteneva che il primo nodo da sciogliere consistesse nella base di riferimento per il calcolo dell'aumento stesso.

La scelta effettuata dalla Commissione - con il consenso del ministro Stammati - nel senso di collegare gli incrementi di spesa corrente per l'anno 1978 non ai dati di previsione del 1977, ma ai dati di impegno (più espressivi dei reali bisogni di spesa) si presenta motivata e giusta. D'altra parte, il mantenimento sostanziale dei livelli di aumento di spesa corrente al tetto del 7 per cento, con un leggero e significativo aumento al 10 per cento per gli enti locali del Mezzogiorno e con una riduzione al 4 per cento per le maggiori spese degli enti deficitari (escludendo, evidentemente, le voci che, in forza di contratti di lavoro o per disposizioni legislative, hanno un loro sviluppo in larga parte predeterminato) è la riprova di una comune volontà di contenere l'espansione della spesa corrente.

Faccio presente che è la prima volta che si applica un contenimento di spesa sui bilanci degli enti locali. Vi è stata espansione della spesa corrente anche per i riflessi - almeno potenziali - sullo svi-

luppo della spesa per investimenti in opere e servizi pubblici fondamentali.

Segnalerò, ancora a proposito dell'articolo 5, che abbiamo ritenuto giusto liberare gli enti locali, che presentassero preventivi in avanzo, dai vincoli della spesa, consentendo loro di disporre in piena autonomia, sia per gli investimenti, sia per le ulteriori spese correnti. Ciò pare un giusto riconoscimento verso chi, mantenendo una tale situazione di bilancio, di fatto non grava sul bilancio dello Stato se non per normali trasferimenti sostitutivi.

L'articolo 6, riguardante il personale degli enti locali, esprime ancora meglio la fatica di trovare la giusta strada per conseguire importanti obiettivi politici non facilmente conciliabili fra di loro. Di fronte all'esigenza responsabilmente accolta di mantenere vincoli ancora pesanti alle assunzioni (fatto che già pone problemi in una situazione di difficoltà occupazionali) si doveva porre la necessaria attenzione ad alcune situazioni dove, in presenza di nuovi servizi ed alla condizione di opportune ristrutturazioni organizzative, si è ritenuto in Commissione di consentire una copertura delle piante organiche, con una graduazione di possibilità, per fasce di comuni, inversamente legata al numero degli abitanti.

Nella stessa linea si muove l'articolo 8, che mentre rinvia soluzioni più complesive all'attuazione del fondo nazionale dei trasporti, stabilisce un tetto di aumento del 10 per cento della spesa relativa al 1977 e l'obbligatoria copertura della eventuale maggiore perdita - in confronto a quella del 1977 - « esclusivamente » mediante aumento delle tariffe.

Un valido sostegno al raggiungimento del pareggio per il bilancio 1978 - previsto dall'articolo 1 e sul quale mi soffermerò più avanti - deriva dall'articolo 9 del decreto che prevede uno sviluppo del 20 per cento (secondo la proposta della Commissione, del 25 per cento per gli enti locali del Mezzogiorno) sul totale 1977 delle entrate sostitutive dei tributi soppressi.

Il miglioramento, in concreto, interessa e favorisce specialmente i comuni che,

avendo avuto posizioni di pareggio economico, lo mantengono per il 1978 senza usufruire del nuovo meccanismo di intervento statale - previsto dall'articolo 11 - finalizzato ad assicurare il pareggio a carico del bilancio dello Stato. Anche per questa via si consente a molti comuni di restare, sia pure faticosamente, nell'area del pareggio « autonomo » ed è auspicabile che anche altri comuni, che non abbiano pesanti posizioni deficitarie, possano rientrare in tale posizione. A ciò dovrebbero essere spinti anche dalla circostanza che i limiti della spesa (di cui all'articolo 5) gravano specialmente sugli enti locali deficitari.

Tali percentuali segnano una inversione di tendenza, in quanto l'aumento si ritiene sensibilmente superiore al presumibile tasso di inflazione del 1978, consentendo, quindi, agli enti locali una reale maggiore disponibilità, e ciò a differenza degli anni precedenti nei quali mediamente l'aumento delle entrate sostitutive è stato sensibilmente inferiore al tasso di inflazione. Una analoga ed anche più pronunciata inversione di tendenza si nota, a beneficio delle autonomie locali, confrontando la progressione delle entrate sostitutive degli enti locali con quelle dello Stato e delle regioni.

È da ritenersi altresì positiva, a proposito dell'articolo 9, la circostanza che l'incremento delle entrate sostitutive sia conosciuto in via preventiva per gli amministratori degli enti locali, consentendo agli stessi una valutazione iniziale più complessiva delle risorse in ordine ai bisogni e quindi una migliore possibilità di programmazione e di responsabilizzazione.

L'aumento dei tributi comunali - di cui si parla all'articolo 14, che con l'apporto del ministro delle finanze avrà una nuova e più rigorosa formulazione - ed una maturata convinzione e capacità degli amministratori locali a migliorare tariffe ed altre entrate correnti, dovrebbero consentire ai comuni ed alle province un aumento delle entrate correnti non inferiore al 20 per cento del totale dell'anno 1977.

Un apprezzamento merita la spinta che dal nuovo ipotizzato equilibrio di sviluppo delle entrate e delle spese potrà derivare all'aumento degli investimenti in opere pubbliche.

Il livello del 25 per cento delle entrate dei primi tre titoli del bilancio per stabilire il tetto delle quote di interessi sui mutui (articolo 1) e la possibilità di riutilizzazione, come garanzia, nella misura del 40 per cento (50 per cento per il Mezzogiorno) dei cespiti resi liberi dalle assunzioni da parte dello Stato dei mutui a pareggio (articoli 3 e 4), consentono mediamente una elevata possibilità di indebitamento per investimenti al fine di evitare condizioni di pesantezza e di rigidità per il bilancio 1978 e per quelli successivi.

Un altro obiettivo conseguito dal decreto-legge n. 946 è quello del pareggio, che viene affermato in modo esplicito. L'articolo 1 recita che « il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1978 deve essere deliberato in pareggio ». È una scelta fondamentale che porta il segno di una diffusa e importante convinzione, maturata in tempi e con sensibilità diversi, dalle varie forze politiche autonomiste. Il pareggio deve dunque essere riaffermato come punto fermo e scelta definitiva.

Nel decreto-legge al nostro esame sono, a mio avviso, previste le condizioni e gli strumenti perché il pareggio non resti sulla carta, ma si concretizzi in una reale possibilità, chiamando ad una nuova sentita responsabilità gli amministratori locali nella loro opera meritoria.

Innanzitutto la vecchia massa debitoria a tutto il 31 dicembre 1977 dei mutui assunti per far fronte ai *deficit* di bilancio e i cui oneri, sia per la quota capitale sia per la quota interessi, assorbitano larga parte delle entrate degli enti locali, raggiungendo un livello ormai insopportabile e causando una perversa e inarrestabile spirale di indebitamento, viene integralmente trasferita a carico dello Stato. È altresì previsto (negli articoli 10 e 11) un meccanismo tendente a ripianare di fatto, integralmente ed in via preven-

tiva, i disavanzi « presumibili » per l'anno 1978.

In senso lato, il disavanzo non viene però coperto: dei 13.500 mila miliardi in cui si quantifica il bisogno degli enti locali per l'anno 1978, il pareggio programmato si ottiene con trasferimenti aggiuntivi nella misura di circa il 50 per cento da parte dello Stato, il quale si assume in proprio l'indebitamento necessario. Ciò, comunque, a parte il già citato vantaggio di rompere il meccanismo perverso dei mutui a ripiano, consente allo Stato stesso di meglio studiare, in sintonia con la politica economica che vuol perseguire, le forme più adatte di ricorso all'indebitamento. Il pareggio vero deve essere conseguito, oltre che con il contenimento della spesa, con l'aumento dell'entrata, e in prospettiva devono essere assunte le necessarie, concrete iniziative sia per ridare su alcuni tributi potere impositivo agli enti locali, sia per farli concorrere ai processi di accertamento dei tributi erariali e ad opportune forme di partecipazione al gettito. Ciò dovrebbe essere, per altro, stimolante e responsabilizzante per la stessa politica delle spese.

Tralasciando altre considerazioni di dettaglio, consentitemi ora, onorevoli colleghi, di esprimere una convinzione di cui ho avuto piena conferma in questi giorni, quando più intensamente mi sono interessato alla vasta problematica finanziaria degli enti locali. Dalle proposte delle forze autonomiste, da un confronto partecipato e vivo con centinaia di amministratori, dall'intenso dibattito in Commissione finanze e tesoro, emerge chiaramente come irrinunciabile la riforma generale della finanza locale, sia pure da ipotizzare con un coerente e finalizzato periodo transitorio.

Le lacune del secondo provvedimento di emergenza, che è al nostro esame, e le difficoltà di meglio rispondere ai nostri problemi stanno nella mancanza di un preciso quadro legislativo generale e, aggiungo, di un piano pluriennale di risanamento che porti ad un equilibrio reale di bisogni e risorse degli enti locali.

Pensiamo ai problemi del personale, per i quali non possiamo consolidare il blocco ma orientarci ad una controllata espansione e specialmente ad un riequilibrio sulla base dei rapporti corretti tra funzioni, servizi e responsabilità. Pensiamo al problema delle entrate proprie, all'eventuale collegamento con servizi aggiuntivi e alle connessioni con il sistema fiscale nel suo complesso. Pensiamo ancora all'articolazione della spesa per individuare contenimenti non solo quantitativi, ma anche qualitativi; alla programmazione che non si può fare nel breve periodo senza una certezza di quadro complessivo; allo stato delle opere e dei servizi pubblici e ad interventi riequilibratori organici, e avremo chiara la percezione della loro irrisolvibilità, in termini razionali, se non esiste il nuovo sistema di finanza locale.

Vorrei concludere la mia relazione rivolgendomi a coloro che sono i destinatari primi del provvedimento ed i protagonisti del duro lavoro dell'amministrazione della cosa pubblica a livello locale, perché, accettando lo spirito di questo decreto-legge, pur nei limiti che abbiamo evidenziato, e gestendolo con il massimo rigore, gli stessi amministratori locali, sindaci in particolare, meritino il riconoscimento di aver contribuito in modo determinante, fuori dalle parole, ma nel concreto di un servizio pubblico, a superare le attuali difficoltà.

Al fine di evitare la presentazione di un emendamento, faccio presente che occorre apportare due correzioni notevoli all'articolo 11, correzioni sulle quali la Commissione è d'accordo. La prima correzione va fatta al primo comma di detto articolo, dove, dopo la parola « erogazioni », va soppressa la parola « periodiche ». La seconda correzione va fatta al secondo comma dello stesso articolo, dove, dopo le parole « da emanarsi », vanno aggiunte le altre « sentite l'ANCI e l'UPI ». Si tratta di semplici errori di trascrizione. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

DARIDA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Ciampaglia. Ne ha facoltà.

CIAMPAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, l'ampio dibattito svoltosi in Commissione ed in Comitato ristretto sul disegno di legge di conversione di questo decreto-legge è la riprova che anche questo provvedimento è stato oggetto di interessanti modifiche, che hanno permesso che esso potesse divenire strumento e punto di riferimento non trascurabile di un definitivo assetto della finanza locale, premessa indispensabile al completamento della riforma delle autonomie locali.

Le modifiche apportate, gli sforzi per trovare convergenze sempre più ampie fanno cadere ed attenuare critiche e perplessità sorte al momento della pubblicazione del testo originario del decreto.

Non ci nascondiamo alcune preoccupazioni relative alla spesa che le modifiche approvate potrebbero comportare, in rapporto anche a quello che è il tetto massimo previsto per la spesa degli enti locali. Anche noi, nel momento in cui abbiamo contribuito a tali modifiche, abbiamo avuto qualche perplessità e qualche dubbio sull'ammontare effettivo delle spese, ma una valutazione più attenta potrebbe fugare queste nostre perplessità e questi nostri dubbi.

Riteniamo però che fosse necessario una volta per sempre avere il coraggio di affrontare l'operazione « verità », individuando le effettive spese degli enti locali, ed avere dati certi e sicuri che potessero permettere la continuità dell'attività degli enti, anche alla luce di quella nuova visione autonomista che affida ai comuni ed agli enti intermedi funzioni e deleghe della massima importanza, rendendoli elementi primari di una indispensabile, diversa e moderna articolazione dello Stato democratico. Ad una spesa incerta, di fatto non precisa, non palese e molte

volte artatamente camuffata, preferiamo una situazione chiara, anche se tutto ciò potrà comportare in un primo momento qualche lieve superamento del tetto della spesa globale fissato per gli enti locali.

Ma l'intervento correttivo della finanza pubblica, il senso di autodisciplina e di autocontenimento degli amministratori locali potrà modificare, aggiornare e rendere compatibili gli attuali livelli di spesa con le risorse disponibili nella misura in cui vi sarà a tale riguardo un impegno certo e serio di tutte le forze politiche.

Questo ci fa essere convinti che, nonostante tutto, il provvedimento in esame continua ad essere uno strumento effettivo e serio di intervento antinflazionistico.

Sono quindi sicuro che possiamo considerare superate quelle perplessità, quelle critiche che vennero fatte al momento della pubblicazione del decreto-legge nella sua originaria stesura, anche se ne riconosciamo le caratteristiche di provvedimento-ponte che, pur individuando indirizzi di fondo, non affronta e non può affrontare nella sua globalità la riforma organica della finanza locale.

Occorre dare atto al Governo ed alle forze politiche che lo sostengono di essere riusciti, pure in questa visione riduttiva della natura del provvedimento stesso, a farne uno strumento di riferimento certo, la base, il punto di partenza di quello che dovrà essere il definitivo provvedimento di riforma della finanza locale.

Non starò qui ad enumerare i punti salienti del provvedimento, né quelli riflettenti le modifiche apportate. Vorrei però mettere in risalto gli aspetti più salienti delle modifiche che hanno costituito un punto notevole nell'inversione di tendenza della politica della spesa per le autonomie locali.

Per la prima volta viene affrontato il problema del pareggio dei bilanci e dell'inclusione negli stessi di tutte le spese effettivamente sostenute dagli enti locali. Ciò comporterà il divieto di indebitamento, di quel tale indebitamento la cui spirale progressiva ha costituito e costituisce ancora un serio pericolo per una fi-

nanza pubblica che deve programmare la individuazione delle risorse occorrenti.

Gli amministratori sono chiamati per la prima volta a rispondere del mancato pareggio del bilancio e di indebitamenti non ammessi. Ed è su questa strada, innovativa e coraggiosa, emersa dall'incontro delle varie forze politiche, che intendiamo proseguire la battaglia per dare un valore nuovo e diverso alla gestione degli enti locali. Non è inutile, a questo proposito, sottolineare ancora una volta l'impegno, anzi potremmo dire la continuità di un impegno, di tutte le forze politiche a richiamare i propri amministratori locali al massimo senso di responsabilità e di autocontrollo.

Un punto importante delle modifiche apportate riguarda una più severa regolamentazione delle attività delle aziende municipalizzate o delle varie società di servizio gestite dagli enti locali. Anche per queste aziende si è voluto fare chiarezza ed evitare quelle situazioni assurde di indebitamento camuffato che prima o dopo doveva sempre sopportare l'ente locale.

Una decisa volontà di adeguare le tariffe dei servizi gestiti dagli enti locali agli effettivi costi mira a gestioni economiche rigorose che possano rispondere alle richieste di servizi da parte della collettività.

Un aspetto da non sottovalutare è quello della nuova disciplina che, con il fondo nazionale dei trasporti, viene a regolare tutta la gestione dei servizi pubblici di trasporto, sui quali gravano i maggiori disavanzi, dovuti ad una particolare onerosità dei costi di questi servizi. Pur nell'ottica di una necessaria economicità di questi servizi, sorge l'esigenza che gli stessi siano sempre più adeguati agli effettivi bisogni della società civile.

Sul problema del personale degli enti locali, sul quale sono sorte tante polemiche che non sempre rispondono a verità, il provvedimento ha mantenuto criteri di rigidità bloccando assunzioni facili e regolamentando bene quello che dovrà essere il rapporto tra personale assunto ed

esigenze dei servizi. Non è stata però trascurata la necessità di fare in modo che i servizi stessi siano in grado di poter funzionare ed assolvere i compiti ad essi affidati.

L'autonomia degli enti locali a tale riguardo deve trovare, anche per quanto riguarda i problemi del personale, una sua autodisciplina ed individuare parametri certi nella definizione delle varie piante organiche. Da ciò è scaturita la nostra precisa presa di posizione a favore del rispetto del limite imposto dalle piante organiche, ma anche della necessità di completare le piante organiche per i posti vacanti. In particolare, le piante organiche approvate negli ultimi periodi rispondono a queste esigenze di parametri certi. Poiché la revisione e la modifica delle piante organiche ha interessato principalmente i comuni del Mezzogiorno, il gruppo socialdemocratico ha portato avanti la tesi che i posti liberi della pianta organica debbano essere coperti. Abbiamo ottenuto, persistendo l'opposizione del Governo, che, per lo meno nei comuni medi e piccoli del Mezzogiorno, sia permesso il completamento delle piante organiche con l'immediata utilizzazione dell'80 per cento dei posti vacanti, e nello stesso tempo nell'ambito di tale limite sia riconosciuta la facoltà di modificare le varie qualifiche. Si tratta di una decisione saggia che porta avanti un criterio rigoroso per le assunzioni, ma nello stesso tempo permette di rendere funzionali i servizi e le gestioni degli enti locali.

Per quanto riguarda le aziende municipalizzate, è stato mantenuto il divieto temporaneo della costituzione di nuove aziende, ma anche qui si è derogato quando l'ammontare globale della spesa a carico degli enti locali non viene incrementato in rapporto agli esercizi precedenti, eccetto il tasso di aumento delle spese riconosciuto a tutti gli enti in rapporto al coefficiente di inflazione.

A tale proposito, è da considerare favorevolmente l'impegno delle forze politiche affinché le spese degli enti locali non abbiano ad essere aumentate, escluse quelle per il personale, degli interessi passivi

per mutui, per il ripiano del *deficit* delle aziende speciali di trasporto, in misura superiore al 7 per cento, così come previsto dal testo originario del decreto stesso. Infatti l'operazione « verità », che ha permesso l'individuazione di tutte le spese effettuate, comprese quelle relative ai cosiddetti indebitamenti sommersi, non poteva avere un ulteriore aggravio permettendo un incremento superiore al 7 per cento. La situazione del tutto particolare del Mezzogiorno, le cui autonomie locali debbono sopportare non solo le difficoltà di una lenta riorganizzazione ma anche quelle di condizioni economiche contingenti molto pesanti, ha trovato un riconoscimento nel considerare per i comuni del Mezzogiorno un incremento che non superi però il 10 per cento in rapporto alle spese dell'anno trascorso.

Altri punti da non sottovalutare sono la responsabilità degli amministratori sia per la presentazione dei bilanci in pareggio, sia per eventuali indebitamenti non ammessi, e la necessità di arrivare alla definizione ed all'approvazione dei consuntivi degli anni precedenti. Si vuole chiudere un periodo molto difficile per tutta la finanza locale e per le autonomie locali, periodo nel quale è prevalsa l'incertezza dovuta anche ad un momento di attesa e di ripensamento nella battaglia autonomista, che con la fine del 1977 ha visto i primi risultati positivi. È da augurarsi che, una volta per sempre, gli enti locali, ridefinendo i propri compiti e funzioni, possano trovare quella via sicura di gestioni sempre più rigide che, assicurando i servizi indispensabili, non sacrificino inutilmente risorse da destinare ad altri settori importanti quanto quello delle autonomie locali.

La certezza delle entrate, assicurata in gran parte da una finanza derivata, una più rigorosa politica della spesa degli enti locali potranno mettere in movimento quella politica di programmazione, indispensabile anche in questo settore, con la destinazione di risorse compatibili con le esigenze di servizi sempre più efficienti che tengano conto anche della necessaria gradualità di interventi. La battaglia per

l'effettiva affermazione del principio autonomista è lunga e difficile, ma sarà vinta nella misura in cui la necessaria gradualità permetterà allo Stato, alle regioni ed agli enti locali di trovare quei punti certi di compatibilità in rapporto anche all'impegno di superare questo grave momento di crisi economica e politica.

Sono questi motivi, anzi potremmo dire queste speranze che ci fanno valutare positivamente il decreto sulle misure urgenti per la finanza locale, anche se esso, come detto innanzi, forse è debordato da quel tetto fissato precedentemente. Ma l'autoripulimento, l'autodisciplina degli amministratori locali cui è affidato l'importante compito di rendere operanti le autonomie locali, potranno riportare tutta la finanza locale in quei limiti previsti e dare così un contributo decisivo alla riqualificazione della finanza pubblica, chiamata ad assolvere a compiti gravi ed improcrastinabili, per dare una risposta a tutto il problema dell'economia nel momento in cui fattori anche di ordine internazionale lo rendono sempre più pesante e possono farlo divenire supporto di situazioni sociali gravide di incognite politiche per il nostro paese.

Comunque, siamo convinti che questo provvedimento fosse necessario, che occorra continuare su questa strada e che occorra un provvedimento organico per la finanza locale, un provvedimento che dovrà rendere operante l'importante riforma delle autonomie locali, così faticosamente portata avanti tra contrasti di interessi ed anche di impostazioni programmatiche ed ideologiche, e che oggi è approdato a risultati non indifferenti che vanno al di là dei singoli problemi per riferirsi invece alle scelte di fondo per una società civile, moderna ed europea, quale vorremmo che fosse il nostro paese.

Il contributo che abbiamo dato a questo dibattito vogliamo darlo in futuro anche ad altri provvedimenti che interessano il mondo delle autonomie, sempre nello spirito di quel confronto che ha caratterizzato questo periodo e per il quale i socialdemocratici hanno dato un contributo non indifferente, cercando di trovare quel-

le soluzioni che il paese può sopportare senza scossoni e senza rotture traumatiche.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole De Cinque. Ne ha facoltà.

DE CINQUE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, ho avuto occasione di rileggere quanto dissi esattamente un anno fa, in occasione della discussione sul precedente decreto-legge in materia di finanza locale.

Oggi, trattando di questo nuovo provvedimento, che indubbiamente presenta una tematica più vasta e più puntuale, devo dire, purtroppo, che alcune osservazioni allora da me avanzate, così come da altre parti politiche, non hanno ancora trovato completo riscontro.

Il provvedimento al nostro esame, infatti, se merita la nostra approvazione in considerazione della scadenza al 31 dicembre 1977 del periodo transitorio fissato con la riforma tributaria del 1972 — scadenza cui si è giunti senza che nel frattempo si fosse provveduto alla globale riforma della finanza locale — purtuttavia presenta, come giustamente è stato sottolineato dal relatore, dagli stessi rappresentanti del Governo e dal collega Ciampaglia, alcune ombre sulle quali desidero soffermare telegraficamente la mia attenzione.

Quali le luci? Quelle, anzitutto, di una logica che si muove percorrendo e prefigurando alcune linee fondamentali del nuovo assetto finanziario delle autonomie locali, che dovrà essere naturalmente correlato con la nuova dimensione degli enti locali, ed in particolar modo del comune, quale risulta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616, di attuazione della legge n. 382. Si tratta di un decreto che ha posto nel comune uno dei cardini fondamentali della vita del nostro ordinamento repubblicano; un decreto che ha dato ai comuni una somma di responsabilità primarie dirette e che quindi presuppone, necessariamente, l'approvazione a brevissima scadenza di un generale rior-

dinamento del sistema delle autonomie locali e della finanza locale, come è stato recentemente affermato dal Governo (non abbiamo, per altro, ancora avuto modo di conoscere il testo dei relativi provvedimenti, che non risultano a tutt'oggi ancora presentati).

I punti salienti del provvedimento al nostro esame sono stati richiamati giustamente. Li ripeto: il divieto di indebitamento, che consente di sottrarre finalmente gli enti locali alla morsa della intermediazione bancaria, che purtroppo si era fatta estremamente gravosa, per il livello enorme dei tassi applicati in quest'ultimo periodo; la possibilità di liberare una gran parte di cespiti delegabili, destinandoli — con particolare riguardo agli enti locali del Mezzogiorno — a spese di investimenti e mobilitando così una massa enorme di energie che possono restituire tenore all'attuale fase stagnante della nostra economia; la espansione controllata della spesa; il tetto del 7 per cento, aumentabile — sempre per gli enti locali del Mezzogiorno —, ed il tetto del 4 per cento, relativo ai comuni che raggiungano condizioni di pareggio del bilancio.

Al riguardo, desidero rilevare che le esclusioni dal calcolo della spesa, sulla base della quale determinare il criterio in discussione, sembrano troppo gravose e troppo dilatate. Corriamo il rischio di trovarci di fronte, ugualmente, ad una abnorme espansione della spesa, poiché le esclusioni e le eccezioni al principio adottato per calcolare il monte complessivo in relazione al quale ragguagliare la percentuale di aumento, sembrano portare già tale tetto ad un livello effettivamente notevole. In particolar modo, abbiamo fatto gravare su tali esclusioni tutte le spese sostenute dalle aziende di trasporto che — come dicevo già un anno fa in occasione della discussione sul precedente provvedimento in materia — costituiscono una massa troppo grande perché un sistema economico ben ordinato possa essere in grado di sopportarle.

È previsto, inoltre, il divieto di assunzione di nuovo personale; divieto che è stato giustamente ribadito. In materia, tor-

na puntuale la mia critica, che avanzai anch'essa in occasione del precedente dibattito: noi, cioè, abbiamo sanato così situazioni abnormi create dalla pratica clientelare delle assunzioni fuori luogo, effettuate da tanti comuni, da tanti amministratori che, purtroppo, hanno spesso agito al di là delle stesse obiettive necessità dell'ente e della comunità amministrata ed hanno sovente operato in un modo certamente non previsto dal nostro ordinamento amministrativo, ed a volte hanno travalicato perfino gli stessi limiti del codice penale.

Abbiamo inoltre stabilito un sistema graduale di nuove assunzioni, al di là del tetto fissato nel 1976. Abbiamo soprattutto operato una esclusione per i comuni minori, al di sotto dei 5 mila abitanti. Al riguardo, io ritengo che tale limite meriterebbe di essere elevato sino ad una popolazione di 10 mila abitanti, in considerazione delle funzioni che i comuni saranno chiamati a svolgere, in conseguenza del decreto n. 616. In questo senso ho già presentato, del resto, un mio emendamento. E vorrei, su questo aspetto della questione, richiamare in particolar modo la sensibilità del Governo, poiché non ritengo che ciò porti ad un eccessivo gonfiamento della spesa, mentre potremmo porre i comuni compresi nella fascia dai 5 mila ai 10 mila abitanti in condizioni di poter adeguatamente funzionare.

Abbiamo il punto, che è poi quello fondamentale - il *quid novi* di tutto il provvedimento - costituito dall'obbligo di deliberare il bilancio in pareggio e soprattutto dal nuovo sistema della provvista dei fondi attraverso il trasferimento diretto da parte dello Stato e non più attraverso il sistema dei mutui. Ciò dovrà costituire la cartina di tornasole della validità e della bontà di questo nuovo sistema di finanza locale che ci stiamo apprestando a varare.

Accanto a queste notazioni positive, che indubbiamente mi fanno apprezzare il lavoro svolto dalla Commissione per modificare, ampliare e migliorare anche sostanzialmente e approfonditamente il decreto-

legge, e che quindi mi inducono ad esprimere senz'altro una valutazione nel complesso favorevole su questo provvedimento, vi sono alcune notazioni che vorrei fare non in senso negativo, ma soltanto per richiamare l'attenzione del Governo e del Parlamento su alcuni fenomeni diseducativi che potrebbero essere posti in essere ove proseguisse questa pratica di « provvedimenti-tampone », di « provvedimenti-ponte » e soprattutto di provvedimenti destinati ad una sanatoria indiscriminata di posizioni debitorie precedentemente assunte.

Lamentavo già l'anno scorso che noi abbiamo ripetuto ancora una volta l'esperienza mortificante dei precedenti decreti e soprattutto della famosa legge n. 1014 del 1960 che, ponendo una sanatoria totalmente indiscriminata di tutti i debiti contratti dagli enti locali, non distingueva l'amministratore capace, onesto e responsabile dall'amministratore che, invece, aveva operato in modo da gonfiare il bilancio in misura eccedente le reali necessità dell'ente locale di cui aveva la responsabilità, portando così al collasso economico l'intero sistema delle autonomie locali e anche l'intero sistema finanziario del nostro paese.

Noi avremmo dovuto, onorevole ministro, onorevoli colleghi, operare già da tempo in maniera più approfondita in questo settore, cercando di discernere qual era la reale natura oggettiva che aveva portato a questa espansione del *deficit* complessivo degli enti locali e in particolare di ogni ente locale. Avremmo dovuto fare un esame più oculato senza porre una pietra sopra a tutto il passato che, indubbiamente, ha punito gli amministratori seri ed ha premiato gli amministratori disonesti ed irresponsabili.

Abbiamo ancora di più accresciuto questo cattivo sistema di deresponsabilizzare l'amministratore attraverso quella norma che non mi trova favorevole, e cioè quella di ridurre ancora di più l'obbligo dell'approvazione dei conti consuntivi che già il Governo - a mio parere sbagliando - aveva limitato a quattro anni e la Commissione ha ridotto soltanto a due.

Credo che sia necessario ricordare che il conto consuntivo rappresenta sempre una precisa chiamata di responsabilità per l'amministratore, e non possiamo tanto facilmente dimenticare che la legge ha sempre posto un obbligo preciso per la presentazione e l'approvazione tempestiva di questi conti consuntivi, che molti amministratori - forse più di quanti noi stessi crediamo - hanno tempestivamente e puntualmente approvato; realtà che noi veniamo ora praticamente a cancellare, direi anche come consuetudine spesso dimenticata nel passato, malamente e a torto. Trovo perciò riprovevole che sia stato ridotto a due anni l'obbligo di approvazione dei conti consuntivi, e vorrei invitare il Governo e la Commissione a riflettere su questo punto.

Ritengo altresì che la Commissione non dovesse sopprimere l'articolo 16, che richiama la responsabilità amministrativa degli amministratori e quella solidale dei componenti il comitato di controllo per la mancata osservazione di questo provvedimento. Non basta il richiamo alla responsabilità generale stabilita dal testo unico della legge comunale e provinciale, perché quella è una responsabilità di carattere amministrativo e contabile che viene messa in moto soltanto quando vi è un danno concreto per l'ente. In questo caso, invece, siamo di fronte ad una responsabilità di carattere formale che avremmo necessariamente dovuto rinvigorire con questa norma che, a mio parere, dovrebbe essere perciò mantenuta nel testo del provvedimento.

Torno anche a lamentare l'eccessivo rilievo dato alle spese per le aziende di trasporto pubblico, per le quali si è addirittura ammessa una possibilità di lievitazione pari al 10 per cento, superiore anche a quella ammessa per gli altri comuni. Sappiamo che gran parte del *deficit* degli enti locali, soprattutto in alcuni grandi comuni, è dovuta ad una politica demagogica condotta in materia di trasporto pubblico, con la fissazione di tariffe del tutto inadeguate rispetto agli effettivi oneri sostenuti. Ebbene, non dobbiamo far pagare all'intera collettività na-

zionale ciò che viene attuato in alcuni pur importanti ma limitati comuni, dimenticando che gran parte dei nostri piccoli comuni, soprattutto dell'Italia meridionale, non effettuano questo tipo di spesa; e non è giusto perciò che concorrano al pagamento di iniziative che altri amministratori, a mio avviso erroneamente, hanno condotto.

Per quanto riguarda il personale, mi auguro che venga consacrato e portato avanti il principio dell'unificazione del trattamento, perché già in occasione del precedente contratto - e il sottosegretario Darida può darne conferma - si sono determinate, nonostante l'uniformità nazionale del contratto stesso, sperequazioni notevoli da zona a zona, addirittura tra provincia e provincia della stessa regione. Dobbiamo quindi avviarci verso un trattamento omogeneo di tutti i dipendenti degli enti locali, per evitare che si creino situazioni non ispirate ad un giusto criterio di perequazione nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

Ho notato che era stato posto, nelle memorie presentate dall'ANCI e dall'UPI, il problema della mobilità del personale, anche tra enti diversi. Questo punto, che non è poi stato raccolto, avrebbe invece meritato maggiore attenzione, dato che in questo modo avremmo potuto utilizzare ancor meglio il personale, che in alcuni enti è presente con una certa abbondanza - soprattutto dove è stata condotta larga pratica di assunzioni -, mentre in altri non è presente in misura sufficiente, ciò che dà luogo a notevoli difficoltà.

Concludendo, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, credo che noi possiamo confermare in linea generale una valutazione positiva su quanto il Governo e la Commissione hanno fatto; ma non dobbiamo dimenticare che questo deve rappresentare per noi un impegno definitivo a non procedere più con una pratica di « provvedimenti-tampone » o dell'ultimo momento. Non possiamo continuare ad operare con una procedura di sanatoria dei debiti, come si è fatto sino ad oggi, senza chiamare in causa la responsabilità

degli amministratori locali. Non possiamo considerare gli amministratori locali come dei *principes legibus soluti*, bensì come amministratori del denaro pubblico, funzione cui essi debbono attendere con quella scrupolosità e con quel richiamo alle leggi che non consente alcun colpo di spugna. Soltanto così potremo assicurare realmente una vita concreta e serena alle autonomie locali, preparandole a quel grande destino al quale esse sono state chiamate dalla nuova legislazione di attuazione della legge n. 382, ma soprattutto dallo sforzo di ampliamento del sistema delle autonomie, da quel pluralismo, cioè, che è patrimonio fondamentale soprattutto del partito al quale mi onoro di appartenere e che noi dobbiamo sviluppare, nella convinzione che soltanto con il suo rafforzamento si difende sempre più la libertà nel nostro paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Galasso. Ne ha facoltà.

GALASSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, l'approfondito dibattito svolto in sede di Commissione ha dato indubbiamente un contributo pregevole alla stesura del decreto-legge che ci apprestiamo a convertire in legge: un dibattito che, unito all'esauriente relazione svolta dall'onorevole Citterio in questa sede, ha fornito la cornice ad un provvedimento che è diventato — ed è, secondo noi — un punto di riferimento obiettivo ed ineliminabile rispetto alla necessità della riforma della finanza locale che, per ciò stesso, diventa addirittura indilazionabile.

Il testo del decreto-legge sulla finanza locale — essendo venuto a scadere il regime transitorio il 31 dicembre dello scorso anno — ha subito nel corso dei lavori in sede di Commissione alcune modifiche significative rispetto alla stesura originaria, la quale presentava notevoli lacune e, soprattutto, era ispirata ad una logica fortemente centralizzatrice; modifiche che, a mio avviso, hanno avuto contributo qualificato e qualificante del ministro e la

puntuale ricucitura elaborativa del relatore.

Il rischio che potessero farsi strada criteri di intervento non perfettamente in armonia con lo spirito del decentramento amministrativo — rispettato del resto sia dagli impegni assunti in materia di accrescimento delle risorse tributarie dirette, sia dallo stesso disegno complessivo — viene di conseguenza ad essere sensibilmente attenuato, almeno in relazione ad alcuni articoli fondamentali sui quali sono intervenute sostanziali rielaborazioni, come ho detto in precedenza.

In particolare, ci riferiamo al nuovo testo dell'articolo 1, che intende porre rimedio ad una situazione che avrebbe messo notevolmente a disagio parecchi enti locali nel momento in cui il testo originario si richiamava ai bilanci approvati. Invece, grazie alla rielaborazione fatta dalla Commissione, esso tende ora a farsi punto di riferimento dei bilanci reali. Ecco, ai bilanci reali deve corrispondere dunque il pareggio reale, perché l'articolo 1 deve diventare veramente la pietra miliare della condotta della gestione amministrativa. È ovvio che una disposizione del genere consente di mettere ordine in una materia che, altrimenti, sarebbe stata profondamente alterata, con conseguenze finanziarie estremamente rilevanti ai danni dei comuni interessati. La ridefinizione dell'articolo 1 nel nuovo testo permetterà, perciò, di rivedere in via assai meno restrittiva le disposizioni ed i criteri predisposti dall'articolo 5 del decreto, che ponevano margini eccessivamente ristretti all'ampliamento della spesa corrente. Tali margini vengono in qualche modo allargati, poiché il riferimento sarà fatto sulla base della spesa corrente effettiva e quindi, conseguentemente, anche le possibilità di ampliamento di detta spesa nel corso del 1978 saranno superiori e più adeguate alle necessità degli enti locali, rompendo però, con il congegno apprestato, quei meccanismi perversi che portavano ai generici mutui di ripiano.

Più precisamente, nel nuovo testo dell'articolo 5 è previsto, a proposito delle maggiori spese eventualmente accertate,

che i comuni e le province potranno predisporre i bilanci di previsione per il 1978 includendovi l'importo corrispondente migliorato del 4 per cento.

Va anche rilevato con soddisfazione a questo riguardo che, sempre in sede di Commissione, con riferimento agli aumenti della spesa corrente per il 1978, è stata introdotta una disposizione favorevole agli enti locali del Mezzogiorno, in base alla quale i termini di aumento previsti per gli altri comuni e province vengono ad essere aumentati al 10 e al 7 per cento. Il testo originario, in effetti, oltre a scontrarsi con le legittime esigenze delle autonomie locali, si inseriva in una logica di contenimento dall'alto della spesa corrente che, oltretutto, riveste caratteristiche troppo accentuatamente deflazionistiche, mal conciliandosi con le prospettive occupazionali e di ripresa produttiva nel suo complesso.

Un altro grosso limite insito nel testo originario era quello che faceva riferimento alla proroga del divieto di assunzione di nuovo personale eccedente gli organici aggiornati al 1976. Anche in questo senso la Commissione ha provveduto a modificare gli aspetti più restrittivi di questa disposizione, rendendo i limiti — da rigidi come erano — quanto meno più flessibili e più aderenti alle esigenze ed alle necessità della realtà comunale.

Quanto disponeva l'articolo 6 nel testo originario non poteva infatti conciliarsi con le necessità che molti comuni e province hanno di garantire il funzionamento di regolari servizi, ricorrendo anche inevitabilmente all'assunzione di personale eccedente quello in organico nel 1976. Il nuovo testo distingue, invece, più correttamente una serie di fasce di comuni con popolazione rispettivamente superiore ai centomila abitanti, tra i trentamila e i centomila abitanti, tra i cinquemila e i trentamila abitanti e, infine, con meno di cinquemila abitanti.

Nel primo caso — quello relativo ai comuni più grossi — non potrà tassativamente procedersi ad assunzioni di personale eccedente i termini previsti, per cui dovrà farsi ricorso al criterio della mobilità

del lavoro. Nell'ultimo caso invece — nel caso, cioè, dei comuni più piccoli — è prevista la possibilità di raddoppiare gli organici rispetto a quelli attualmente in vigore. All'interno, fra questi due poli opposti, sono previste agevolazioni consistenti per i comuni intermedi, per cui si viene concretamente incontro alle esigenze delle autonomie, nel rispetto fondamentale del criterio del decentramento.

Sempre con riferimento agli stessi criteri, dobbiamo ricordare anche le agevolazioni previste per i comuni di nuova istituzione, quelli cioè costituiti dopo il 1° gennaio 1974. Il decreto sembra adesso, in sostanza, poter riuscire nell'intento di contenere il numero delle assunzioni, e quindi la spesa per la parte corrente, senza con questo porre dall'alto criteri arbitrari di restrizione ai margini di intervento delle amministrazioni locali.

Restano tuttavia, pur prendendo atto delle modifiche importanti introdotte nel corso della discussione in Commissione, alcune perplessità rispetto ad altri punti del decreto-legge, in particolare relativamente alle disposizioni previste in materia di conferimenti di spesa, i quali, in base al testo dell'articolo 9, vengono aumentati rispetto all'anno precedente del venti per cento e, nel caso di enti locali posti nel Mezzogiorno, del venticinque per cento. Sarebbe stato opportuno, a nostro parere, prevedere un incremento più realistico, più adeguato alle entrate aggiuntive, aumentando o diminuendo a seconda dei casi rispetto alle obiettive necessità reali degli enti locali.

Tutto questo — ripetiamo — nell'ambito di una politica che, oltre a tenere conto della necessità di contenere la spesa rispetto alle amare esperienze degli ultimi anni, venga soprattutto finalizzata all'obbligo di verificarne la composizione qualitativa, vedendo cioè perché si spende e come si spende, dal momento che la finanza locale è in crisi anche a seguito della politica di sperpero delle risorse portata avanti fino ad oggi.

Analoghe considerazioni critiche possono essere formulate riguardo all'articolo 4, anch'esso modificato in maniera a nostro

avviso non del tutto soddisfacente. Anche nel caso dell'utilizzazione dei cespiti residui, disponibili a seguito dell'assunzione a carico dello Stato degli oneri conseguenti all'assunzione dei mutui a pareggio dei disavanzi, sarebbe a nostro avviso necessario innalzare il previsto limite, che resta confermato nel testo della Commissione per quanto si riferisce alla generalità degli enti locali, allo scopo di avere concretamente la possibilità di rilanciare più efficacemente gli investimenti, non solo nel Mezzogiorno.

Nel suo complesso, il giudizio sul provvedimento predisposto dal Governo può comunque essere considerato positivo. Resta adesso più che altro da verificare come si intenderà procedere per quanto riguarda gli stessi impegni assunti relativamente alla definizione di nuovi tributi diretti, che dovranno accrescere nella stessa fase di regime di transizione le disponibilità finanziarie degli enti locali, nella prospettiva più generale della riforma. Tutto questo allo scopo di evitare che, ricorrendo ancora una volta allo strumento assolutamente deprecabile dei cosiddetti « pacchetti di intervento », il Governo snaturi quelli impliciti in una programmazione coerente della finanza locale.

Con queste osservazioni critiche e nel contempo positive noi annunciamo il nostro voto favorevole a questo provvedimento che, se non sarà snaturato nella sua concreta attuazione, costituirà un punto di riferimento certo, perché la riforma della finanza locale non sia più dilazionabile. In realtà tradiremmo i propositi e gli obiettivi di questo decreto-legge se non ponessimo subito mano, in tempi brevi, alla riforma della finanza locale (*Applausi dei deputati del gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

Annunzio di una risoluzione.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, *Segretario*, legge la risoluzione pervenuta alla Presidenza.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Martedì 14 febbraio 1978, alle 10,30:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, concernente provvedimenti urgenti per la finanza locale (1984);

— *Relatore:* Citterio.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, concernente la proroga dei termini di cui all'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, sul riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1982);

— *Relatore:* Tombesi.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 10, concernente svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario (*Approvato dal Senato*) (2040);

— *Relatore:* Giordano.

La seduta termina alle 20,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZiate**

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

« La VII Commissione,

tenuti presenti i compiti affidati dallo Stato all'istituto geografico militare in particolare per quanto riguarda la produzione della cartografia del territorio nazionale;

considerato che tali attività, specie per la crescente domanda dei settori civili dell'amministrazione in relazione ai compiti della pianificazione territoriale ed urbanistica, rivestono un preminente interesse pubblico;

considerato che le attuali strutture, in personale ed attrezzature, sono largamente superiori alle esigenze della cartografia militare, ma del tutto insufficienti per i compiti civili istituzionalmente affidati all'ente e per le future esigenze del settore;

considerato che è in atto un costante depauperamento dell'organico, già oggi inferiore di circa 350 unità a quello stabilito, con ragionevole previsione di una ulteriore riduzione nei prossimi anni;

considerato altresì che l'insufficienza delle strutture di produzione cartografica è aggravata dal fallimento dell'Ente italiano rilievi aerofotogrammetrici (EIRA) di Firenze, unica azienda industriale del settore;

sottolineata la necessità di non disperdere il patrimonio storico e tecnico rappresentato dal predetto ente e di procedere pertanto ad una urgente opera di ristrutturazione aziendale e di riorganizzazione istituzionale;

impegna il Governo:

1) a rendere al più presto alle Camere una comunicazione sullo stato amministrativo, tecnico e produttivo dell'Istituto geografico militare;

2) a verificare la congruità dell'attuale ordinamento dell'ente e a far conoscere il proprio orientamento circa l'opportunità di rendere più organici l'alta dirigenza dell'istituto ricercandone altresì una più idonea collocazione nell'ambito dell'amministrazione dello Stato;

3) a predisporre un programma quinquennale di riordinamento del predetto ente e di potenziamento, in riferimento ai compiti e alle funzioni nuove da assegnargli, nonché all'aggiornamento delle strutture, delle tecniche e dei mezzi materiali;

4) a definire, nell'ambito del suddetto programma, piani operativi di attuazione con l'indicazione degli obiettivi, delle priorità, delle relative spese;

5) a considerare l'opportunità di un provvedimento urgente per l'assorbimento nell'istituto geografico militare di attrezzature e personale dell'ex EIRA, che per il livello qualitativo - tecnologico e professionale - possono costituire una valida integrazione dell'ente, nel quadro del potenziamento e dello sviluppo di questo.

(7-00092) « CECCHI, CERRINA FERONI, D'ALESSIO, TESI ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BELLOCCHIO E BROCCOLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intendano adottare per garantire il lavoro ai circa duecento lavoratori tessili buttati all'improvviso sul lastrico dalla « Mancane e Tedeschi » di Caserta mentre era ancora in atto la cassa integrazione a suo tempo richiesta per far fronte al piano di ristrutturazione; se risulta vera la notizia del rifiuto da parte della società di un finanziamento concesso da un istituto di credito; se la smobilitazione e lo smantellamento della fabbrica di cui in premessa, non siano da ricercarsi nell'ingresso della proprietà nella società « Textitalia » con sede in Marcianise (Caserta). (5-01038)

BIANCHI BERETTA ROMANA, NESPOLO CARLA FEDERICA, SARRI TRABUJO MILENA, MIGLIORI, CORRADI NADIA E PELLEGATTA MARIA AGOSTINA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere quale atteggiamento il Governo intenda assumere e quali iniziative concrete intenda prendere per risolvere la grave situazione venutasi a determinare nelle fabbriche tessili ex Bustese ora Taxisira delle province di Pavia, Alessandria, Gorizia, Milano e Varese in cui è pesantemente minacciata l'occupazione in prevalenza femminile.

Gli interroganti ricordano che dal 13 febbraio 1978 2.000 lavoratori saranno messi in cassa integrazione a zero ore a Gorizia, Olgiate, Pontecurone, e che già attualmente la cassa integrazione interessa più aziende del gruppo; inoltre vi sono da alcuni mesi difficoltà nel pagamento del salario. Sottolineano la necessità che il gruppo avvii un programma serio di ristrutturazione e riconversione affinché si garantisca il risanamento delle aziende

e con questo la salvaguardia dei livelli di occupazione.

Gli interroganti inoltre ribadiscono la necessità di un urgente impegno del Governo per queste aziende comprese in un settore in cui l'attacco all'occupazione, e specificatamente a quella femminile è particolarmente grave e che interessano zone in cui altre perdite di posti di lavoro divengono insostenibili. (5-01039)

BARACETTI, D'ALESSIO, MIGLIORINI, ANGELINI E CORALLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — in riferimento al grave atto terroristico attuato da un gruppo eversivo contro l'abitazione di dieci famiglie di ufficiali dell'esercito in Spilimbergo (Pordenone) nella notte del 3 febbraio 1978 — quali concrete iniziative e misure sono state avviate dalle forze di polizia per scoprire e colpire i responsabili del criminoso fatto e per conoscerne i risultati. (5-01040)

BROCCA E CASATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno dare informazioni sui recenti episodi accaduti all'Istituto professionale Cesare Correnti di Milano di cui si è occupata la stampa quotidiana e sui quali è stata disposta un'indagine ispettiva da parte del Ministero della pubblica istruzione;

quale posizione intenda assumere di fronte alla richiesta di « voto politico » garantito a tutti gli studenti;

quali provvedimenti ritenga di adottare per ripristinare il normale decorso dell'attività didattica presso l'istituto suddetto e per evitare che simili fenomeni abbiano a ripetersi in altre sedi scolastiche del paese. (5-01041)

TAMBURINI, BERNINI E BONIFAZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere in relazione alla stasi se non addirittura di riduzione di superficie della produzione bieticola della

fascia litoranea toscana, per il basso contingente di zucchero assegnato allo stabilimento della società SERMIDE di Cecina (provincia di Livorno) che con assoluta prevalenza opera nella zona con un contingente di 91.817 quintali, quando la produzione effettiva di detto stabilimento ha sempre superato notevolmente detto quantitativo, e quest'anno di ben 53.000 quintali, con conseguenti gravi oneri finanziari a carico dell'impresa; e se codesto Ministero pensa di considerare la situazione dello stabilimento di Cecina assegnando un contingente maggiore nella prossima assegnazione della residua disponibilità del contingente nazionale. (5-01042)

ZOPPETTI, BERTOLI MARCO E CALAMINICI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere -

premessi, che la SBIC - Società bergamasca per l'industria chimica di Seriate (Bergamo) fondata nel 1925 da Enrico Felli ed associatosi successivamente con le industrie chimiche Svizzera CIBA, Sandoz e Gerigy, a sette anni dalla chiusura determina ancora l'insorgere di malattie gravi causando diversi casi di decesso fra gli ex dipendenti;

considerato che il gruppo industriale è arrivato nel 1952 ad occupare 700 dipendenti ed a produrre coloranti organici, sintetici, tannini di concia, alcuni farmaci e inoltre soda caustica, cloro, nitrobenzolo, anilina ed altre sostanze intermedie, per gran parte ammine aromatiche altamente cancerogene, universalmente riconosciute come cause dell'insorgenza dei tumori, specie alla vescica;

constatato che alla fine degli anni '60 la SBIC inizia lo smantellamento degli impianti, nonostante lavori in corso di ampliamento degli uffici amministrativi e di alcuni reparti e che chiude definitivamente nel 1968-1969 con il licenziamento dei 460 dipendenti allora in forza;

tenuto conto che i sistemi di protezione sia ambientale che individuali, erano, secondo le testimonianze, praticamente assenti sino all'inizio degli anni '50 e

che solo successivamente furono realizzati alcuni impianti di aspirazione, giudicati comunque insufficienti e furono introdotti in minima parte solo alcuni dei più elementari mezzi di protezione personale, come le maschere, i guanti, gli stivali;

rilevato che per ben 45 anni i lavoratori hanno trattato sostanze come la benzidina, il benzolo, il tonuolo e anche il DDT e che un'indagine sanitaria svolta in questi ultimi mesi da un gruppo di lavoro per la salute nei confronti di alcuni ex dipendenti ha evidenziato che la fabbrica, nonostante sia stata chiusa da più di sette anni, è ancora causa di morte per cancro.

Il « campione » predisposto, rileva che su 105 lavoratori 53 sono già deceduti e di questi ben 38 sono morti per tumori in maggioranza localizzati alla vescica.

Il sindaco di Seriate rilevata la gravità dei dati, ha inviato esposto alla magistratura, con lo scopo di acquisire tutti i dati reperibili sull'azienda, sui dipendenti, sulla produzione e sui documenti sanitari relativi alle malattie di origine professionale degli addetti;

di fronte al lungo silenzio che ha coperto la tragica eredità della Società Svizzera, alla completa incuria delle strutture ispettive e di controllo verso una vera e propria fabbrica della morte -

a) quali iniziative i ministri interessati hanno inteso predisporre per controllare la salute degli ex dipendenti e per accertare tutte le responsabilità, in modo particolare di quelle della SBIC;

b) quali iniziative siano state predisposte per smascherare quanti hanno lo interesse a tener nascosti gli effetti e le cause che hanno determinato gravissime perdite umane;

c) quali misure siano state adottate per appurare gli effetti inquinanti che gli scarichi della fabbrica avrebbero determinato nei pozzi, nelle falde acquifere e nell'ambiente della zona. (5-01043)

FORTE E CASALINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se gli risulta che presso la sezione competente della Corte dei conti stanno continuamente giun-

gendo numerosi ricorsi contro l'OPAFS (Opera previdenza ed assistenza lavoratori delle ferrovie dello Stato) per il mancato pagamento, nonostante le precise sentenze emesse dal Consiglio di Stato e dalla stessa Corte dei conti a favore dei pensionati delle ferrovie dello Stato, del rateo relativo alla 13^a mensilità nel calcolo della indennità di buonuscita.

Per sapere, altresì, se conviene sul fatto che, lasciando le cose così come stanno, l'OPAFS sarà costretta a pagare oltre al corrispettivo dovuto ai pensionati anche le eventuali spese giudiziarie derivanti dalle sentenze sfavorevoli che certamente ci saranno. Tale stato di cose rappresenta, inoltre, un notevole aggravio di lavoro per gli uffici della già citata Corte dei conti

visto che i ricorsi hanno già superato il numero di tremila.

Per sapere, infine, se non ritiene di dover intervenire con i necessari atti di competenza del Ministero al fine di dare la possibilità sia all'OPAFS di predisporre tutte le pratiche conseguenti al ricalcolo della indennità di buonuscita ed a quelle relative alla parte di contribuzione a carico dei dipendenti pensionati, sia per porre fine ad una situazione che vede i pensionati delle ferrovie dello Stato, che certamente non godono di « buonuscita d'oro », discriminati nei confronti di altri lavoratori che operano nei settori dello Stato e per i quali le succitate sentenze sono già state rese esecutive da parte dell'ENPAS. (5-01044)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

BAGHINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere come mai non vengono corrisposte le indennità dovute al personale che pur non essendo abilitato viene adibito al servizio cosiddetto « 15 », cioè traffico internazionale. Ciò avviene almeno all'ufficio di Pisa, nonostante in data 21 ottobre 1977 il direttore dell'ufficio interurbano dell'azienda di Stato per i servizi telefonici di quella città, abbia emanato una circolare diretta ai capitulo e assistenti del settore traffico nella quale tra l'altro si dice che « non sarà inutile rammentare che l'obbligo di accettare il 15 grava anche sul personale non abilitato », ed anche « ... in tale caso maturando il diritto ad ottenere la prevista indennità, anche in assenza di abilitazione ». (4-04516)

CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra del carabiniere in congedo Luigi Raganato nato il 21 gennaio 1906 a Copertino (Lecce) contraddistinta con il n. 9083926 di posizione. (4-04517)

CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra del militare in congedo Angelo Nicola Cordella nato il 28 febbraio 1915 a Copertino (Lecce), posizione n. 1309634. (4-04518)

AMARANTE, BIAMONTE E FORTE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che il consiglio comunale di Sanza, in provincia di Salerno, ha approvato, il 27 novembre 1977, una delibera, inviata anche

alla direzione della RAI-TV, nella quale, denunciando il fatto che in molte zone del comune i cittadini, pur pagando il normale canone, non ricevono né i programmi del primo né quelli del secondo canale televisivo, si chiede l'installazione del ripetitore del primo e del secondo canale o altro provvedimento inteso a consentire a tutti i cittadini di ricevere con i propri apparecchi i suddetti programmi — quali provvedimenti si intendano adottare per assicurare ai cittadini di Sanza di usufruire di un servizio che viene da essi attualmente pagato ma non goduto. (4-04519)

TREMAGLIA. — *Al ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia vero che la nostra ambasciata di Santiago del Cile ha affidato alla locale parrocchia italiana la gestione di circa 20 passaggi marittimi gratuiti per connazionali colà residenti che non hanno avuto, per mancanza di mezzi finanziari, la possibilità di visitare la nostra patria in questi ultimi venti anni.

Se la notizia è vera, l'interrogante chiede di conoscere i motivi ed i criteri che hanno consigliato di affidare alla parrocchia detto incarico senza nemmeno consultare l'ex rappresentante del CCIE signor Ferralis ed escludendo enti o associazioni quali i « Pensionati del lavoro » e « l'Unione degli ex Combattenti », che per rappresentatività e importanza fra la collettività italiana del Cile, sarebbero stati più legittimati a erogare detti passaggi gratuiti agli emigrati bisognosi. (4-04520)

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali interventi le nostre autorità diplomatiche hanno effettuato per impedire la vendita degli edifici che per trent'anni hanno ospitato le scuole italiane di Beirut che, pur essendo di proprietà privata, furono costruiti con un congruo contributo dello Stato italiano, e quali ipotesi alternative della nostra presenza culturale siano state fatte a seguito della alienazione di queste importanti e uniche istituzioni in Libano. (4-04521)

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se risponda a verità la notizia pubblicata dall'agenzia stampa AISE del 10 gennaio 1978 per cui i veri motivi della crisi dell'istituto « Fernando Santi » andrebbero ricercati non nelle lotte di potere all'interno del partito socialista italiano, ma nelle irregolarità amministrative per centinaia di milioni, riscontrate nella gestione dell'istituto; irregolarità che avrebbero costretto la direzione del partito socialista italiano a chiedere a Ministeri ed enti che danno contributi al « Santi » il blocco dei finanziamenti stanziati per le attività dello stesso.

Se la notizia di cui sopra è vera, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministero abbia preso o intenda prendere per impedire che i nostri Consolati concedano finanziamenti alle sedi all'estero dell'istituto « Santi » — peraltro inesistente come strutture e rappresentatività fra la nostra emigrazione — fino al momento in cui non sarà fatta piena luce sulla gestione finanziaria. (4-04522)

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere i motivi che hanno provocato il rientro in Italia, dopo una sospensione dall'ufficio, del direttore didattico al Consolato generale di Francoforte A. Evangelisti. (4-04523)

TREMAGLIA. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono vere le notizie che circolano in Germania per cui l'ENAIP (Ente nazionale ACLI istruzione professionale), utilizzerebbe i contributi dello Stato concessi per le attività istituzionali per finanziare iniziative politiche e di patronato ACLI.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere:

1) in quali circoscrizioni consolari della Repubblica federale tedesca, l'ENAIP ha ricevuto contributi e in che misura;

2) quanti corsi professionali sono stati organizzati dall'ENAIP e quanti allievi li hanno frequentati;

3) il numero degli allievi che hanno superato gli esami finali;

4) in che misura l'Amministrazione degli affari esteri controlla che i fondi stanziati per l'istruzione professionale all'estero non vengano utilizzati per altri scopi;

5) se è vero che un console generale di Stoccarda, in passato bloccò i finanziamenti all'ENAIP e per quale motivo;

6) se è vero che l'ente in questione in Germania avrebbe accumulato un passivo di oltre un milione di marchi.

L'interrogante chiede se risulta ai Ministri che la presidenza nazionale dell'ENAIP e delle ACLI sono state messe sotto accusa dagli stessi lavoratori dell'ente per comportamento antisindacale, che i lavoratori dell'ENAIP della regione Lazio non ricevono gli stipendi e che sono stati minacciati fra questi 200 licenziamenti.

Se inoltre è vero che l'ENAIP nazionale ha un *deficit* di un miliardo di lire dovuto a cattiva gestione dei contributi dello Stato e della regione oltre che a speculazioni sbagliate fatte con i soldi dei contribuenti italiani che gli vengono dati per l'istruzione professionale.

Infine, per sapere se risulta che la presidenza dell'ENAIP, alle giuste proteste dei lavoratori dell'ente, sui quali pesa la minaccia di licenziamento, ha risposto barricandosi nella sede e chiedendo l'intervento della polizia. (4-04524)

FACCHINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali passi sono stati compiuti a tutela dei lavoratori italiani in Olanda molti dei quali si trovano oggi in condizioni di aggravato disagio per i limiti posti al loro permesso di soggiorno da parte di autorità locali di polizia in palese violazione delle clausole comunitarie sulla libera circolazione della mano d'opera;

e per sapere se è vero che opportuni interventi della nostra rappresentanza consolare di Rotterdam, pur ottenendo la so-

sensione di già decise misure di espulsione, siano risultati vani ai fini di una arbitraria rottura del rapporto di lavoro e, di conseguenza, quali iniziative si intendono prendere al riguardo sia in seno agli organi comunitari sia al livello bilaterale per sostenere e difendere gli interessi dei lavoratori italiani residenti negli altri paesi della CEE. (4-04525)

CASTELLINA LUCIANA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se non ritengano opportuno, fino a quando l'inchiesta sul caso ICMESA non sarà conclusa e fino a quando non vi sarà una sentenza della magistratura che ne sancisca le precise responsabilità, che tutto il materiale presente nel reparto B della ICMESA-ROCHE di Meda non venga asportato o manomesso;

in particolare quali provvedimenti intendano prendere perché non vengano immessi vapore o qualsiasi tipo di energia nelle apparecchiature, in modo da non alterare le condizioni chimico-fisiche dei prodotti. (4-04526)

BALLARDINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se, in parziale revisione dei decreti ministeriali 5 gennaio 1978 e 21 gennaio 1978, non ritenga di dover riautorizzare le dogane di Trento e Rovereto alle operazioni di sdoganamento all'importazione dei prodotti siderurgici e tessili, apparendo pienamente fondate le motivazioni addotte dal presidente della provincia autonoma di Trento. (4-04527)

FORMICA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando verrà definita la pratica di pensione di guerra intestata all'ex militare Santoro Enrico residente alla via Marconi 19 di Trentola (Caserta).

La pratica con elenco n. 5713 del 1° settembre 1972 è stata trasmessa dalla Corte dei conti alla direzione generale per le pensioni di guerra ai sensi della legge 28 luglio 1971, n. 585. (4-04528)

FORMICA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di riversibilità pensione intestata alla signora Lapo Fortuna vedova del pensionato Canova Francesco (posizione n. 633223) residente in Roma (via Domenico Berto n. 63). (4-04529)

CORDER. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza che da ormai otto mesi a questa parte il fiume Piave è chiuso alle concessioni governative e la situazione non sembra trovare, almeno per ora, alcuna soluzione sia a livello di autorità centrale sia a livello di autorità regionale.

È noto che è in corso un'azione promossa dalla Magistratura e tale azione indubbiamente ha creato notevole difficoltà.

Ciò che emerge in maniera ormai chiara è che il Magistrato alle acque di Venezia, non assumerà responsabilità se non nell'ambito che gli è proprio e cioè quello idraulico. Altre responsabilità di ordine finanziario e di controllo delle quantità di materiale da escavo dovranno essere assunte da altri.

Non occorre dire che le imprese interessate sono in grave crisi; i prezzi dei materiali lapidei sono aumentati enormemente, poiché dipendono totalmente dalle cave della zona in via di esaurimento. Aggiungasi che il piano di cava regionale non è stato ancora elaborato e quindi, come detto sopra, non si concedono altre cave.

Un calcolo prudente fa scendere a circa tre-quattro mila i lavoratori interessati all'attività di escavazione o direttamente o per effetti indotti. La lievitazione dei prezzi nei lavori edilizi tocca mediamente il 15 per cento a causa appunto dei materiali lapidei; i lavori stradali vengono disertati dagli appaltatori poiché questi non sono in grado di prevedere l'andamento dei prezzi e di assicurare la provvista dei materiali in parola.

Senza tema di esagerare, si può affermare che sta avanzando una paralisi totale del settore.

Non mancano le proposte concrete, atte a garantire l'effettivo controllo e paga-

mento delle reali quantità di materiali che in un prossimo futuro sarà possibile estrarre dall'alveo del fiume Piave; così come non mancano proposte alternative e cioè riguardanti escavazioni fuori dell'alveo del Piave stesso.

A tal proposito l'apertura di cava è soggetta ad autorizzazione da parte della regione Veneto a sensi della legge n. 36; una legge che prevede un *iter* burocratico di non facile attuazione e di non lieve costo, in considerazione anche del fatto che è necessario acquisire in via preventiva il parere dell'autorità comunale competente per territorio.

Sempre in tema di apertura di cave si potrebbe invocare anche l'articolo 1 della legge n. 10 (Bucalossi), configurandola come un intervento sul territorio e in quanto tale sottoponibile a licenza, evidentemente a titolo oneroso.

Nonostante queste possibilità tutto è fermo e la situazione si presenta nei termini preoccupanti sopra descritti.

Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare sia per quanto riguarda il proprio ambito di competenza, sia per quanto riguarda l'ambito di competenza regionale al fine di sbloccare la possibilità di escavazione di materiali lapidei nel greto del fiume Piave o come alternativa in altre cave, al fine di consentire la normalizzazione di questa importante attività e la riconduzione dei prezzi in limiti ragionevoli. (4-04530)

CORDER. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza di un fatto che sta diffondendosi sempre di più, creando situazioni di differenti disparità e quindi, tutto sommato, ingiuste.

Trattasi della possibilità di guida degli autoveicoli per coloro che sono affetti da daltonismo, difetto che è assai più diffuso di quanto si possa immaginare.

Sembra che l'articolo 472 del regolamento di esecuzione del codice della strada riservi due tipi di interpretazione: una permissiva, applicata a chi ottiene la patente di guida per la prima volta, e una del tutto restrittiva per chi deve essere

sottoposto a un nuovo esame nei casi di domanda di restituzione della patente stessa.

Da queste considerazioni deriva che se il controllo fosse univoco da parte della commissione medica provinciale e cioè fosse severo e restrittivo come nella seconda ipotesi, i possessori di patente di guida affetti da daltonismo sarebbero in numero molto minore.

Si coglie l'occasione per rilevare che circolano alla guida di autoveicoli cittadini con menomazioni molto più gravi, quali per esempio la mancanza di arti, per cui non si vede quali possono essere le ragioni per l'applicazione di criteri così rigorosi nei confronti dei daltonici.

Per conoscere infine quali provvedimenti intende assumere per evitare le lamentate disparità di trattamento e le palesi ingiustizie che si determinano nel rilascio delle patenti di guida o nella negatoria delle stesse nei confronti delle persone affette da daltonismo. (4-04531)

BOZZI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quale è lo stato di avanzamento dei lavori delle Commissioni preposte all'attuazione della parte economica del Trattato di Osimo.

Per sapere inoltre se si è presa nella debita considerazione la possibilità di ubicare diversamente, rispetto al Carso triestino, la zona franca industriale prevista dal Trattato di Osimo, ciò sia in relazione alle indicazioni negative espresse dall'Università di Trieste riguardo alla suddetta localizzazione, sia in relazione alla esigenza di rispettare le « riserve naturali » del Carso di cui alla legge 1° giugno 1971, n. 422. (4-04532)

VIZZINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per sapere — premesso che *Il Giorno* di Milano, edizione di mercoledì 8 febbraio 1978, ha pubblicato un servizio a firma Nantas Salvaggio nel quale è riportato:

che « un funzionario addetto ai tabulati dell'ufficio tributi di Milano » avreb-

be « soffiato in un orecchio » allo stesso giornalista: « Ambrosio? È un uomo che scotta. Se lei ha famiglia, meglio stargli lontano »;

che un altro funzionario avrebbe messo a parte dello stesso giornalista questa confidenza definita « segreta » dal Salvalaggio: « Tre agenti della tributaria avevano svolto una indagine sui proventi di Ambrosio e le sue strane operazioni finanziarie. Avevano stabilito che bisognava tassarlo su un imponibile di 500 milioni. Ma, a un certo punto qualcosa di insolito deve essere accaduto, se d'improvviso hanno piantato gli accertamenti in asso. Più tardi si è saputo che alcuni protettori di Ambrosio, con facce e precedenti mafiosi, avevano fatto scappare gli agenti del fisco. In un verbale, oggi agli atti, gli agenti denunciano, nero su bianco, il motivo della loro rinuncia: avevano paura di cader vittime di una vendetta come è già successo ad altre persone » — se non intendano svolgere opportuni, urgentissimi accertamenti allo scopo di individuare i funzionari che avrebbero rilasciato così sconcertanti dichiarazioni al giornalista Salvalaggio e, se i fatti corrispondono alla narrazione del giornalista, quali iniziative si intendano adottare in proposito e riferire, ove effettivamente esista, sul contenuto del citato verbale col quale si rinuncia a svolgere accertamenti fiscali in ordine alla posizione di Ambrosio. (4-04533)

MENICACCI, BORROMEO D'ADDA, CERQUETTI, GALASSO, PALOMBY ADRIANA E SPONZIELLO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del bilancio e programmazione economica e per i rapporti con le regioni e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se risponde a verità, che è prevista la creazione nella frazione di Pissignano del comune di Campello sul Clitunno (con 2025 abitanti) di un « supermercato » utilizzando un fabbricato di metri quadrati 1200 estensibile a 3.000 metri quadrati, a cavallo della vecchia strada statale n. 3 Flaminia, già

adibito per la lavorazione della sansa di olivo e appartenente al Consorzio agrario di Perugia ad iniziativa di una società, ragione sociale « Commerciale Clitunno » di Marinangeli Francesco, corrente in Spoleto, all'uopo istruita per la vendita di ogni e qualsiasi prodotto merceologico;

per conoscere altresì se e da chi è stata rilasciata regolare licenza, se l'impianto è compatibile con la legge sul commercio approvata dalla regione Umbria e con il conseguente piano per il commercio predisposto dal comune di Campello, secondo il quale non sono previsti supermercati con impegno di area superiore a 400 metri quadrati;

se è vero che l'immobile è stato acquistato dal consorzio agrario di Perugia per la somma di lire 18.000, quando il valore commerciale supera i 100 milioni di lire;

se è stata operata una ricognizione da parte della Camera di commercio di Perugia e se è stata interessata la commissione regionale per il commercio;

se è stato previsto un intervento finanziario agevolato e per quale ammontare e con quali garanzie reali e personali;

se tale iniziativa è agganciata al piano regionale per l'occupazione giovanile per la utilizzazione dei giovani iscritti nelle liste speciali di collocamento;

se sono state valutate le conseguenze avverso gli interessi, oltre che dei consumatori, anche delle altre 43 aziende distributive a carattere familiare operanti nel comune di Campello (con una media di un esercizio ogni 43 abitanti);

quale può essere e qual è l'interesse obiettivo che spinge a realizzare la predetta vasta struttura commerciale in una zona di scarsissima densità commerciale e decentrata rispetto ai grandi centri urbani della regione;

se è stata posta in essere una azione di coordinamento in rapporto a tale impresa tra l'ente locale, la regione, la camera di commercio, l'organizzazione dei commercianti e i sindacati dei lavoratori e dei consumatori;

se e quali iniziative si intendono assumere per quietare l'allarme che si è de-

terminato nella zona sia per la mortificazione delle predette iniziative autonome già operanti, sia per il pericolo che consegue alla attuale occupazione negli odierni canali di distribuzione (che vede impegnate per il solo comune di Campello ad oggi oltre 100 persone, senza contare quelle dei comuni finitimi), sia perché la azienda cennata, mentre viola le linee di programmazione già elaborate, si inserisce nella attuale rete distributiva di per sé agile, autenticamente democratica e di notevole vocazione sociale (si vende a credito a lungo periodo), senza garantire né la economicità, né la durata. (4-04534)

DEL DONNO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere se gli appuntati del Corpo degli agenti di custodia possano godere dei benefici della ricostruzione di carriera previsti dalla legge 10 ottobre 1974, n. 496, per gli appuntati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che durante il servizio militare nelle Forze armate dello Stato e nelle formazioni partigiane avevano rivestito il grado di sottufficiale, tenendo conto che il Corpo degli agenti di custodia, per l'articolo 221 del codice di procedura penale, è assimilato al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in quanto i suoi componenti sono agenti di polizia giudiziaria. (4-04535)

CRESCO, BALLARDINI E FERRARI MARTE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione di gravissimo disagio esistente tra il personale degli impianti ferroviari del compartimento di Verona a causa dei ritardi con i quali la provincia autonoma di Bolzano sta dando attuazione alle norme riguardanti la proporzionale etnica per le assunzioni negli Enti statali. Ciò infatti ha provocato di riflesso un provvedimento aziendale inaccettabile; infatti la dirigenza compartimentale di Verona, in maniera meccanica e burocratica, intende sopperire il problema dell'Alto Adige, cioè « la carenza di personale » invian-

do in tali località ferroviari del compartimento di Verona i quali vengono a loro volta sostituiti nelle sedi rimaste vacanti con i ferrovieri di Verona-Porta Nuova. Questo assurdo provvedimento oltre a creare gravissimi disagi ai ferrovieri e alle loro famiglie, è un vergognoso sperpero di denaro pubblico dovuto a trasferite doppie a comando.

A questo quadro va aggiunto un dato non secondario che attualmente nel compartimento di Verona solo per il servizio movimento manca il 13 per cento del personale previsto.

Gli interroganti chiedono cosa si intende fare per risolvere una volta per tutte un problema che si trascina ormai da troppo tempo rappresentando uno sperpero inqualificabile di mezzi e di denaro pubblico, un gravissimo disagio per il personale e un disagio a tutti gli utenti visto che purtroppo, dopo mesi e mesi di attesa senza risposta, i ferrovieri sono stati costretti a ricorrere a forme di protesta. (4-04536)

BALZAMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza delle procedure seguite dalla nuova proprietà editoriale dell'agenzia ADN Kronos per l'acquisizione del pacchetto azionario della società, per il licenziamento in tronco del direttore dell'agenzia e per il « dimissionamento » forzato del caposervizio parlamentare;

per sapere inoltre se ritiene che un tal modo di procedere vanifichi lo spirito del provvedimento di legge per la riforma dell'editoria giornalistica in via di approvazione parlamentare, con fatti compiuti che sono lesivi della libertà di informazione e della stessa dignità professionale dei giornalisti. (4-04537)

DULBECCO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza che recentemente è stato spostato da Ventimiglia a Marsiglia il centro di sdoganamento delle cipolle provenienti dall'Italia;

2) quali iniziative intenda assumere per il ripristino della situazione, in quanto la decisione ha creato difficoltà all'esportazione italiana del prodotto avendo provocato l'aumento delle spese di trasporto. (4-04538)

DULBECCO E BINI GIORGIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza dell'agitazione in corso all'ITIS di Imperia occupato dagli studenti i quali chiedono che detto istituto, da succursale del « C. Ferrini » di Albenga (Savona), diventi sede autonoma e sia dotato delle attrezzature scientifiche opportune ed indispensabili;

2) se non ritiene di accogliere la domanda di autonomia avviata già nel 1975 e nel 1976 ed ancora nello scorso dicembre dal preside, tenuto conto che si tratta del solo istituto statale ad indirizzo industriale esistente nella provincia di Imperia e che la presenza di istituti di tecnologia industriale è da tutti ritenuta necessaria nella scuola secondaria superiore secondo gli orientamenti dei vari progetti di riforma. (4-04539)

DULBECCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere - premesso lo stato in cui trovasi il giardino botanico Hambury, sito nel territorio del comune di Ventimiglia, scarsamente conservato ed insufficientemente valorizzato dall'attuale gestione affidata, attraverso specifica convenzione, all'Istituto interna-

zionale di studi liguri - se non ritiene opportuno, come indicato in incontri tra le forze sociali e politiche e gli enti locali:

1) non rinnovare la convenzione con l'Istituto internazionale di studi liguri che scade l'8 luglio 1978;

2) consultare gli enti locali della provincia di Imperia e la regione Liguria al fine di assicurare una gestione idonea;

3) garantire un congruo finanziamento per riuscire, unitamente alle entrate provenienti dalla gestione ed ai contributi degli enti locali, a rilanciare il giardino botanico per una valorizzazione scientifica, culturale, turistica. (4-04540)

PERRONE E BOTTARI ANGELA MARIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione igienico-sanitaria venutasi a determinare nel Villaggio Camaro del comune di Messina, dove la incompleta copertura del torrente Camaro, che si sarebbe dovuta realizzare allorché si è costruita l'autostrada Messina-Palermo, ha finito col determinare, per il fatto che nel torrente sfociano numerose fognature, la fuoriuscita di aria malsana e fetida, nonché di microbi ed insetti;

per sapere inoltre se intenda richiamare l'attenzione del medico provinciale di Messina, affinché si adoperi con ogni mezzo, al fine di ottenere, da parte degli enti interessati, che venga eliminato, entro il più breve tempo possibile, il gravissimo pericolo di epidemia imminente sulle popolazioni del suddetto villaggio.

(4-04541)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dei trasporti, per sapere quali iniziative abbia in atto il Governo per impedire che la CIT venga messa in liquidazione, perché comunque l'attività svolta da detta compagnia non venga meno e perché assolutamente venga salvaguardato il posto di lavoro a tutti i dipendenti. Inoltre se gli organi competenti non ritengono che gli ultimi avvenimenti e l'insolitato comportamento del presidente comportino dei drastici provvedimenti, eventualmente anche di natura punitiva.

(3-02469)

« BAGHINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della difesa e di grazia e giustizia, per sapere - in relazione alla istruttoria formale aperta dal tribunale militare territoriale di Roma a carico di sottufficiali dell'aeronautica militare per i reati di falso e truffa -:

a) se il Ministero della difesa ha nel passato autorizzato i comandanti dei reparti ad aumentare a propria discrezione i rimborsi ai militari in missione per compensare l'esiguità dei rimborsi stessi o per coprire spese di missione che altrimenti non potevano essere rimborsate (alberghi, uso dell'automobile privata, ecc.);

b) se l'estensione dell'inchiesta giudiziaria alla maggioranza dei sottufficiali in servizio presso l'aeroporto di Pratica di Mare (con esclusione degli ufficiali) non possa provocare indirettamente la progressiva abolizione del servizio di radiomisure su tutto il territorio nazionale per quella parte che è ancora gestita dall'aeronautica militare e quindi un aumento degli appalti di questo servizio alla società ATI con grave aumento delle spese per lo Stato;

c) se la procedura adottata dalla magistratura militare che ha consentito ai

soli ufficiali di discolarsi immediatamente in relazione ai reati di falso e truffa non discrimini gravemente i sottufficiali impedendo loro, per tutta la durata dell'inchiesta, avanzamenti di carriera e di valutazione;

d) se il massiccio esodo di ufficiali del reparto di radiomisure alla compagnia ATI non sia stato in parte favorito da una precisa volontà di trasferire in mani private questo servizio rendendo inefficiente e disagiata il lavoro dei militari dell'aeronautica militare.

« Gli interroganti chiedono inoltre di sapere se il Ministero della difesa intenda aprire autonomamente una inchiesta sui fatti denunciati per impedire che speculazioni di parti interessate possano provocare la totale immobilizzazione di un servizio di interesse generale.

(3-02470) « PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri per conoscere se sia al corrente del fatto che l'editore dell'agenzia *ADN Kronos* ha interrotto il rapporto di lavoro con il giornalista Giorgio Triggiani senza il suo consenso e quindi con decisione unilaterale; e quali passi intenda compiere nei confronti della nuova editrice dell'*ADN Kronos* per evitare che vengano "dimissionati" i giornalisti che hanno manifestato il loro dissenso verso il recente passaggio di proprietà.

(3-02471)

« DEL PENNINO ».

INTERPELLANZA

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e

nelle zone depresse del centro-nord per sapere — premesso che:

su Monte Cotugno, in agro di Senise, è in fase di ultimazione la diga sul Sinni che a regime invaserà 600 milioni di metri cubi di acqua, i quali serviranno la regione Puglia e la regione Basilicata, per usi plurimi, potabili irrigui industriali (con particolare riferimento alla siderurgia di Taranto);

tale diga di fatto farà cessare l'attività di circa 700 famiglie i cui terreni a giardini saranno sommersi;

cesserà inoltre il lavoro per i circa 350 operai attualmente addetti ai lavori di costruzione dell'invaso e delle opere annesse, sicché l'attività produttiva della zona subirà duri colpi, le cui conseguenze sono già evidenti nella legittima mobilitazione dei lavoratori e dei comuni della zona, sostenuti da tutte le forze politiche e sindacali;

la diga riveste interesse e dimensioni nazionali e meridionali ed è stato possibile portarla avanti attraverso un'attiva opera di persuasione nei confronti delle popolazioni circa la possibilità di attività produttive e di lavoro sostitutivo —

se, di concerto con le regioni Puglia e Basilicata, non intendono venire incontro alle richieste immediate e di prospettiva dei lavoratori e delle popolazioni del-

la zona, approntando una proposta organica che abbia i suoi momenti salienti:

a) in un inserimento del senise nella logica degli interventi previsti successivamente al completamento del secondo centro siderurgico di Taranto, tenuto conto del fatto che la Cassa per il mezzogiorno ha già deliberato lo stanziamento di 3,6 miliardi per attrezzare un nucleo industriale a Senise e i cui lavori vanno sollecitamente iniziati;

b) in un piano di forestazione e di assestamento idrogeologico a monte dell'invaso a fini produttivi e di necessaria difesa;

c) in un piano di recupero irriguo di 1500 ettari circa oltre i terreni goleanali;

d) in un intervento delle Partecipazioni statali con le quali la regione Basilicata ha aperto una trattativa specifica di cui è necessario accelerare la conclusione;

e) in un piano di interventi edilizi a servizio del progetto di rilievo internazionale sul Pollino;

f) nell'avvio immediato dei lavori di costruzione della traversa sul Sarmento per il recupero a regime previsto dell'invaso di Monte Cotugno.

(2-00326) « ALINOVÌ, CALICE, SICOLA, GIURRA LONGO, FORTUNATO ».